(N. 298)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro della Difesa**

(TAVIANI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(GAVA)

**e col Ministro della Marina Mercantile**

(TAMBRONI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 DICEMBRE 1953**

## Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

ONOREVOLI SENATORI,

### PREMESSE

Con la riunione in unico Ministero delle tre preesistenti amministrazioni militari è stato compiuto il primo passo verso la più completa e armonica unità di indirizzo nei problemi interessanti le tre Forze armate.

Ma la creazione di un unico organismo amministrativo sarebbe rimasta semplice espressione esteriore se non ci si fosse preoccupati di realizzare la progressiva unificazione della legislazione militare.

Compito, questo, non facile che ha richiesto e richiede studi accurati della struttura degli organismi militari, delle loro moderne esigenze, della preesistente e vigente legislazione, onde pervenire a soluzioni che, pur realizzando la auspicata unificazione legislativa, e quindi amministrativa, conservino il più possibile integre le tradizioni e la individualità di ciascuna Forza armata.

Ai fini della realizzazione della cennata unificazione legislativa fu dal Governo elaborato e sottoposto all'esame del Parlamento un disegno di legge sullo stato degli ufficiali delle tre Forze armate, cui, per connessione di materia, seguì ben presto altro disegno di legge sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. Questo, presentato al Senato il 22 aprile 1951 e approvato con modifiche in assemblea il 13 novembre 1952, non riuscì ad essere esaminato dalla Camera dei deputati per il sopraggiunto scioglimento dei due rami del Parlamento. Avendo ciò determinato la decadenza del predisposto provvedimento, il Governo provvede ora a presentarlo alle nuove Camere.

Data, peraltro, l'impossibilità di prescin-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600)

dere dalle modifiche nel frattempo apportate alla preesistente legislazione, specie in materia di ordinamento di alcuni ruoli e di organici degli ufficiali delle tre Forze armate, e di cui alle leggi 24 dicembre 1951, n. 1638, 5 luglio 1952, n. 989 e 18 dicembre 1952, n. 2386, il provvedimento viene ripresentato nel testo già approvato nella precedente assemblea del Senato che appunto tali modifiche tenne presenti.

L'avanzamento degli ufficiali se pur si risalga per l'Esercito e per la Marina alle legislazioni antecedenti alla prima guerra mondiale e per l'Aeronautica alla legislazione successiva alla sua costituzione in Forza armata autonoma, appare disciplinato da norme informate a criteri differenti per ciascuna Forza armata, nonostante che la materia offrisse, sotto molteplici aspetti, possibilità di disciplina comune.

Diversità di indirizzo nella regolamentazione dell'avanzamento si riscontrano anche nelle più recenti norme fondamentali, attualmente vigenti, contenute per l'Esercito nella legge 9 maggio 1940, n. 370, per la Marina nel testo unico approvato con regio decreto 1° maggio 1936, n. 1493, e, per l'Aeronautica nel regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314.

Dette leggi, per effetto poi di necessità scaturite durante e dopo l'ultimo conflitto, tra le quali principalmente quella di dare un primo assetto ai quadri del servizio permanente effettivo, hanno subìto successive e frammentarie modificazioni, tali da intaccare gli stessi criteri cui si erano originariamente informate e da accentuare le divergenze già esistenti nei sistemi di avanzamento degli ufficiali delle tre Forze armate.

Da un esame comparato delle tre legislazioni si può, ad esempio, rilevare che sono diverse le forme di selezione e di avanzamento da un grado all'altro, per cui, mentre nell'Esercito si avanza in tutti i gradi del servizio permanente effettivo e del congedo nell'ordine di iscrizione nel ruolo di anzianità, l'avanzamento nella Marina talvolta ha luogo ad anzianità, talaltra col sistema del concorso, talvolta ancora col sistema della scelta assoluta o della scelta comparativa, e, nell'Aeronautica ha luogo per alcuni gradi ad anzianità, per altri col sistema della scelta assoluta, per altri ancora col sistema misto dell'anzianità e della scelta.

Anche i procedimenti di valutazione degli ufficiali presentano differenze notevvoli che non sempre trovano una plausibile spiegazione nella diversità degli ordinamenti o delle esigenze. Infatti, mentre nell'Esercito i giudizi di avanzamento sono pronunciati per taluni gradi dai superiori gerarchici, per altri da costoro e da una commissione centrale, per altri gradi ancora dalla sola cennata commissione, per la Marina le valutazioni sono effettuate sempre ed esclusivamente da apposite commissioni centrali, e l'Aeronautica segue il criterio di devolvere per tutti i gradi i giudizi di avanzamento ad un'unica commisisone centrale dopo che si siano pronunciati i superiori gerarchici.

A tali fondamentali e sostanziali divergenze altre se ne possono aggiungere, sin dall'origine esistenti o dovute alle modifiche intervenute — come si è detto — durante e dopo l'ultimo conflitto.

Attualmente, ad esempio, nella Marina e nell'Aeronautica sono previste forme straordinarie di avanzamento (scelta eccezionale, meriti eccezionali, merito straordinario) che l'Esercito non ha; la legislazione vigente per la Marina ammette, quale mezzo di impugnativa in materia di avanzamento, il ricorso al Ministro, mentre questo non è previsto dalle legislazioni dell'Esercito e dell'Aeronautica.

Inoltre, per l'Esercito, in conseguenza dell'anormale invecchiamento dei quadri, dovuto al blocco delle promozioni, si rese necessario, onde evitare l'accesso di ufficiali troppo anziani ai gradi più elevati della gerarchia, istituire per alcuni ruoli e gradi limiti di promovibilità, poi soppressi con la legge 9 gennaio 1951, n. 7; la stessa necessità non si è determinata per le altre due Forze armate che, non avendo subìto la stasi delle promozioni, hanno potuto mantenere i quadri del servizio effettivo, in rapporto all'età, ad un conveniente livello di efficienza.

Poste sin qui in rilievo le più evidenti divergenze in materia di avanzamento tra le legislazioni delle tre Forze armate — e si ritiene superflua, in questa sede, una elencazione di dettaglio delle ulteriori divergenze risultanti dalla comparazione analitica delle legislazioni stesse — è anche da rilevare che nell'àmbito di ciascna Forza armata le rispettive norme

di avanzamento non hanno impedito che si verificassero oscillazioni talvolta pronunziatissime nel ritmo delle carriere, sperequazioni tra gruppi e gruppi di ufficiali, rallentamenti eccessivi seguìti da altrettanti eccessivi acceleramenti, ingorghi che hanno sottratto al servizio ufficiali sicuramente ottimi, differenze radicali da tempo a tempo nella severità delle selezioni.

In relazione a tutto quanto precede si è ravvisata la opportunità di procedere ad una profonda revisione delle norme di avanzamento esistenti e di elaborare, come già per lo stato giuridico degli ufficiali, una legge di avanzamento unica per le tre Forze armate, improntata a criteri fondamentalmente uniformi ma nello stesso tempo adattabili alle particolari caratteristiche di ciascuna Forza armata.

## FINALITÀ DEL DISEGNO DI LEGGE

Il disegno di legge mira al raggiungimento delle seguenti finalità:

assicurare in modo più efficace che nel passato una rigorosa selezione degli ufficiali affinchè l'accesso ai gradi via via più elevati della gerarchia sia riservato ai più idonei ad esercitarne le funzioni;

assicurare ragionevoli probabilità di conseguire il grado superiore agli ufficiali che hanno bene disimpegnato le funzioni del grado rivestito e che dimostrino di possedere i requisiti per bene adempiere le funzioni del nuovo grado;

ottenere che gli ufficiali pervengano ai vari gradi della gerarchia nelle migliori condizioni di età e di preparazione professionale, e cioè dopo aver prestato nei gradi inferiori un servizio sufficientemente lungo per acquisire la necessaria esperienza, ma prima di aver superato le condizioni di età più idonee al massimo rendimento;

eliminare, per quanto possibile, gli inconvenienti lamentati per il passato, quali gli ingorghi di carriera, le oscillazioni verificatesi nel ritmo delle promozioni, le selezioni operate con difformità di metodo in rapporto alla necessità di sopperire a deficienze quantitative dei quadri, e soprattutto il malessere ricorrente della massa degli ufficiali in servizio permanente effettivo per l'incertezza dell'avvenire, dovuta al continuo adattarsi della legislazione, con provvedimenti eccezionali, a situazioni contingenti.

Per ottenere un complesso di norme rispondenti alle finalità perseguite, attraverso le quali è solo possibile raggiungere la maggiore efficienza delle istituzioni militari, sono stati esaminati i metodi seguìti dalla legislazione dal 1860 ad oggi, gli inconvenienti messi in luce dall'esperienza, gli studi compiuti sull'argomento, i sistemi adottati presso Forze armate estere. Nè si è mancato di vagliare i suggerimenti espressi in ogni tempo dagli ufficiali competenti, così come le voci, i desideri, le tendenze, affiorati nella massa degli ufficiali specialmente negli ultimi anni.

La complessità del problema dell'avanzamento, che si presenta spesso con elementi tra loro contrastanti, — quali ad esempio, da una parte la necessità che i quadri, in rapporto alle età e alle qualità professionali, siano mantenuti al più alto livello di rendimento e dall'altra il desiderio degli ufficiali di permanere il più a lungo possibile in servizio e di progredire nella carriera — non consente di rispondere pienamente a tutte le esigenze e tanto meno di soddisfare tutti i desideri.

La soluzione non può trovarsi che nell'equilibrio fra esigenze e possibilità. Ed è su questo piano che, avendo di mira le finalità sopra indicate, il disegno di legge è stato predisposto.

## CRITERI INFORMATORI DEL DISEGNO DI LEGGE

Il metodo di avanzamento accolto e disciplinato dal disegno di legge, per quanto riguarda gli ufficiali del servizio permanente effettivo, è quello che si usa chiamare dell'avanzamento normalizzato, metodo auspicato negli studi di organica da decenni, adottati dagli Stati Uniti d'America fin dall'altro dopoguerra e seguìto da lunghissimo tempo nella Marina britannica.

Il metodo può apparire a prima vista alquanto rigido e meccanico. Ma, se lo si esamina più profondamente e se ne proiettano nel futuro gli effetti pratici razionalmente

prevedibili, se ne constata invece la elasticità e si perviene alla conclusione che esso offre il modo più soddisfacente per risolvere un problema di così numerose, varie e spesso contrastanti esigenze.

Detto metodo si fonda su tre sostanziali capisaldi:

permanenza della maggior parte degli ufficiali in ciascun grado o gruppo di gradi, stabilizzata nel numero di anni meglio rispondente alle esigenze della più alta efficienza dei quadri;

promozione per taluni gradi col criterio della scelta, e per altri dell'anzianità, regolando l'avanzamento a scelta su percentuali fisse di ufficiali da ammettere a valutazione;

promozioni, negli avanzamenti a scelta, in numero fisso annuale, calcolato sulla media delle vacanze naturalmente ricorrenti.

*Permanenza nei gradi in rapporto all'età.* — I limiti di età di ciascun grado, stabiliti dalla legge sullo stato degli ufficiali, per quanto bassi e non ulteriormente riducibili, non corrispondono alle effettive esigenze del servizio militare, per lo meno in alcuni settori di attività. È chiaro, ad esempio, che un maggiore carrista o un capitano di corvetta o un maggiore comandante di gruppo di aerei a reazione ha superato a cinquanta anni, e di molto, l'età conveniente; forse anche a 40 anni non sarebbe nel pieno della efficienza. Altrettanto si può dire, in maggiore o minore misura, per tutti gli incarichi operativi, ed anche per alcuni incarichi direttivi.

Da ciò deriva la necessità di ottenere che almento una aliquota degli ufficiali che ogni anno conseguono il grado superiore pervenga al grado stesso prima di avere superato l'età che permetta loro di prestare per un tempo conveniente qualunque servizio nelle migliori condizioni fisico-psichiche.

Si è considerato se tale fine potesse essere raggiunto adottando un limite di promovibilità sulla base degli anni di età, espediente al quale da ultimo fece ricorso l'Esercito, ma che nella pratica attuazione se pure ebbe a consentire di raggiungere il fine, si dimostrò non scevro di gravi inconvenienti specie di ordine morale.

Il sistema non è stato adottato per i seguenti motivi:

per la irregolare distribuzione degli ufficiali nei ruoli in ragione della età, a causa specialmente dei numerosi blocchi di ufficiali reclutati in via straordinaria, inseriti tra i provenienti dai corsi regolari delle accademie;

perchè la limitazione dell'avanzamento basata sulla età colpirebbe indiscriminatamente elementi ottimi, buoni, mediocri;

in quanto non è necessario che tutti gli ufficiali pervengano ai gradi superiori nelle migliori suddette condizioni di età, occorrendo tali condizioni solo per coloro che sono destinati all'ulteriore carriera e potendo i più anziani di età trovare utile impiego in incarichi di ufficio o di servizio territoriale, senza che a ciò sia di impedimento l'età già matura.

Ciò considerato, è sembrato preferibile dare a tutti gli ufficiali la possibilità di progredire nella carriera, più celermente alcuni, più lentamente gli altri, ma facendo in modo che un'aliquota degli ufficiali annualmente promossi pervenga al grado superiore prima di aver sorpassato nel grado rivestito la permanenza ritenuta normale.

Tale finalità viene raggiunta col sistema delle promozioni annuali fisse, che è la caratteristica principale dell'avanzamento normalizzato, sistema che il disegno di legge attua per gli avanzamenti di grado per i quali lo si è ritenuto indispensabile.

*Avanzamento a scelta e avanzamento ad anzianità. — Aliquote fisse di ruolo per gli ufficiali da ammettere alla valutazione a scelta.* — La gerarchia militare è per sua natura tale che ciascun grado ha esigenze numeriche inferiori e talvolta fortemente inferiori a quelle del grado precedente. Da ciò consegue che, almeno in alcuni gradi, solo una parte degli ufficiali ha la possibilità di pervenire al grado superiore. E poichè l'interesse della giustizia e quello dell'organismo militare esigono che progredisca la parte migliore, il criterio della scelta evidentemente si impone.

Sono note le obbiezioni che comunemente vengono mosse a tale criterio di selezione negli avanzamenti di carriera.

La prima e la più comune è quella secondo cui la selezione attuata attraverso la scelta

si presterebbe talvolta a indulgere nei confronti di elementi non pienamente meritevoli oppure prossimi al limite di età.

A questa obbiezione, che per il suo stesso contenuto trova facile credito, è agevole rispondere che l'istituto della scelta non può mancare allo scopo quando — come nel disegno di legge all'esame — la selezione qualitativa è operata da organi collegiali composti di ufficiali di altissimo rango, e perciò investiti delle maggiori responsabilità, e la selezione stessa deve essere effettuata con la continuità di indirizzo e la costanza di metodo assicurati dalle precise norme della legge.

Al criterio della scelta si muove poi un'altra obbiezione e cioè che, non assicurandosi a tutti coloro che, pur senza eccellere, compiono il loro dovere, un minimo di soddisfazione anche nel campo dell'avanzamento, si potrebbero avere gravi ripercussioni nei reclutamenti dei quadri delle Forze armate.

L'obbiezione non è priva di fondamento. Occorre quindi trovare un giusto compromesso fra l'interesse del servizio, il quale esige che ai gradi man mano più elevati pervengano solo i migliori ufficiali e in età adatta, e il desiderio dei singoli per cui tutti gli idonei ad un grado vorrebbero presto o tardi pervenirvi.

Questo giusto compromesso si ritiene di aver raggiunto prevedendo nel disegno di legge, accanto all'avanzamento a scelta per taluni gradi, l'avanzamento ad anzianità per altri gradi.

Se infatti per l'avanzamento a taluni gradi occorre effettuare, data la proporzione tra i rispettivi organici, una notevole riduzione di promozioni per la quale non è sufficiente il semplice vaglio della idoneità alle funzioni del grado superiore ma occorre il vaglio ulteriore della scelta dei migliori fra gli idonei, per l'avanzamento ad altri gradi anche attraverso il vaglio della sola idoneità si può assicurare la inevitabile se pure meno forte riduzione.

Infine, anche nei gradi dove il criterio della scelta si impone, è sempre possibile lasciare a tutti, fino al termine del servizio, almeno un minimo di possibilità di avanzamento.

Il disegno di legge si basa sugli anzidetti criteri e regola la materia in modo che:

nelle promozioni a scelta gli ufficiali designati per la promozione siano effettivamente i migliori e i criteri di scelta si mantengano uniformi nel tempo e siano fondati su elementi concreti;

agli ufficiali che, pur essendo idonei, non conseguano in prima valutazione la promozione a scelta, sia data la possibilità di concorrere ulteriormente all'avanzamento;

a tutti gli ufficiali reclutati per la via normale, e che abbiano superato le varie prove teoriche e pratiche prescritte, venga data la quasi certezza di raggiungere il grado di tenente colonnello o di capitano di fregata e, a quelli che abbiano superato prove più complesse e impegnative, una buona probabilità di raggiungere il grado di colonnello o di capitano di vascello.

La possibilità, se pure meno facile, di raggiungere il grado di tenente colonnello è data anche, secondo il disegno di legge, agli ufficiali reclutati con particolari agevolazioni di età e facilitazioni di titoli di studio.

Quanto agli alti gradi della gerarchia, la possibilità di pervenirvi resta riservata a una piccola minoranza, che le cautele stabilite nel disegno di legge si sforzano di ottenere sia veramente quella eletta per qualità di carattere, di intelligenza, di cultura, esperienza e capacità professionale.

Affinchè si possa raggiungere l'obbiettivo della normalizzazione delle carriere è poi indispensabile che la proporzione fra il numero degli ufficiali da ammettere ogni anno alla valutazione per l'avanzamento a scelta e il numero delle promozioni da conferire sia sempre la stessa. La ragione è evidente poichè, in caso contrario, le oscillazioni, oltre a modificare i criteri di selezione che la legge vuole invece siano uniformi nel tempo, rendendoli, a seconda del numero dei concorrenti, più o meno rigorosi, potrebbero dar luogo ad acceleramenti o a ritardi, anche eccessivi, di carriera.

A tal fine il disegno di legge prevede che il numero dei concorrenti alle promozioni a scelta sia sempre calcolato nella stessa misura

ed indica come il calcolo deve essere effettuato.

*Promozioni annuali fisse.* — Altro cardine su cui si fonda il metodo dell'avanzamento normalizzato è quello delle promozioni annuali in numero fisso nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta.

Una delle principali cause delle forti perturbazioni nelle carriere verificatesi in passato deve senza dubbio attribuirsi all'aver lasciato che l'avanzamento procedesse solo in base alle vacanze formatesi nei ruoli, di anno in anno, per le cause più varie, tra cui principale quella dell'età.

Uno sguardo anche sommario agli annuari delle tre Forze armate consente di constatare quanto sia irregolare la distribuzione nei ruoli degli ufficiali rispetto alle età, specialmente in seguito ai reclutamenti straordinari effettuati per eccezionali esigenze di guerra tra ufficiali di ogni provenienza, e quali irregolarità da ciò deriveranno in futuro nella formazione delle vacanze.

D'altra parte, un esame retrospettivo dei lavori delle commissioni di avanzamento mostra come queste, trovandosi di fronte al problema di esaminare ogni anno un numero diverso di ufficiali, tra i quali scegliere quelli da promuovere ad un numero diverso di posti, abbiano dovuto inevitabilmente adoperare criteri di giudizio variabili.

Ora, se si vogliono mantenere costanti per un intero ruolo di ufficiali le condizioni di età media e di permanenza media nei successivi gradi e i criteri di selezione, occorre evidentemente fare in modo che tutto il ruolo avanzi di anno in anno con ritmo uniforme e che ogni anno entri a far parte di esso una eguale aliquota di nuovi ufficiali corrispondente a quella che annualmente abbandona il ruolo.

Il sistema delle promozioni annuali fisse, dato che fa prendere in considerazione ogni anno uno stesso numero di concorrenti all'avanzamento per un numero sempre costante di promozioni da conferire, consente, anzi impone, la massima possibile uniformità di giudizio ed evita la formazione degli ingorghi nei ruoli e il determinarsi degli acceleramenti o ritardi di carriera, che scompaginano i quadri e ne turbano l'efficienza.

E poichè le promozioni non possono ovviamente essere effettuate che a copertura di un corrispondente numero di vacanze nel grado superiore, il disegno di legge, tenuto presente che la formazione delle vacanze per le cause normali (promozioni, età) o accidentali (dimissioni, espulsioni, decessi) è irregolare, prevede che, se le vacanze superino in un anno quelle corrispondenti al numero delle promozioni da effettuare in numero fisso dal grado inferiore, esse non siano colmate, ma rinviate per la copertura all'anno successivo; se, invece, le vacanze siano insufficienti perchè si raggiunga il numero delle promozioni dal grado inferiore, il disegno di legge prevede che le vacanze ulteriormente necessarie siano formate collocando a disposizione tanti ufficiali quante sono le vacanze occorrenti.

Nell'illustrazione delle particolari norme del disegno di legge sarà convenientemente esposto il meccanismo dei collocamenti a disposizione. È sufficiente in questa sede premettere che, secondo le norme contenute nel disegno di legge sullo stato, gli ufficiali a disposizione non cessano di appartenere al servizio permanente e godono dello stesso trattamento, economico e di impiego, dei pari grado del servizio permanente effettivo e, giusta la norma di cui all'articolo 98 dell'annesso disegno di legge, possono conseguire promozione se già idonei all'avanzamento mentre erano in servizio effettivo.

Da quanto precede deriva che l'istituto del collocamento a disposizione è intimamente connesso all'attuazione del sistema delle promozioni fisse; esso, in pari tempo non arreca danno all'ufficiale idoneo all'avanzamento, ai fini della permanenza nel servizio attivo, e costituisce un sensibile progresso rispetto alla legge del 1940 per l'Esercito, secondo la quale la formazione delle vacanze necessarie all'avanzamento era effettuata mediante collocamento in congedo degli ufficiali.

## ALTRI ASPETTI FAVOREVOLI DEL DISEGNO DI LEGGE

Come si è innanzi accennato, gli organici degli ufficiali sono fortemente decrescenti verso i gradi più elevati della scala gerarchica. E

poichè da tale fatto consegue che la carriera della maggior parte degli ufficiali si arresta nei gradi medi della gerarchia, per le Forze armate è sempre esistita la necessità, in relazione alle possibilità di utile impiego degli ufficiali, di stabilire che l'ufficiale non possa continuare nel servizio oltre determinate età, che sono fortemente differenziate da grado a grado e notevolmente inferiori a quelle stabilite per la cessazione dal servizio dei dipendenti civili dello Stato.

Avviene così che la maggior parte degli ufficiali è costretta a lasciare il servizio fra i cinquanta e i cinquantacinque anni di età, proprio quando tutti coloro che nella vita civile sono passati attraverso una trafila analoga di studi, di concorsi, di attività, di esperienze, entrano di solito nella fase del massimo rendimento e della massima soddisfazione o hanno comunque davanti a sè molti anni ancora di lavoro assicurato.

È veramente doloroso dover obbligare uomini ancora fisicamente validi a passare in una posizione di non desiderato riposo. Ma purtroppo è inevitabile, perchè le Forze armate hanno bisogno, per la loro natura, di molti ufficiali giovani e di pochi ufficiali anziani. Ed è insopprimibile dato di fatto che la maggior parte degli incarichi propri dei gradi meno elevati non è, come si è già detto, compatibile con le condizioni fisico-psichiche dell'età matura.

Del resto tale necessità non è nuova: è stata in tutti i tempi caratteristica del servizio militare.

Per le considerazioni che precedono, il disegno di legge:

assicura alla maggior parte degli ufficiali la possibilità di raggiungere il grado di tenente colonnello, per il quale il limite di età è compreso fra i cinquantuno e i cinquantasette anni;

non riproduce la disposizione delle leggi ora vigenti, per la quale gli ufficiali che siano non idonei all'avanzamento debbono lasciare il servizio attivo anche se lontani dal limite di età del grado rivestito e ancora idonei alle funzioni proprie di tale grado;

tiene conto che il collocamento a disposizione non priva l'ufficiale — secondo la disciplina che a tale posizione conferisce il disegno di legge sullo stato degli ufficiali — della possibilità di rimanere in servizio permanente fino al limite di età del proprio grado.

Le suaccennate favorevoli possibilità offerte dall'unito disegno di legge consentono anche di attenuare, rispetto al passato, il divario di trattamento sempre esistito fra i personali militari e quelli civili in rapporto alla durata dell'impiego. Se si tiene conto, poi, che il citato disegno di legge sullo stato degli ufficiali, prevedendo la corresponsione di una speciale indennità fino al sessantacinquesimo anno e di una indennità di ausiliaria per il periodo di permanenza in tale posizione (di massima otto anni dalla cessazione dal servizio), assicura agli ufficiali per un ragionevole lasso di tempo un trattamento economico alquanto migliore di quello di riposo, si può concludere che, attraverso le disposizioni delle nuove leggi sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali, viene in buona parte compensata la minore durata, per i personali militari, del rapporto di impiego con lo Stato.

## ILLUSTRAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE

Il disegno di legge consta di otto titoli, comprese le disposizioni transitorie e finali, e di tabelle, allegate in numero di dieci.

## *TITOLO PRIMO*

## DELL'AVANZAMENTO IN GENERALE

Il titolo primo detta le disposizioni fondamentali che presiedono all'avanzamento degli ufficiali delle tre Forze armate, siano essi in servizio permanente effettivo o in congedo, e si occupa dei ruoli di anzianità, delle autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento, della valutazione per l'avanzamento, dei quadri di avanzamento e delle promozioni.

Nel primo capo del titolo vengono prescritti (articolo 1) i requisiti necessari per avanzare al grado superiore e viene affermato il principio che i normali requisiti per avanzare debbono essere posseduti in modo eminente per

conseguire promozioni ai vari gradi di generale o di ammiraglio: si pone in tal modo una sicura guida per gli organi cui il disegno di legge devolve il compito delle valutazioni, risultando dalla norma chiaramente affermato che non si possono conseguire gli alti gradi della gerarchia militare se non si è in possesso, in modo eminente, delle doti e dei requisiti che in via normale assicurano il raggiungimento dei gradi medi della gerarchia.

Vengono successivamente stabiliti (articolo 2, primo comma) i modi di avanzamento, che sono, a seconda dei gradi, l'anzianità e la scelta, e si aggiunge (stesso articolo, secondo comma) che si può anche avanzare per meriti eccezionali. Per ciascuno di tali modi vengono fissate (articoli 3 e 4) le caratteristiche fondamentali in conformità delle quali la legge stabilirà poi le norme di dettaglio.

In sostanza secondo le cennate disposizioni l'ufficiale, sia che avanzi ad anzianità, sia che avanzi a scelta, deve essere sempre riconosciuto in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 1: l'avanzamento ad anzianità consiste nel promuovere l'ufficiale man mano che nell'ordine di ruolo venga raggiunto dal turno di avanzamento; l'avanzamento a scelta consiste nel promuovere, secondo l'ordine di merito o secondo l'ordine di iscrizione nel ruolo di anzianità, un limitato numero di ufficiali e cioè quelli che risultino compresi, in una graduatoria di merito, nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare.

Per quanto concerne, poi, l'avanzamento per meriti eccezionali, di cui si tratterà in dettaglio agli articoli 52 e 53, si enuncia all'articolo 4 il principio che l'ufficiale non debba essere vincolato, per conseguire la promozione di cui in via eccezionale è stato riconosciuto meritevole, ad aliquote di ruolo per la valutazione o a comparazione di merito ed è perciò promosso con precedenza sui pari grado idonei all'avanzamento ad anzianità o a scelta.

Nel capo secondo (articoli da 5 a 8), premesso che ai fini dell'avanzamento il grado e l'ordine di anzianità risultano dai ruoli formati ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali — e si fa quindi implicito rinvio alle norme di detta legge, attraverso le cui prescrizioni in tema di grado e di anzianità si ricavano i criteri per la formazione dei ruoli — vengono elencati i ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, (tenute presenti, al riguardo, le variazioni apportate ai ruoli degli ufficiali della Marina e dell'Aeronautica, rispettivamente, dalle leggi 18 dicembre 1952, n. 2386 e 5 luglio 1952, n. 983), e vengono dettate norme per la determinazione, sempre ai fini dell'avanzamento, dei ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali dell'« a disposizione » e quelli delle categorie in congedo.

Nel capo terzo (articoli da 9 a 17) si stabiliscono le autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento, le quali sono, per ciascuna delle tre Forze armate, la Commissione superiore e la Commissione ordinaria di avanzamento e, per il solo Esercito, in aggiunta a dette Commissioni, i superiori gerarchici dell'ufficiale.

Norme comuni per le sei Commissioni di avanzamento (articolo 10) precisano i requisiti che debbono essere posseduti dai componenti delle Commissioni e stabiliscono precetti fondamentali per il funzionamento delle Commissioni stesse; queste, si pronunciano con votazione palese per l'avanzamento ad anzianità e a scelta e, secondo un emendamento introdotto dalla precedente Assemblea del Senato, con votazione segreta per l'avanzamento per meriti eccezionali.

Seguono quindi disposizioni (articoli da 11 a 16) intese a fissare la composizione e la competenza, a secondo dei gradi, di ognuna delle Commissioni per ciascuna Forza armata.

Le tre Commissioni superiori sono formate in base a criteri analoghi per le tre Forze armate; esse sono composte di membri di diritto che si identificano con gli ufficiali generali e ammiragli del grado più elevato che ricoprono nelle rispettive Forze armate le massime cariche sia al centro, escluse per ovvie ragioni quelle di Ministro e di Sottosegretario (articolo 10), che alla periferia, nonchè con gli ufficiali generali e ammiragli preposti alle direzioni generali che amministrano il personale ufficiale; alle tre Commissioni partecipano poi, a prescindere dal grado rivestito, i capi di Corpo e di Servizio, limitatamente alla valutazione degli ufficiali appartenenti al rispettivo Corpo o Servizio.

Nell'originario testo era previsto che delle Commissioni superiori facessero parte anche gli ufficiali generali e ammiragli designati per il comando di armata, terrestre, aerea e navale; tali membri vennero peraltro eliminati dal Senato in relazione alla soppressione delle norme concernenti il conferimento della carica di designato di armata, di cui in seguito si dirà. Il Senato, inoltre, allo scopo di una maggiore serietà e imparzialità dei giudizi di avanzamento, ritenne di modificare la composizione delle Commissioni superiori dell'Esercito e dell'Aeronautica nel senso di chiamare a far parte, rispettivamente, come ora indicato, *tutti* i generali di corpo d'armata preposti a comandi costituiti per grandi unità complesse o comandanti di corpo d'armata o comandanti militari territoriali, e *tutti* i generali di squdra aerea preposti a comandi di grandi unità o a comandi territoriali, anzichè, rispettivamente, i quattro generali di corpo d'armata comandanti territoriali più anziani e i tre generali di squadra più anziani preposti ai suddetti comandi, come portato dall'originario testo governativo.

Criteri altresì analoghi sono stati seguìti nella determinazione della competenza delle Commissioni superiori, le quali esprimono i giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi il grado di tenente colonnello o corrispondente e gradi superiori.

Presentano, per contro, varianti la composizione e la competenza delle tre Commissioni ordinarie.

La Commissione ordinaria dell'Esercito, la cui istituzione viene prevista per la prima volta nel disegno di legge all'esame in dipendenza della riconosciuta necessità di ottenere uniformità di giudizi per taluni gradi (capitani, esclusi quelli di complemento, e maggiori), per i quali sinora si sono pronunciati soltanto i superiori gerarchici, è composta di due soli membri di diritto, di cui l'uno, il generale di corpo d'armata vice presidente della Sezione Esercito del Consiglio superiore delle Forze armate (introdotto dal Senato, per maggior garanzia) funziona da presidente della Commissione stessa, e per il resto di ufficiali designati dal Ministro (ampliati nel numero dal Senato), in quanto, essendo molto numerosi i giudizi annualmente devoluti alla Commissione, si rende necessario destinarvi ufficiali che meno abbiano impegni per altri impieghi di servizio.

Diversa, invece, è la situazione delle altre due Forze armate, nelle quali, pur essendo la competenza delle Commissioni ordinarie estesa, a differenza che per l'Esercito, ai tenenti e sottotenenti e ufficiali di grado corrispondente, il minor numero di valutazioni annuali da effettuare consente, di massima, la destinazione alle Commissioni degli ufficiali in ragione della carica rivestita, analogamente a quanto disposto per le Commissioni superiori.

Le cennate varianti, peraltro, non incidono in alcun modo sulla valutazione degli ufficiali dal punto di vista tecnico, poichè la composizione delle Commissioni è stata studiata in modo da assicurare sempre, per ciascuna Forza armata, la partecipazione di un ufficiale generale o superiore dell'arma, corpo o servizio cui appartiene l'ufficiale da valutare.

L'ultimo articolo del capo secondo (articolo 17) riguarda la valutazione dei tenenti e dei sottotenenti dell'Esercito, nonchè dei capitani di complemento della stessa Forza armata, valutazione che viene devoluta, a differenza che per la Marina e l'Aeronautica, ai superiori gerarchici, essendo poco agevole da un punto di vista meramente pratico, dato l'elevato numero di ufficiali dei detti gradi da valutare annualmente, accentrare anche tali giudizi presso la Commissione ordinaria.

Nel capo quarto (articoli da 18 a 27) vengono dettate le disposizioni fondamentali per la valutazione ai fini dell'avanzamento.

Viene in primo luogo stabilito (articodo 18) che l'ufficiale, per essere valutato per l'avanzamento, deve trovarsi compreso in apposite aliquote di ruolo determinate dal Ministro. Le particolari disposizioni per gli ufficiali in servizio permanente effettivo e per gli ufficiali delle categorie in congedo preciseranno, nel prosieguo della legge, in qual modo le predette aliquote sono determinate onde portare annualmente o periodicamente a valutazione, per ciascun ruolo e grado, a seconda che si tratti di ufficiali in servizio permanente effettivo o del congedo, un numero prestabilito di ufficiali ed assicurare in tal modo, come accennato nella premessa della presente relazione, per il servizio permanente effetivo un ritmo

di avanzamento costante e proporzionato alla consistenza dei ruoli, per il congedo avanzamenti commisurati alle prevedibili esigenze dell'inquadramento dei reparti ai fini della mobilitazione.

Seguono quindi disposizioni (articoli 19 e 20) intese a stabilire le cause di non valutazione e le cause di sospensione della valutazione.

Fra le cause di non valutazione sono elencate il procedimento penale o disciplinare, la sospensione dall'impiego, che attiene all'ufficiale in servizio permanente, e la sospensione dalle funzioni del grado, che attiene all'ufficiale delle categorie in congedo, nonchè l'aspettativa per qualsiasi motivo. Per quanto concerne quest'ultima posizione dell'ufficiale, la norma va considerata in relazione alle prescrizioni del disegno di legge sullo stato degli ufficiali (articolo 25), per le quali l'ufficiale in aspettativa per riduzione di quadri o per motivi privati deve essere richiamato in servizio, a meno che non rinunci all'avanzamento, allorchè sia compreso nelle aliquote di ruolo per la valutazione o debba frequentare corsi, compiere esperimenti, o sostenere esami ai fini dell'avanzamento.

L'ipotesi della sospensione della valutazione è prevista per il caso — eccezionale — in cui le autorità siano costrette a sospendere il giudizio per mancanza di sicuri elementi di valutazione.

Il successivo articolo 21 indica i documenti dai quali le Commissioni di valutazione e i superiori gerarchici debbono trarre gli elementi per esprimere i giudizi sull'avanzamento e conferisce poi alle Commissioni la facoltà di interpellare qualunque superiore in grado, che sia in servizio permanente, dell'ufficiale sottoposto a valutazione.

L'ultimo comma dell'articolo dispone che il superiore gerarchico, quando sia chiamato ad esprimere giudizi sull'avanzamento, interpelli i superiori dell'ufficiale e ciò affinchè sia a lui nota l'opinione che dell'ufficiale medesimo abbiano i superiori stessi. Tale procedura, diversa rispetto a quella prevista per le valutazioni devolute alle Commissioni, è stata consigliata dal fatto che, mentre le Commissioni giudicano collegialmente, il superiore gerarchico è chiamato a pronunciare da solo un giudizio decisivo.

La precisa indicazione delle fonti da cui debbono essere attinti gli elementi di giudizio consente di realizzare l'uniformità di metodo anche nel campo, fondamentale, delle valutazioni.

Solo per gli ufficiali delle capitanerie di porto di grado non inferiore a capitano è prevista la consultazione, oltre che dei normali documenti indicati nell'articolo 21, di uno speciale rapporto redatto nei loro confronti dal Ministero della marina mercantile per quanto attiene alle prestazioni da essi rese in servizi d'istituto di competenza di detto Ministero. La particolare norma — contenuta nell'articolo 76 del disegno di legge — va posta in relazione al precetto sancito dall'articolo 3, terzo comma, del decreto legislativo 31 marzo 1947, n. 398, in base al quale i provvedimenti concernenti le promozioni degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto sono adottati di concerto con il Ministro della marina mercantile.

Altro argomento per il quale sono state dettate norme comuni per gli ufficiali delle tre Forze armate è quello, trattato dagli articoli 22, 23 e 24 del disegno di legge, concernente le modalità di dettaglio per la pronuncia dei giudizi sull'avanzamento ad opera delle Commissioni, sia che si tratti di avanzamento ad anzianità, sia che si tratti di avanzamento a scelta.

Profonde sono in materia le differenze esistenti nella vigente legislazione.

Nell'Esercito, ove l'avanzamento ha attualmente luogo per tutti i gradi ad anzianità, la valutazione mediante punteggio viene effettuata dalla sola commissione centrale (i superiori gerarchici si pronunciano dichiarando se l'ufficiale è prescelto o non per l'avanzamento), ma il punto di merito, che è attribuito previa valutazione complessiva di tutti i precedenti di carriera dell'ufficiale, ha il solo scopo di stabilire se l'ufficiale sia prescelto o non prescelto per l'avanzamento, talchè l'ufficiale che abbia riportato il punto minimo per essere dichiarato prescelto è senz'altro promosso a suo turno.

In Marina le Commissioni di avanzamento, dopo aver accertato l'idoneità dell'ufficiale al l'avanzamento, attribuiscono un punto di merito ai fini della graduatoria occorrente per la

formazione dei quadri di avanzamento, nei casi in cui questo ha luogo a scelta comparativa o per concorso; l'ordine della graduatoria, negli avanzamenti a scelta comparativa, influisce sulle possibilità dell'ufficiale di conseguire la promozione.

In Aeronautica, sia nelle valutazioni per l'avanzamento ad anzianità, sia nelle valutazioni per l'avanzamento a scelta, sia infine nelle valutazioni per l'avanzamento a scelta assoluta — nelle quali ultime la Commissione, dopo aver accertato la idoneità dell'ufficiale, ne determina l'ordine di promovibilità — non è prescritta l'attribuzione di punto di merito.

Il sistema codificato nel disegno di legge, mentre unifica e nello sesso tempo semplifica i criteri di valutazione, offre una guida sicura agli alti ufficiali cui è devoluto il compito delle valutazioni, assicura, ove si tratti di scelta, la selezione dei migliori, e nello stesso tempo rende garante l'ufficiale della obbiettività e della uniformità dei giudizi.

Il giudizio sull'avanzamento ad anzianità è pronunciato dalle Commissioni sulla base dei servizi resi dall'ufficiale durante la carriera, mediante dichiarazione di idoneità o non idoneità all'avanzamento (articolo 22).

Il procedimento per il giudizio sull'avanzamento a scelta, si scinde, invece, in due fasi (articolo 23), in considerazione del fatto che, essendo limitato il numero delle promozioni da conferire a scelta e non potendo perciò avanzare tutti gli ufficiali idonei a disimpegnare le funzioni del grado superiore ma solo la parte più eletta di essi, si rende necessario selezionare prima gli idonei dai non idonei ed operare poi la selezione fra gli idonei.

Nella prima fase si procede perciò all'accertamento della idoneità dell'ufficiale sulla base di una valutazione complessiva dei suoi precedenti di carriera. Il procedimento è analogo a quello dei giudizi per l'avanzamento ad anzianità, ma con la differenza che nella scelta si esige, in ragione della maggiore severità del giudizio, un numero di voti favorevoli superiore a quello richiesto per l'avanzamento di anzianità (due terzi dei voti favorevoli, anzichè la metà più uno).

Nella seconda fase, poi, si procede alla graduazione degli idonei mediante l'attribuzione a ciascuno di essi di un punto di merito da uno a trenta.

Le norme particolari per l'assegnazione del punto di merito sono stabilite dal successivo articolo 24.

Per gli ufficiali che rivestono grado non superiore à quello di colonnello o corrispondente, viene stabilito che il punto di merito è la risultante di particolari punteggi assegnati all'ufficiale in relazione ai requisiti indicati nell'articolo 1 convenientemente raggruppati; si opera così una valutazione analitica dei requisiti dell'ufficiale attraverso la quale è possibile accertare in quale misura egli possieda le doti personali e le qualità professionali necessarie per avanzare di grado, in confronto dei colleghi sottoposti alla medesima valutazione.

Per gli ufficiali generali non si è ritenuto, per contro, di seguire, per l'assegnazione del punto di merito, il sistema della valutazione analitica adottato per gli ufficiali degli altri gradi.

Si tratta, invero, di ufficiali che, per essere pervenuti quasi al vertice della gerarchia, sono stati sottoposti a vagli molteplici in sede di avanzamento anche dopo essere stati sperimentati in incarichi di alto comando, e per i quali, quindi, l'accertamento analitico delle doti personali e delle qualità professionali è stato varie volte operato lungo il corso della carriera.

Una valutazione di dettaglio, del resto, non sembra che si concilii con l'alto rango degli ufficiali generali e ammiragli ai fini della pronuncia di un giudizio che non può non tenere anche conto della personalità dell'ufficiale.

Le Commissioni quindi valuteranno nel loro insieme gli elementi che la legge pone a base dei giudizi di avanzamento a scelta ed attribuiranno all'uficiale generale o ammiraglio il punto di merito senza procedere, come per gli altri ufficiali, a preliminari assegnazioni di punti parziali, riferite a gruppi di particolari requisiti.

Seguono quindi (articolo 25) disposizioni concernenti l'approvazione, da parte del Ministro, degli elenchi degli idonei e dei non idonei e delle graduatorie di merito, previo esercizio della facoltà di apportare, negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie, le esclusioni

che ritenga giuste e necessarie; nello stesso articolo, inoltre, viene data la nozione, ad ogni effetto di legge, dell'ufficiale idoneo e dell'ufficiale non idoneo all'avanzamento.

Anche per l'argomento di cui al citato articolo 25 è stato adottato un criterio comune.

Secondo la vigente legislazione, per l'Esercito il Ministro interviene, con pienezza di poteri, in tutti i giudizi di avanzamento pronunciati dalla Commissione centrale (tenenti colonnelli e gradi superiori); per la Marina interviene egualmente in tutti i giudizi pronunciati dalle Commissioni (e cioè per l'avanzamento degli ufficiali di ogni grado) con l'unica limitazione di non poter dichiarare idoneo un ufficiale giudicato non idoneo dalle predette Commissioni, ma con l'aggiunta del potere di decisione dei ricorsi presentati dagli ufficiali in materia di avanzamento; per l'Aeronautica, infine, il Ministro ha facoltà di effettuare spostamenti nella graduatoria relativa allo avanzamento a scelta assoluta (tenenti colonnelli e gradi superiori) e interviene altresì col suo giudizio decisivo nei casi di discrepanza di giudizio fra le varie autorità giudicatrici (superiori gerarchici e Commissione superiore).

In tale varietà di regolamentazione, nell'originario testo governativo si era creduto di seguire il criterio vigente per l'Esercito, l'intervento cioè del Ministro in tutti i giudizi pronunciati da Commissioni (in concreto, per l'avanzamento degli ufficiali di tutti i gradi della Marina e dell'Aeronautica e degli ufficiali aventi grado da capitano in su, esclusi i capitani di complemento, per l'Esercito), e ciò essendosi ritenuto che un potere in materia così delicata risulti meglio esercitato, nell'interesse della giustizia e quindi della stessa Amministrazione e degli ufficiali, quando sia ripartito tra più organi responsabili. Tale criterio, del resto era adottato per l'Esercito sin dal 1933 (testo unico 8 maggio 1933, n. 651) e trovava precedenti per la Marina nel regio decreto 4 settembre 1898, n. 444. Senonchè la precedente assemblea del Senato, in considerazione della natura squisitamente tecnica dei giudizi di avanzamento, ritenne che i poteri del Ministro in materia andassero ristretti a quelli strettamente inerenti alla responsabilità che a costui incombe di fronte al Parlamento per la migliore efficienza delle Forze armate, attribuendo così al Ministro il solo potere di dichiarare non idoneo l'ufficiale dichiarato idoneo dalle Commissioni. Il Governo, fedele alla direttiva assunta e in relazione anche alla delicatezza della materia, riproponе l'articolo nel testo come sopra emendato dal Senato.

Negli ultimi due articoli del capo — 26 e 27 — vengono dettate norme per la pronuncia dei giudizi ad opera dei superiori gerarchici (solo per i tenenti e i sottotenenti nonchè per i capitani di complemento dell'Esercito) e, infine, per la esclusione definitiva dall'avanzamento — salve le particolari disposizioni per gli ufficiali subalterni contenute nel prosieguo della legge — degli ufficiali non idonei all'avanzamento.

Il capo quinto (articoli 28, 29 e 30) tratta dei quadri di avanzamento.

Dell'articolo 28 non richiedono particolare illustrazione le disposizioni concernenti le modalità per l'iscrizione degli ufficiali nei quadri per l'avanzamento ad anzianità; quelle relative all'iscrizione degli ufficiali nei quadri per l'avanzamento a scelta saranno illustrate nella più opportuna sede.

Nell'articolo 29, in relazione all'esistenza di ruoli e gradi per i quali, giusta quanto indicato nelle tabelle numero 1, 2 e 3 allegate al disegno di legge, le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni (ad esempio per i gradi elevati dei servizi) si prevede che, pur effettuandosi annualmente in detti gradi le valutazioni, il quadro è formato solo se nel corso dell'anno si verifichi vacanza nei gradi rispettivamente superiori; la norma ha lo scopo di consentire in ogni momento la promozione ai gradi più elevati dei cennati ruoli nei casi in cui si formino nei gradi stessi vacanze per cause accidentali, nonchè di far luogo, quando occorra, all'applicazione dell'articolo 45, terzo comma, del quale viene data più innanzi ragione.

L'articolo 30, poichè nell'avanzamento a scelta sono iscritti annualmente in quadro tanti ufficiali quante sono le promozioni da effettuare, detta norme per la sostituzione nel quadro di avanzamento degli ufficiali che ne siano tolti per una delle cause stabilite dalla legge, all'uopo prescrivendo che subentra nel

quadro l'ufficiale che seguiva nella graduatoria i pari grado iscritti nel quadro stesso.

Il capo sesto del titolo primo conclude la parte generale della legge, concernente gli ufficiali di carriera e gli ufficiali delle categorie in congedo. Esso (articoli da 31 a 34) detta norme intese a disciplinare l'ordine delle promozioni, che è quella della iscrizione nei quadri di avanzamento, la sospensione della promozione dell'ufficiale che, già iscritto in quadro, sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado o in aspettativa, o nei cui riguardi siano intervenuti fatti di notevole gravità, nonchè la cancellazione dell'ufficiale dal quadro di avanzamento quando egli abbia perduto uno dei requisiti previsti dalla legge (quelli indicati nell'articolo 1).

Le predette disposizioni, che non necessitano di particolare commento, riproducono nella sostanza norme già contenute nelle leggi vigenti.

## *TITOLO SECONDO*

## AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO

Il titolo secondo detta disposizioni comuni alle tre Forze armate per quanto attiene alle valutazioni, alle promozioni, alla ricostruzione delle carriere, all'avanzamento per meriti eccezionali e alla rinnovazione dei giudizi annuali e contempla poi, in tre distinti capi, le particolari disposizioni di avanzamento per gli ufficiali in servizio permanente effettivo di ciascuna Forza armata.

Il Capo primo del titolo reca norme concernenti le condizioni per la valutazione e disciplina le modalità per la determinazione delle aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare, delle quali il disegno di legge ha già fatto cenno nella norma di carattere generale contenuta nell'articolo 18.

È sentita esigenza per le tre Forze armate che l'ufficiale, appartenente a gradi per i quali, ai fini dell'addestramento professionale, si ritiene indispensabile l'esercizio del comando o delle cariche proprie dei servizi o la frequenza di corsi o il superamento di prove di esame ecc., non sia valutato per l'avanzamento se non abbia esercitato il comando o la carica o frequentato i corsi o superato le prove di esame. L'articolo 35 detta norme affinchè tale esigenza sia realizzata, rinviando a tabelle annesse al disegno di legge la indicazione dei gradi per i quali le cennate condizioni sono richieste e la specificazione delle condizioni stesse.

Ne consegue che gli ufficiali debbono essere destinati al comando, alla carica, a frequentare i corsi e a sostenere gli esami in modo che acquisiscano in tempo utile le condizioni per la valutazione. Che se tali condizioni non siano raggiunte dall'ufficiale tempestivamente, la sua valutazione sarà rinviata fino a quando egli le avrà conseguite, con diritto a ricostruzione della carriera ove il ritardo sia dovuto a giustificati motivi (articolo 49).

Peraltro, potendosi verificare il caso che l'interesse del servizio richieda, in relazione alle qualità dell'ufficiale e alle particolarità dell'impiego, di non affidare all'ufficiale stesso il comando o la carica o di rimuoverlo se già vi sia stato destinato, l'articolo 37, con disposizione di facile intuizione, prescrive che allorquando l'ufficiale entra in turno di valutazione è considerato non idoneo all'avanzamento. Attese le gravi conseguenze che la mancata assegnazione del comando o della carica e la rimozione da essi comportano, l'articolo circonda di opportune cautele l'adozione del provvedimento (decisione del Ministro preceduta dai pareri del capo di stato maggiore e della competente commissione di avanzamento).

Del pari, per evidenti ragioni, viene considerato non idoneo all'avanzamento, quando sia compreso nell'aliquota di ruolo per la valutazione, l'ufficiale che non abbia superato i corsi o gli esami prescritti o non vi sia stato ammesso o che vi abbia rinunciato (articolo 38).

Analogamente l'articolo 39 considera non idoneo all'avanzamento l'ufficiale che, essendo in condizione di essere valutato, rinunci all'avanzamento.

Si noti che, diversamente che nel passato, la rinuncia all'avanzamento non comporta la cessazione dal servizio permanente effettivo, rimanendo l'ufficiale — come il non idoneo — vincolato al rapporto d'impiego fino al limite

di età del grado rivestito. Ciò, peraltro, non toglie che l'ufficiale possa avvalersi della disposizione di cui all'articolo 43 del disegno di legge sullo stato degli ufficiali, nel qual caso conseguirà il trattamento economico previsto da detto disegno di legge per gli ufficiali che cessano dal servizio permanente a domanda.

L'articolo 36 si riferisce alla determinazione delle aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare.

Viene stabilito che nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità — ove non sono quindi previste promozioni fisse — le aliquote comprendono un numero di ufficiali calcolato in relazione alle vacanze annualmente prevedibili nel grado superiore.

Nei gradi, invece, in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, le aliquote comprendono, oltre gli ufficiali che nell'anno precedente sono stati dichiarati idonei, ma non hanno conseguito la promozione perchè graduati oltre il numero dei posti corrispondente al numero delle promozioni da effettuare, un'aliquota fissa di ufficiali non ancora valutati, indicata per ciascuna Forza armata, ed a seconda dei gradi, dalle tabelle annesse.

Come si è accennato nella parte generale della relazione, è questo uno dei cardini dell'avanzamento normalizzato, in quanto assicura che sia sempre costante, nell'avanzamento a scelta, il rapporto tra il numero degli ufficiali da ammettere ogni anno alla prima valutazione e il numero fisso delle promozioni da effettuare.

L'articolo prevede poi che siano esclusi dal novero degli ufficiali da valutare coloro per i quali la valutazione debba essere rinviata. Costoro si considerano « compresi », ai fini della futura eventuale ricostruzione della carriera, nell'aliquota, ma saranno poi « computati » nell'aliquota relativa alla prima valutazione cui sarà loro consentito di partecipare. Anche questa disposizione mira a normalizzare l'avanzamento, poichè, se l'esclusione dall'aliquota di ruolo di un certo numero di ufficiali non valutabili determinerà l'ingresso nell'aliquota di altrettanti ufficiali che avrebbero dovuto essere valutati con l'aliquota successiva, la situazione si ristabilirà quando gli ufficiali già esclusi potranno essere valutati; difatti, venendo essi « computati » nella nuova aliquota, escluderanno da questa un corrispondente numero di pari grado che, in conseguenza, saranno a loro volta valutati con l'aliquota nella quale avrebbero dovuto essere normalmente inclusi.

Lo stesso articolo 36 stabilisce infine che non sono più compresi nell'aliquota di ruolo i generali di divisione e gradi corrispondenti che, iscritti in quadro, non abbiano conseguito la promozione ai sensi del successivo articolo 40; ciò nella considerazione della opportunità che al massimo grado della gerarchia militare si pervenga in condizioni inalterate di prestigio, il che non si può affermare per il generale di divisione per il quale il Consiglio dei Ministri abbia già una volta deliberato di non far luogo a promozione. Che anzi l'originario testo governativo si ispirava in meteria a criteri di maggior rigore in quanto escludeva da nuova valutazione anche il generale di divisione e gradi corrispondenti che, giudicato idoneo, sebbene non iscritto in quadro fosse stato superato nella promozione da un pari grado meno anziano; tale criterio però non raccolse il favore del Senato che modificò la norma nel senso anzidetto.

Il capo secondo del titolo, dopo avere dettato norme relative alla promozione degli ufficiali iscritti in quadro e indicato le cause che determinano le vacanze organiche (articoli 40 a 42), prescrive che nei gradi in cui si avanza a scelta le promozioni sono effettuate in numero fisso annuale, da raggiungersi entro il 31 dicembre dell'anno (articolo 43).

Per il caso in cui le vacanze superino il numero delle promozioni fisse da effettuare, l'articolo 44 prescrive che le vacanze eccedenti sono rinviate all'anno successivo. Per l'ipotesi inversa — deficienza di vacanze — l'articolo 45 fissa i criteri e le modalità ai fini della formazione delle vacanze occorrenti.

Le disposizioni degli articoli 43, 44 e 45 si inquadrano nel criterio di ordine generale, di cui si è fatto cenno nella parte preliminare della presente relazione, di fare in modo cioè che l'avanzamento sia normalizzato attraverso promozioni annuali fisse.

Particolare commento merita l'articolo 45.

Giova ricordare che gli ufficiali, nei cui confronti si verica la necessità di abbandonare il ruolo del servizio permanente effettivo per-

chè destinati a formare vacanza, sono collocati a disposizione, posizione già contemplata per gli ufficiali della Marina e ora estesa dal disegno di legge sullo stato degli ufficiali, con sensibili miglioramenti, alle altre due Forze armate. In base all'articolo 20 del cennato disegno di legge, gli ufficiali a disposizione continuano ad essere provvisti di impiego, conservano gli interi assegni di attività di servizio, possono anche essere impiegati in incarichi riservati ai pari grado del servizio permanente effettivo, e permangono nella speciale posizione fino al limite di età del grado rivestito all'atto del collocamento a disposizione, se nel servizio permanente effettivo abbiano conseguito la idoneità all'avanzamento, ed egualmente fino al cennato limite di età, ma non oltre quattro anni, se nel servizio permanente effettivo siano stati non idonei all'avanzamento. A norma poi di altra disposizione contenuta nell'unito disegno di legge (articolo 98) gli ufficiali già idonei all'avanzamento nel servizio permanente effettivo possono conseguire promozione.

La estensione della posizione suddetta agli ufficiali dell'Esercito e dell'Aeronautica e i miglioramenti a detta posizione apportati costituiscono un evidente progresso rispetto alle precedenti leggi, in particolar modo per l'Esercito, i cui ufficiali tolti dai ruoli del servizio permanente effettivo per le necessità dell'avanzamento erano transitati nella riserva.

Nell'articolo 45, dunque, si pongono i criteri in base ai quali, ai fini della formazione delle vacanze, si provvede al collocamento a disposizione di ufficiali.

Per i gradi oltre i quali non si consegue avanzamento si è adottato il criterio di collocare a disposizione gli ufficiali che abbiano maggiore permanenza nel grado e, a parità di permanenza, età più elevata, nella considerazione che questi ufficiali più a lungo hanno goduto dei benefici del grado massimo della carriera e, generalmente, hanno raggiunto il massimo degli anni di servizio utili a pensione.

Criterio analogo si sarebbe potuto seguire per formare le vacanze nei gradi nei quali l'avanzamento ha luogo a scelta, ma, poichè avrebbe potuto con ciò recarsi danno ad ottimi ufficiali prossimi all'avanzamento, che anche l'Amministrazione ha tutto l'interesse di conservare nei ruoli fino a che possibile, si è preferito, per tali gradi, destinare al collocamento a disposizione per primi i non idonei all'avanzamento e poi, se necessario, gli idonei non iscritti in quadro, nell'ordine inverso della graduatoria di merito in tal modo, come il maggior merito opera ai fini delle promozioni il minor merito opera ai fini delle eliminazioni.

Ovviamente, la necessità di formare le vacanze si può determinare anche nei gradi in cui, avendo luogo l'avanzamento ad anzianità, non si formano graduatorie di merito e non può perciò trovare applicazione il criterio di cui innanzi si è fatto cenno. In tal caso, per consentire che si raggiunga il numero delle promozioni fisse stabilite per i gradi immediatamente inferiori, nei quali l'avanzamento ha luogo a scelta, il disegno di legge prevede che nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità le vacanze occorrenti si formino nel modo indicato ai commi quarto e quinto dell'articolo 45.

Un esempio varrà a meglio chiarire il contenuto di tali commi.

Nel grado di maggiore di fanteria dell'Esercito, in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità, occorrono annualmente 118 vacanze affinchè si possa procedere alle 118 promozioni a scelta previste per il grado di capitano.

Si supponga che cento vacanze si siano già formate in seguito a promozioni di maggiori al grado superiore o per altre cause. Per raggiungere il numero delle promozioni stabilite per il grado di capitano sarà dunque necessario formare altre diciotto vacanze nel grado di maggiore. Per il disposto del quarto comma dell'articolo 45 si provvede collocando prima a disposizione tenenti colonnelli non idonei all'avanzamento a scelta e promuovendo altrettanti maggiori; successivamente, collocando a disposizione maggiori non idonei all'avanzamento ad anzianità; nel caso non ve ne siano degli uni e degli altri, o siano in numero insufficiente a formare tutte le vacanze occorrenti, collocando a disposizione tenenti colonnelli idonei all'avanzamento, nell'ordine inverso della graduatoria di merito, e promuovendo al loro posto altrettanti maggiori.

Nel caso poi che, come si verifica in taluni ruoli (ad esempio quelli speciali della Marina e della Aeronautica), il grado di tenente co-

lonnello sia quello terminale della carriera, la formazione delle vacanze si ottiene collocando prima a disposizione i maggiori non idonei all'avanzamento, e successivamente i tenenti colonnelli che abbiano maggiore anzianità di grado e tra essi i più anziani di età, e promuovendo al posto di questi ultimi altrettanti maggiori.

Il caso riportato a titolo di esempio è quello che più frequentemente può ricorrere poichè in quasi tutti i ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo delle tre Forze armate nel grado di capitano si avanza a scelta e in quello di maggiore ad anzianità (eccezione il solo grado di maggiore del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, nel quale si avanza a scelta). Ma il criterio sancito dalla norma è applicabile, ad esempio, anche per la formazione delle vacanze nel grado di contrammiraglio e in alcuni gradi di maggior generale dei ruoli della Marina nei quali l'avanzamento ha luogo ad anzianità.

Ritornando all'esempio tipico si potrebbe domandare perchè i tenenti colonnelli non idonei all'avanzamento debbano essere collocati a disposizione prima dei maggiori non idonei e, quando non vi siano ufficiali dei suddetti gradi non idonei, perchè il tenente colonnello idoneo (quarto comma dell'articolo 45) o il tenente colonnello che abbia raggiunto il grado terminale del suo ruolo (quinto comma dell'articolo 45) debba essere collocato a disposizione con preferenza rispetto al maggiore idoneo all'avanzamento.

All'interrogativo si può agevolmente rispondere ricordando che il disegno di legge ha, tra le sue finalità, quella, di ordine generale, di consentire all'ufficiale la maggiore possibile permanenza nel servizio permanente effettivo, e l'altra, di ordine particolare, di consentire il raggiungimento del grado di tenente colonnello. Consegue che a parità di condizioni — ufficiali egualmente non idonei; ufficiali egualmente idonei — sia sempre da preferire, tra ufficiali di grado diverso, il collocamento a disposizione di quello di essi che abbia raggiunto il grado più elevato. È inoltre da rilevare che mentre è certa la promozione del maggiore idoneo, quando raggiunto dal suo turno, non è altrettanto certa la promozione del tenente colonnello idoneo non iscritto in quadro.

Il criterio risponde, altresì, all'interesse dell'Erario in quanto, man mano che si perviene ai gradi più elevati della gerarchia, diminuisce la distanza tra l'età dell'ufficiale entrato in aliquota di ruolo per la valutazione e il limite di età del suo grado, onde è più economico, in rapporto alla conseguente minor durata di permanenza a disposizione, prevedere il collocamento in tale posizione dell'ufficiale appartenente al grado più elevato.

Una norma particolare è inserita nell'ultimo comma dell'articolo 45, secondo la quale, quando le vacanze debbono essere formate nel grado di generale di divisione, o corrispondente, e in questo grado vi siano ufficiali non più valutabili perchè nei loro confronti il Consiglio dei Ministri abbia deliberato di non far luogo a promozione, detti ufficiali sono collocati a disposizione con precedenza rispetto ai colleghi idonei ma iscritti agli ultimi posti della graduatoria. La particolare disposizione è stata suggerita dalla considerazione che, quando si tratta di gradi così elevati come quello di generale di divisione, sia preferibile la eliminazione di colui che non gode più del necessario prestigio.

Il capo terzo, che comprende gli articoli dal 46 al 50, tratta degli effetti della cessazione delle cause per le quali l'ufficiale non potè a suo turno essere valutato o promosso e stabilisce se e in quali casi l'ufficiale abbia diritto ad essere valutato ed eventualmente promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata se avesse potuto conseguire la promozione a suo turno.

I criteri seguìti trovano riscontro in norme già acquisite alla legislazione vigente per le tre Forze armate e nell'elaborare il disegno di legge si è soltanto avuto cura di armonizzarli ai nuovi sistemi di avanzamento, con particolare riguardo alla finalità della normalizzazione dell'avanzamento.

Appare superfluo soffermarsi sulle norme che regolano gli effetti *ex tunc* dei giudizi di avanzamento ad anzianità favorevoli all'ufficiale.

Speciale menzione meritano invece le norme che disciplinano gli stessi effetti dei giudizi di avanzamento a scelta, nei quali — come si

è visto — si procede alla formazione di graduatorie di merito.

Per tali giudizi viene disposto — articoli da 46 al 49 — che l'ufficiale non è valutato con i pari grado appartenenti all'aliquota nella quale fu a suo tempo compreso ma non computato, bensì con i pari grado per i quali sarà formata la prima graduatoria successiva alla cessazione della causa impeditiva della valutazione o della promozione; ciò perchè la graduatoria con la quale a suo tempo l'ufficiale avrebbe dovuto essere valutato ha normalmente già spiegato i suoi effetti.

La posizione dell'ufficiale — che sia idoneo all'avanzamento — rispetto alla graduatoria originaria o a quelle che nel frattempo fossero state formate rimane però salvaguardata. Infatti, il punto attribuito all'ufficiale viene riferito in primo luogo alla graduatoria con la quale egli avrebbe dovuto ma non potè essere valutato; ciò per stabilire se l'ufficiale stesso risulti compreso, nella cennata graduatoria, nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da affettuare. In caso affermativo egli consegue la promozione con l'anzianità che gli sarebbe originariamente spettata. Ove ciò non accada, lo stesso procedimento si ripete nei confronti delle successive graduatorie fino a quella con la quale l'ufficiale è stato valutato.

Il sistema adottato è in armonia alla norma (articolo 36, comma terzo) per la quale è ammessa la possibilità di successive valutazioni nei riguardi dell'ufficiale riconosciuto idoneo all'avanzamento a scelta in prima valutazione ma che, per il posto conseguito nella graduatoria, non sia stato promosso.

Solo per il caso che il giudizio di avanzamento sia stato sospeso ai sensi dell'articolo 20, la valutazione viene riferita alla stessa graduatoria per la quale l'ufficiale avrebbe dovuto essere valutato se non fosse intervenuta la sospensiva (articolo 50); e ciò perchè, non potendo la sospensione durare oltre un anno, la predetta graduatoria non ha ancora spiegato tutti i suoi effetti.

L'eventuale promozione spettante all'ufficiale con effetto *ex tunc* è computata, al fine di non turbare il ritmo degli avanzamenti, nel numero delle promozioni da effettuare nell'anno sucessivo a quello in cui è di fatto avvenuta la valutazione; nel caso previsto dall'articolo 50 la promozione sarà computata in quelle dell'anno successivo solo se sia stato già raggiunto il numero delle promozioni dell'anno in corso.

Il capo quarto (articolo 51) prevede il caso della rinnovazione dei giudizi di avanzamento a scelta che siano stati annullati d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Fermo restando anche in questi casi il principio che non si addiviene alla rinnovazione della graduatoria formata in sede della valutazione annullata e che l'ufficiale è valutato in occasione della prima graduatoria successiva all'atto che dispone l'annullamento, gli effetti eventualmente favorevoli del nuovo giudizio vengono regolati allo stesso modo di quanto stabilito nel capo terzo per le valutazioni effettuate con ritardo.

Il Capo quinto (articoli 52 e 53) si occupa dello avanzamento per meriti eccezionali, che trova riscontro nella vigente legislazione soltanto per gli ufficiali della Marina e dell'Aeronautica.

Tale forma di avanzamento, per la quale si prescinde dall'ordine di anzianità nel ruolo, è riservata a elementi che abbiano reso eccezionali servizi alle Forze armate e dimostrato di possedere qualità di alto rilievo (articolo 52, primo comma).

Il disegno di legge, ad evitare eccessivi abbreviamenti di permanenza nel grado e, nello stesso tempo, per far sì che la speciale promozione sia conferita dopo che l'ufficiale abbia dato prova di sè anche nell'esercizio delle attribuzioni pertinenti al suo grado, prevede (articolo 52, comma secondo) che per essere proposto per l'avanzamento per meriti eccezionali l'ufficiale debba essere compreso nella prima metà del ruolo del proprio grado e aver compiuto i prescritti periodi di comando o di attribuzioni specifiche.

A conferma poi del carattere di assoluta eccezionalità di questa forma di avanzamento, lo stesso secondo comma dell'articolo 52 prescrive che durante il corso della carriera l'ufficiale non può conseguire più di una promozione per meriti eccezionali, e il secondo comma del successivo articolo 53 dispone che il

Ministro può decidere sull'accoglimento della proposta solo in caso di unanime parere favorevole della Commissione superiore di avanzamento. Questa, come si è visto all'articolo 10, si pronuncia con votazione segreta, giusta apposito emendamento introdotto dal Senato per ottenere che i membri della Commissione non siano in alcun modo influenzati nell'emettere il loro giudizio.

L'articolo 53 detta, sull'argomento, anche norme di procedura. Tra esse ha rilievo la disposizione in virtù della quale l'ufficiale che sia riconosciuto dal Ministro meritevole dell'avanzamento per meriti accezionali è iscritto al primo posto del quadro di avanzamento che sia formato dopo la decisione del Ministro. Tale norma, attraverso la quale l'ufficiale verrà in sostanza ad essere promosso con la prima vacanza che si formerà nel grado superiore durante l'anno successivo alla data della decisione del Ministro, tende a far sì che non siano turbate le aspettative di avanzamento degli ufficiali iscritti nel quadro in vigore alla predetta data.

I capi che seguono — sesto, settimo e ottavo — recano norme di dettaglio per l'avanzamento in particolare degli ufficiali in servizio permanente effettivo, rispettivamente, dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. Si tratta di disposizioni che in parte riflettono argomenti comuni alle tre Forze armate, disciplinati peraltro separatamente dal disegno di legge per comodità di consultazione e di applicazione, e in parte contemplano istituti che, adottati in funzione delle caratteristiche ed esigenze proprie a una sola Forza armata, tendono pur sempre al fine di consentire ad essa di raggiungere la normalizzazione dell'avanzamento secondo i criteri direttivi comuni fissati dal disegno di legge.

Nell'articolo 54, interessante l'Esercito, si indicano le caratteristiche degli impieghi in cui si può compiere il periodo di comando o di attribuzioni specifiche.

Le tabelle annesse al disegno di legge indicano, in relazione ai vari ruoli e gradi, gli impieghi che normalmente hanno le caratteristiche fissate dal detto articolo; tuttavia, poichè le stesse tabelle, in dipendenza di quanto disposto nel secondo comma dell'articolo 35, prevedono il compimento dei periodi di comando o di attribuzioni specifiche anche in incarichi equipollenti a quelli da esse indicati, da determinarsi con provvedimento del Presidente della Repubblica, la norma dell'articolo 54 tende allo scopo di dare un criterio direttivo, costante ed uniforme, ai fini della determinazione delle equipollenze.

Si vuole così evitare che impieghi non aventi le necessarie caratteristiche possano essere riconosciuti validi ai fini del compimento del periodo di comando o di attribuzioni specifiche.

In parallelo gli articoli 70, 71 e 72 per la Marina e l'articolo 87 per l'Aeronautica provvedono a determinare le caratteristiche dell'imbarco, del comando e delle attribuzioni specifiche ai fini del compimento dei periodi relativi, prescritti ai fini dell'avanzamento.

Gli articoli 55 per l'Esercito, 74 per la Marina e 88 per l'Aeronautica sanciscono il precetto secondo il quale l'ufficiale che non superi i corsi, gli esperimenti, gli esami prescritti ai fini dell'avanzamento, non è ammesso a ripeterli. È fatta eccezione per il tenente dell'Esercito (articolo 60, quarto comma) e per il sottotenente dell'Aeronautica (articolo 95, quarto comma), i quali sono ammessi a ripetere per una sola volta i corsi per essi rispettivamente previsti.

Gli articoli 56, 75 e 89 indicano, rispettivamente per le tre Forze armate, fino a quale grado si consegue avanzamento in ciascuno dei ruoli indicati dagli articoli 6, 7 e 8; si tratta di una elencazione dei gradi terminali di ciascun ruolo che non richiede particolare illustrazione. È peraltro da rilevare che negli articoli 56 e 89 furono introdotte dal Senato, e vengono ora riprodotte, alcune varianti conseguenti a disposizioni innovative contenute nella legge 24 dicembre 1951, n. 1638 e 5 luglio 1952, n. 989.

Seguono, in ciascun capo, le disposizioni concernenti le forme di avanzamento nei singoli ruoli e gradi di ciascuna Forza armata.

Nell'Esercito (articoli 57, 58, 59, 60 e 61) avanzano ad anzianità i maggiori, i tenenti e i sottotenenti di tutti i ruoli, nonchè i capitani dei servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione; avanzano a scelta i generali di divisione, i generali di brigata e i maggiori generali, i colonnelli, i tenenti colonnelli e i capitani, esclusi, fra questi ultimi, quelli dei

servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione.

Nella Marina (articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82 e 85) avanzano ad anzianità i contrammiragli e i maggiori generali dei corpi del Genio navale e delle armi navali, i capitani di corvetta e i maggiori di tutti i ruoli, i sottotenenti di vascello e i tenenti, esclusi quelli del Corpo equipaggi militari marittimi, e infine i guardiamarina e i sottotenenti; avanzano a scelta gli ammiragli di divisione e i tenenti generali dei Corpi del genio navale e delle armi navali, i maggiori generali medici, del Corpo di commissariato e delle capitanerie di porto, i capitani di vascello e i colonnelli, i capitani di fregata e i tenenti colonnelli, i tenenti di vascello e i capitani e infine i tenenti del Corpo equipaggi militari marittimi.

Nell'Aeronautica (articoli 90, 91, 92, 93 e 94) avanzano ad anzianità i maggiori, eccettuati quelli del ruolo naviganti normale, i tenenti e i sottotenenti; avanzano a scelta i generali di divisione aerea, i tenenti generali del Corpo del genio aeronautico, i generali di brigata aerea e i maggiori generali, i colonnelli e i tenenti colonnelli, i maggiori del ruolo naviganti normale e i capitani.

Dalla esposizione che precede si rileva che fino al grado di capitano (fatta eccezione per il Corpo equipaggi militari marittimi) si avanza nelle tre Forze armate ad anzianità, e ciò perchè si vuole che a tale grado acceda la quasi totalità di coloro che intraprendono la carriera delle armi.

Nel grado di capitano ha luogo, per quasi tutti i ruoli delle tre Forze armate, la prima selezione degli ufficiali e per tale grado, quindi, si dispone che l'avanzamento non solo si effettui mediante scelta, ma che le promozioni siano conferite nell'ordine di merito risultante dalla graduatoria.

La seconda selezione ha luogo, in tutti i ruoli delle tre Forze armate, nel grado di tenente colonnello mediante procedimento di scelta. Nel grado di maggiore si avanza ad anzianità, per rendere possibile il raggiungimento della finalità, cui si è accennato nella parte introduttiva della presente relazione, di far normalmente pervenire al grado di tenente colonnello gli ufficiali che abbiano superato la prima barriera nel grado di capitano.

Per i soli ufficiali del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica si prevede tuttavia che la seconda selezione, mediante scelta, venga effettuata nel grado di maggiore, in relazione ai moderni mezzi tecnici di quest'Arma il cui impiego richiede ufficiali superiori particolarmente idonei e, al tempo stesso, di età ancor giovane.

Nella quasi totalità dei gradi ulteriori delle tre Forze armate si avanza per selezioni successive effettuate attraverso il procedimento della scelta; si intende con ciò consentire che ai gradi più elevati e di maggiore responsabilità, la cui consistenza organica diminuisce man mano che si ascende verso il vertice della gerarchia, accedano gli elementi migliori.

Solo per i contrammiragli e per i maggiori generali dei Corpi del genio navale e delle armi navali è previsto (articolo 78) che l'avanzamento abbia luogo ad anzianità; il motivo di tale diversa regolamentazione nei confronti dei corrispondenti gradi delle altre due Forze armate va ricercato, oltre che nel fatto che gli ufficiali dei cennati gradi sono impiegati in attribuzioni non sensibilmente diverse da quelle devolute agli ufficiali dei gradi rispettivamente superiori, anche nella quasi parità della consistenza organica dei gradi di contrammiraglio e di ammiraglio di divisione e gradi corrispondenti del genio e delle armi navali.

Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta l'iscrizione in quadro di avanzamento, e conseguentemente la promozione, può avvenire, per coloro che nella graduatoria di merito sono compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare, nell'ordine di iscrizione nella graduatoria predetta o nell'ordine in cui gli ufficiali risultano iscritti nei rispettivi ruoli di anzianità (articolo 28, terzo comma).

Si è visto che il criterio dell'iscrizione in quadro di avanzamento a scelta nell'ordine della graduatoria di merito è adottato per la quasi totalità dei capitani e ufficiali di grado corrispondente delle tre Forze armate. Tale criterio sin nell'originario testo governativo si è seguìto anche per i tenenti colonnelli del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica in relazione alla necessità di questa Forza armata, già esposta a proposito dell'avanzamento dei maggiori dello stesso ruolo, di di-

sporre nel ruolo in parola di ufficiali superiori particolarmente idonei e, al tempo stesso, in giovane età. Per i tenenti colonnelli invece degli altri ruoli dell'Aeronautica nonchè di tutti i ruoli delle altre Forze armate era prevista l'iscrizione nel quadro di avanzamento a scelta nell'ordine di anzianità. Senonchè il Senato ha ritenuto che il sistema dell'iscrizione in quadro dell'ordine della graduatoria di merito dovesse adottarsi anche per i tenenti colonnelli delle Armi dell'Esercito e pei capitani di fregata del ruolo normale del Corpo di Stato Maggiore della Marina. Per quanto in particolare riguarda i primi il Senato così argomentò: « Il ricollocamento nell'ordine di ruolo dei tenenti colonnelli idonei all'avanzamento a scelta — criterio seguìto per il conferimento degli alti gradi — mal si adatta al grado di tenente colonnello nel quale, per gli ufficiali dell'Esercito, si può acquisire l'ultimo dei vantaggi di carriera. Difatti, la promozione nell'ordine del ruolo farebbe sì che l'ufficiale, il quale, per effetto del vantaggio avesse conseguito una più favorevole posizione di ruolo rispetto ad un pari grado non in possesso del titolo scolastico ma meglio dotato di virtù di comando, in occasione della promozione a colonnello consoliderebbe l'anzidetta favorevole posizione in confronto al cennato pari grado meno anziano meglio di lui classificato nella graduatoria. Allo scopo di non deludere le aspettative di coloro che, meno proclivi agli studi teorici attraverso i quali si conseguono i vantaggi di carriera, abbiano reso ottime prestazioni, in particolare nell'esercizio del comando, e di valorizzare il merito comunque esso si manifesti si ritiene di dover modificare l'articolo 57 nel senso che i tenenti colonnelli dell'Esercito idonei all'avanzamento a scelta sono iscritti in quadro nell'ordine della graduatoria di merito ». (Così la relazione della Commissione del Senato, che si riferisce in particolare ai tenenti colonnelli delle Armi, nella considerazione che l'istituto dei vantaggi di carriera assume maggior rilevanza per gli ufficiali delle armi rispetto a quelli dei servizi).

Nei riguardi dei capitani di fregata del ruolo normale del Corpo di Stato Maggiore, l'estensione anche ad essi del cennato criterio venne operata dal Senato oltre che per ragioni di uniformità anche in relazione alla soppressione di una particolare norma, di cui in seguito si dirà.

Per i tenenti colonnelli dei servizi dell'Esercito e degli altri ruoli della Marina e dell'Aeronautica nonchè per gli altri gradi nei quali l'avanzamento ha luogo a scelta resta invece il criterio di iscrivere in quadro di avanzamento gli ufficiali da promuovere nell'ordine in cui risultano dal ruolo di anzianità. Trattasi in sostanza di ufficiali di grado elevato i quali, passati attraverso il vaglio di successive selezioni, hanno fra di essi acquisito un ordine di anzianità relativa che non sarebbe giusto disconoscere neppure nelle promozioni a scelta. D'altra parte, turbare l'ordine di anzianità fra ufficiali di grado elevato, tutti riconosciuti nella medesima graduatoria meritevoli di essere promossi, se pure in base a punti di merito diversi, avrebbe potuto determinare inopportune diminuzioni di prestigio per coloro che fossero preceduti nella promozione da pari grado meno anziani.

Tra le disposizioni riflettenti le forme di avanzamento nei singoli ruoli e gradi di ciascuna Forza armata si sottolineano quelle, contenute negli articoli 60 e 61 per l'Esercito, negli articoli 82 e 85 per la Marina e negli articoli 93 e 94 per l'Aeronautica, secondo le quali gli ufficiali subalterni delle tre Forze armate che siano dichiarati una prima volta non idonei all'avanzamento sono ammessi, in deroga al disposto dell'articolo 27, ad una seconda valutazione.

Si sottolinea altresì che detti ufficiali, sempre in virtù delle cennate disposizioni, se dichiarati la seconda volta non idonei all'avanzamento, sono fatti cessare dal servizio permanente effettivo in deroga al nuovo principio per cui gli ufficiali non idonei all'avanzamento continuano a rimanere in servizio permanente effettivo fino al limite di età del grado rivestito.

Appare ovvia la ragione della prima delle cennate deroghe: si vuole consentire a ufficiali generalmente giovani la possibilità di ottenere, attraverso una ulteriore prova, che sia modificato il primo non favorevole giudizio.

La seconda deroga trae motivo dalla considerazione che l'ufficiale rivelatosi inadatto alla vita militare può, essendo in età ancor giovane, rivolgersi ad altri campi di attività nella

vita civile. Solo per i subalterni del Corpo equipaggi militari marittimi, dichiarati non idonei in seconda valutazione, non viene prevista (articoli 82 e 85) la cessazione dal servizio permanente effettivo; e ciò perchè, provenendo detti ufficiali dalle categorie dei sottufficiali, i gradi di sottotenente e tenente non costituiscono in effetti per essi gradi iniziali della carriera.

Le cennate considerazioni spiegano anche perchè viene previsto (articoli 60, ultimo comma, e 62 per l'Esercito; articoli 83 e 86 per la Marina; articoli 95 e 96 per l'Aeronautica) che gli ufficiali subalterni, che non superano i corsi e gli esami per essi prescritti ai fini dell'avanzamento o che non acquisiscano particolari titoli, siano fatti cessare dal servizio permanente effettivo. Peraltro ove detti ufficiali possano essere utilmente impiegati in altri ruoli, la cessazione dal servizio conseguirà solo al mancato loro trasferimento in detti ruoli.

Gli articoli 62 per l'Esercito, 84 per la Marina, 95 per l'Aeronautica dettano norme relative all'attribuzione di una nuova anzianità rispettivamente ai sottotenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e del servizio automobilistico che superano il corso di applicazione, ai sottotenenti di vascello e ai tenenti che superano il corso superiore o gli esami o che abbiano un congruo periodo di anzianità nel grado, ai sottotenenti del ruolo naviganti normale che superano il corso di perfezionamento. Si consente, in tal modo, agli ufficiali dei cennati gradi di conseguire una più favorevole sede di anzianità relativa, in corrispondenza delle migliori prove fornite al termine dei corsi o degli esami, e durante il servizio prestato, rispetto a quelle date al termine degli studi presso le Accademie.

Esaurita così la illustrazione delle norme particolari a ciascuna Forza armata le quali, come si è visto, se pure trattate sotto capi diversi per renderne più agevole la consultazione e l'applicazione, contemplano materia riconducibile, nei princìpi, sotto una disciplina sostanzialmente uguale, si passa a illustrare talune disposizioni per l'Esercito che non hanno riscontro nelle altre due Forze armate.

Le prime di tali disposizioni sono quelle contenute negli articoli 63, 64 e 65. Gli articoli 63 e 64 pongono speciali condizioni all'avanzamento degli ufficiali dei servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione per i quali si chiede che sia accertata, prima di valutarli ai fini dell'avanzamento, la idoneità a disimpegnare la carica inerente al grado superiore. Si tratta di un accertamento preliminare di natura essenzialmente tecnica, da cui può derivare una dichiarazione di inidoneità all'avanzamento preclusiva dell'ulteriore valutazione; l'accertamento viene effettuato da una Commissione composta con la partecipazione di elementi tecnici e che il Senato, al fine anche qui di garantire la maggiore obiettività dei giudizi, ha ritenuto dovesse essere costituita interamente da membri di diritto sostituendo così all'unico ufficiale generale designato dal Ministro, com'era nell'originario testo governativo, il generale di Corpo d'armata vice presidente della sezione Esercito del Consiglio superiore delle Forze armate. I citati articoli non innovano sostanzialmente rispetto alla legislazione attuale per l'avanzamento degli ufficiali dei cennati servizi.

Portata innovativa ha, invece, l'articolo 65, e la innovazione consiste in ciò che, mentre secondo l'attuale legge d'avanzamento gli ufficiali anzidetti, una volta trasferiti nei servizi tecnici col grado di capitano, vengono promossi, fino al grado di tenente colonnello, dopo i pari grado della medesima anzianità che li precedevano nel ruolo di provenienza, nel disegno di legge il loro avanzamento — sempre ad anzianità fino al grado di tenente colonnello — viene disciplinato con carattere di autonomia rispetto ai colleghi dei ruoli di provenienza; la valutazione ha luogo al compimento del periodo di sei anni di permanenza nel grado, senza che occorra determinare aliquote di ruolo, e la promozione al compimento del settimo anno.

Tale sistema risponde alle peculiari caratteristiche dei ruoli di detti servizi, che hanno un organico globale per i gradi di capitano, maggiore e tenente colonnello, e la diversità di criterio, rispetto al sistema di avanzamento degli ufficiali appartenenti agli altri ruoli, si giustifica col fatto che, essendo aperta agli ufficiali dei servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione la possibilità di pervenire, tutti, al grado di tenente colonnello, non si è rav-

visata la necessità di ricorrere al sistema dell'avanzamento a scelta. D'altro canto detti ufficiali vengono selezionati all'atto stesso in cui, col grado di capitano, transitano nei ruoli dei servizi tecnici, dato che la immissione in tali servizi è effettuata mediante concorso e dopo che gli ufficiali in parola abbiano superato appositi corsi.

Sempre per l'Esercito, altro istituto che non ha riscontro nelle altre due Forze armate, nè nel disegno di legge in esame, nè nelle norme di avanzamento attualmente per esse vigenti, è quello dei vantaggi di carriera, disciplinato negli articoli 66, 67, 68 e 69 e nella tabella n. 4 annessa al disegno di legge.

L'istituto dei vantaggi di carriera consiste in ciò che all'ufficiale, a partire dal tenente fino al tenente colonnello incluso, che si distingua nei corsi preparatori all'avanzamento o che si sottoponga volontariamente, con favorevoli risultati, a più severi studi professionali oppure acquisisca speciali titoli — corsi e titoli che sono indicati per ciascun ruolo e grado nella cennata tabella — viene concesso uno spostamento nel ruolo di anzianità per il quale egli perverrà alla valutazione ai fini dell'avanzamento con anticipo rispetto all'anno in cui sarebbe altrimenti entrato in turno di valutazione.

L'istituto ha quindi lo scopo di incitare l'ufficiale, che voglia migliorare le prospettive di carriera, ad approfondire con studi severi la sua preparazione professionale. Ma l'obiettivo che il disegno di legge, nel contemplarlo, si propone non è soltanto questo: si mira principalmente a far sì che ciascun grado annoveri un nucleo eletto di ufficiali, aventi età più giovane di quella media ritenuta compatibile con le esigenze d'impiego di quel grado, nucleo da cui possano essere tratti gli elementi da avviare verso il vertice della gerarchia nelle migliori condizioni di efficienza fisica e psichica.

Da un esame della tabella concernente l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito si può, infatti, agevolmente desumere che un ufficiale di arma combattente, il quale nominato sottotenente all'età di 21 anni seguisse, senza affrontare prove impegnative, il corso della carriera, perverrebbe alla valutazione per l'avanzamento al grado di maggiore dopo 18 anni e alla valutazione per l'avanzamento a colonnello dopo altri 12 anni; atteso poi che le promozioni si conseguono nell'anno successivo a quello della valutazione, e computando quindi altri due anni occorrenti, rispettivamente, per le promozioni ai gradi di maggiore e di colonnello, l'ufficiale di cui si tratta, entrato in carriera nelle più favorevoli condizioni di età, giungerebbe al grado di colonnello intorno al suo 53° anno di età, cioè senza alcuna prospettiva di ulteriore avanzamento, dato che il limite di età del grado di colonnello è di 56 anni e occorrono 5 anni prima che il colonnello entri in turno di valutazione per l'avanzamento al grado di generale di brigata.

Un andamento di carriera normale non potrebbe quindi condurre oltre il grado di colonnello; e poichè nell'esempio non si è tenuto conto di possibili ritardi di carriera dipendenti dal fatto che l'avanzamento da capitano a maggiore e da tenente colonnello a colonnello si consegue a scelta — per cui ben può accadere che l'ufficiale non venga promosso alla prima valutazione, eventualità questa frequente — si deve concludere che la massa degli ufficiali terminerà la carriera, per limiti di età, nel grado di tenente colonnello.

Tale stato di cose potrebbe essere corretto soltanto ad una condizione: che si accelerasse l'andamento delle carriere, riducendo le permanenze nei singoli gradi. Ma per attuare un tale rimedio occorrerebbe congruamente allargare gli organici dei gradi superiori e contemporaneamente restringere quelli dei gradi inferiori, atteso che, in caso diverso, il numero delle promozioni verrebbe a ridursi talmente da determinare un esodo fortissimo di ufficiali per limiti di età nel grado di capitano.

È evidente che un rimedio siffatto sarebbe in stridente contrasto con le esigenze organizzative dell'Esercito, al quale occorrono molti quadri inferiori; d'altra parte, non introducendo opportuni accorgimenti, si creerebbero condizioni tali di carriera da mettere in seria crisi le stesse possibilità del reclutamento.

Si impone, pertanto, l'assoluta necessità di un sistema che dia modo di alimentare annualmente il grado di tenente colonnello e i gradi successivi fino a quello massimo della gerarchia, destinati altrimenti ad un progressivo depauperamento, con ufficiali, ancora di

fresche energie fisiche e psichiche e di alta preparazione professionale.

A tale funzione adempiono i vantaggi di carriera previsti per gli ufficiali dell'Esercito, attraverso i quali è possibile avviare ufficiali relativamente giovani, professionalmente i meglio preparati, verso gli alti gradi della gerarchia. Il sistema dei vantaggi opera infatti in modo che il conseguimento di uno di essi porti l'ufficiale a valutazione per l'avanzamento con i pari grado compresi nell'aliquota che entrerà in valutazione l'anno prima di quella nella quale egli, senza il vantaggio, sarebbe stato altrimenti compreso e gli apre la prospettiva di terminare la carriera nel grado di colonnello; un secondo vantaggio e quindi un maggior corredo di studi, operando allo stesso modo, renderà possibile all'ufficiale di superare la barriera del limite di età di colonnello e gli dà quindi buone probabilità di pervenire al grado di generale di brigata; un terzo ed un quarto vantaggio, acquisiti via via nel corso della carriera — nei gradi da tenente a tenente colonnello — daranno agli ufficiali più meritevoli la possibilità di raggiungere gli alti gradi di generale di divisione e di generale di Corpo d'armata.

Si noti poi che il vantaggio viene concesso non attraverso il sistema dell'esame individuale, ma dopo che l'ufficiale sia stato severamente vagliato durante la frequenza di corsi di congrua durata in comparazione con i colleghi di grado; talchè si può avere l'assoluta certezza che il vantaggio non è concesso a chi sia stato favorito da una fortunata incidenza d'esame, bensì all'ufficiale che abbia dato sicura prova di emergere fra i colleghi.

Da quanto precede appare anche che la concessione dei vantaggi di carriera deve rispondere a tre condizioni essenziali perchè l'istituto possa raggiungere le finalità cui tende: la limitazione del numero degli ufficiali da avvantaggiare; la continuità della concessione dei vantaggi; la certezza che l'ufficiale consegua uno spostamento nel ruolo tale da farlo pervenire in turno di valutazione prima del tempo. La limitazione viene assicurata prevedendo (nella tabella n. 4) il numero massimo degli ufficiali che può essere ammesso a conseguire vantaggi; la continuità viene assicurata prevedendo che i vantaggi siano concessi in base a risultati di corsi che si svolgono tutti gli anni; la certezza dell'entità del vantaggio viene assicurata prevedendo anche l'ipotesi che l'ufficiale si trovi in turno normale di valutazione al momento in cui acquisisce il titolo e disciplinandola in modo che egli riceva il vantaggio — in proporzione più ridotta — se consegua e dopo che consegue il grado superiore.

Si noti, infine, che giusta il disposto dell'articolo 69, la concessione dei vantaggi di carriera è sospesa durante il tempo di guerra sia a causa delle difficoltà pratiche per lo svolgimento e la frequenza dei corsi, sia, e soprattutto, perchè gli ufficiali hanno in guerra la possibilità di affermarsi professionalmente e di concorrere, con le promozioni e gli avanzamenti per merito di guerra conferite ai migliori, alle finalità cui, per il tempo di pace, intende l'istituto dei vantaggi di carriera.

La necessità del ricorso ad un'analoga forma di acceleramento di carriera non si presenta invece per i ruoli similari delle altre due Forze armate.

Agli ufficiali del ruolo normale del Corpo di Stato Maggiore della Marina, dato il rapporto esistente fra gli organici dei gradi inferiori e gli organici dei gradi superiori, sono assicurate buone prospettive di pervenire al grado di capitano di vascello intorno ai 48 anni, se entrati in carriera a 21 anni (limite di età del grado di capitano di vascello, anni 55) ove si consideri, come si deduce dalla tabella di avanzamento della Marina, che gli ufficiali anzidetti entrano in valutazione per l'avanzamento a capitano di corvetta dopo 13 anni dalla nomina a guardiamarina e in valutazione per l'avanzamento a capitano di vascello dopo aver trascorso 11 anni nei gradi di capitano di corvetta e di capitano di fregata (nel calcolo, come per quello fatto per l'Esercito, si è tenuto conto di altri due anni per il conseguimento delle promozioni).

Comunque, per ottenere anche qui che ogni anno un certo numero di ufficiali pervenisse sicuramente ai gradi superiori nelle migliori condizioni di età e quindi di rendimento, il disegno di legge conteneva una norma (ex articolo 77) secondo la quale un'aliquota delle

promozioni annuali, nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, veniva riservata agli ufficiali idonei valutati per la prima volta per l'avanzamento e soltanto nel caso in cui il numero di detti ufficiali fosse stato inferiore a quello delle promozioni ad essi riservate, le promozioni residue avrebbero potuto essere attribuite agli ufficiali idonei non di prima valutazione. Senonchè tale norma non incontrava il favore del Senato, la cui 4ª Commissione rilevava: « ... la disposizione all'esame introduce nel sistema una nota discordante. Difatti, a differenza che per le altre due Forze armate, gli effetti della graduatoria di merito non si concreterebbero nel conferire le promozioni disponibili ai migliori ufficiali del gruppo valutato, siano essi di prima valutazione o siano stati già idonei (ma non promossi) negli anni precedenti, bensì nel preferire per la metà delle promozioni disponibili gli ufficiali valutati per la prima volta anche se il punteggio da costoro conseguito fosse inferiore a quello dei pari grado già idonei che siano nuovamente valutati. Ciò può portare alla conseguenza che, nello stesso gruppo di valutati, ufficiali particolarmente meritevoli siano sacrificati nei confronti di colleghi meno dotati, sol perchè non vengono per la prima volta all'esame delle Commissioni giudicatrici. La norma potrebbe determinare ripercussioni negative per quanto attiene all'avanzamento a scelta degli ufficiali della Marina ». Il Senato ravvisava, quindi, l'opportunità di sopprimere la norma in parola, a fronte della quale, peraltro, introduceva, come già si è detto, pei capitani di fregata del ruolo normale del Corpo di Stato Maggiore, al pari dei tenenti colonnelli delle armi dell'Esercito e dei tenenti colonnelli del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, il criterio dell'iscrizione in quadro di avanzamento nell'ordine della graduatoria di merito. Con ciò oltre a perseguire l'intento di rendere più omogenee le disposizioni di avanzamento nelle tre Forze armate, il Senato ha ritenuto si potesse in buona parte raggiungere lo scopo cui era diretta la norma soppressa, avuto anche riguardo al fatto che nella Marina l'esigenza di acceleramento di carriera si presenta in proporzioni assai più ridotte che per l'Esercito, data « la tradizionale omogeneità dei reclutamenti nella Marina, la più celere progressione della carriera in detta Forza armata, con conseguente livello medio delle età nei vari gradi bene appropriato all'impiego degli ufficiali di Marina ».

Quanto, infine, all'Aeronautica, la non ricorrenza per essa della necessità dell'introduzione di sistemi di acceleramenti di carriera pei ruoli di Armi combattenti è dimostrata dal fatto che gli ufficiali del ruolo naviganti normale, sempre partendo dal presupposto che conseguano la nomina a sottotenente all'età di 21 anni, possono raggiungere il grado di colonnello intorno ai 44 anni (12 anni per entrare in valutazione per l'avanzamento al grado di maggiore; 4 per tenente colonnello; 4 per colonnello; a cui sono da aggiungere 3 anni per il conseguimento delle tre promozioni), mentre i limiti di età per il grado di colonnello sono stabiliti in anni 54.

## *TITOLO TERZO*

## AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI A DISPOSIZIONE

Nell'originario testo governativo il titolo terzo, costituito di un solo articolo, dettava norme per il conferimento ai generali di Corpo d'armata e gradi corrispondenti della carica di designato per il comando di armata. Considerato peraltro che, in attuazione dell'intendimento più volte manifestato dal Parlamento di non far luogo alla creazione di ufficiali generali designati di armata, le leggi sugli attuali organici degli ufficiali delle tre Forze armate — 24 dicembre 1951, n. 1638, 5 luglio 1952, n. 989 e 18 dicembre 1952, n. 2386 — non fanno menzione di tale carica, il Senato ha ritenuto di dover sopprimere il titolo anzidetto. Pertanto il titolo quarto della precedente edizione, riguardante l'avanzamento degli ufficiali a disposizione, è diventato l'attuale titolo terzo.

Degli ufficiali a disposizione, e delle favorevoli possibilità loro offerte dall'unito disegno di legge e da quello sullo stato degli ufficiali, si è già avuto modo di far cenno nel corso della presente relazione.

Giusta gli articoli 98 e 99 del disegno di legge all'esame, gli ufficiali a disposizione possono, ove dichiarati idonei all'avanzamento nel servizio permanente effettivo, essere promossi ad anzianità, previa nuova valutazione, al grado superiore a quello col quale furono collocati a disposizione; non vengono per essi determinate aliquote di ruolo e la loro promozione ha luogo dopo che siano stati promossi i pari grado che li precedevano nel ruolo di provenienza e comunque non prima di un anno dal collocamento a disposizione.

La esclusione della possibilità di conseguire promozione per quelli di detti ufficiali che siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento nel servizio permanente effettivo è stata prevista in relazione a quanto disposto dall'articolo 27 del disegno di legge per gli ufficiali di tale ultima posizione, i quali, una volta dichiarati non idonei, non sono più valutati per l'avanzamento. Difatti, dato che gli ufficiali a disposizione possono, giusta la norma dell'articolo 20 del disegno di legge sullo stato degli ufficiali, essere impiegati anche in incarichi organicamente riservati ai pari grado in servizio permanente effettivo, sarebbe apparso illogico, ingiusto, e comunque non opportuno, promuovere nell'a disposizione, per poi impiegarlo negli incarichi del nuovo grado, un ufficiale già ritenuto non idoneo a tali incarichi nel servizio permanente effettivo.

La prescrizione, poi, secondo la quale gli ufficiali a disposizione non possono essere promossi prima di un anno dal loro collocamento nella speciale posizione è stata dettata dalla necessità di evitare, per quanto possibile, che l'ufficiale in servizio permanente effettivo, dichiarato idoneo a scelta ma non promosso perchè non compreso, nella graduatoria di merito, nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare, sia superato nell'avanzamento dal pari grado che, già di lui più anziano nel servizio permanente effettivo, sia stato però collocato a disposizione perchè di lui meno favorevolmente valutato. Si tende, in altri termini, a far sì che gli ufficiali a disposizione, se pur procedano di pari passo nell'avanzamento con i colleghi del servizio permanente effettivo, non siano addirittura avvantaggiati nei confronti di costoro.

## *TITOLO QUARTO*

## AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN AUSILIARIA, DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO E DEGLI UFFICIALI DELLA RISERVA

Nell'originario testo governativo era previsto che degli ufficiali delle categorie in congedo potessero, in tempo di pace, conseguire avanzamento soltanto gli appartenenti all'ausiliaria e al complemento, in quanto solo essi sono destinati in via normale ad integrare, quando necessario, i quadri del servizio permanente effettivo e ad essere utilizzati per le altre esigenze considerate dal disegno di legge all'esame e da quello sullo stato. Per gli ufficiali della riserva e della riserva di complemento si prevedevano promozioni esclusivamente in tempo di guerra e se richiamati in servizio.

Il Senato, in considerazione dei lunghi anni di lodevole servizio generalmente prestato dagli ufficiali della riserva nel servizio permanente, ritenne di ammettere anche in tempo di pace i predetti ufficiali all'avanzamento, limitatamente però al grado superiore a quello nel quale hanno cessato dal servizio permanente.

Il capo primo del titolo detta, quindi, norme comuni per gli ufficiali dell'ausiliaria, di complemento e della riserva delle tre Forze armate. Di tali norme meritano particolare illustrazione quelle contenute negli articoli 100, 101 e 104.

L'articolo 100 dispone che gli ufficiali di cui trattasi avanzano ad anzianità. Sono stati così unificati, per gli ufficiali delle tre categorie, i criteri di avanzamento previsti dalla vigente legislazione, secondo i quali, mentre nell'Esercito si avanza soltanto ad anzianità, nella Marina si avanza, oltre che ad anzianità, anche per meriti eccezionali e nell'Aeronautica ad anzianità e a scelta.

Le disposizioni dell'articolo 101 e del primo comma dell'articolo 104 contengono, poi, i criteri fondamentali che presiedono all'avanzamento degli ufficiali dell'ausiliaria, di complemento e della riserva. In dette norme si stabilisce, tra l'altro, che la determinazione delle aliquote di ruolo ai fini della valutazione è

subordinata, per detti ufficiali, alle prevedibili esigenze di mobilitazione e che a tali esigenze è altresì subordinata la promozione degli iscritti in quadro.

Con l'adozione di tali criteri, per i quali le promozioni degli ufficiali in parola vengono assicurate nel numero strettamente necessario alle esigenze dei quadri da mobilitare, si unifica, seguendo il sistema più rispondente, la legislazione sin qui vigente, per la quale mentre nell'Esercito si provvede alle promozioni degli ufficiali delle categorie in congedo annualmente e senza limitazione di numero, nella Marina e nell'Aeronautica tali promozioni vengono disposte quando ricorrono concrete necessità.

Le altre disposizioni del capo primo disciplinano, per gli ufficiali anzidetti, argomenti di minore importanza quali la necessità della idoneità incondizionata al servizio militare ai fini della valutazione (articolo 102), il rinvio alle norme del servizio permanente effettivo per gli ufficiali per i quali ricorrano cause di sospensione della valutazione o della promozione (articolo 103), e la proroga della validità dei quadri di avanzamento all'anno seguente quando, effettuate le promozioni nel numero stabilito in rapporto alle esigenze di mobilitazione, restino ancora ufficiali iscritti in quadro (articolo 104, secondo comma).

Il capo secondo si occupa, in particolare, dell'avanzamento degli ufficiali in ausiliaria delle tre Forze armate e le norme in esso contenute dispongono, a completamento di quanto già stabilito nel precedente capo, che gli ufficiali in ausiliaria avanzano fino al grado massimo previsto per il ruolo del servizio permanente effettivo da cui provengono (articolo 105), che essi debbono presentarsi alla valutazione (articolo 106) dopo aver compiuto gli stessi periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e di imbarco, previsti per l'avanzamento dei pari grado in servizio permanente effettivo, o, quando per questi non sia prescritto il compimento dei periodi anzidetti, dopo aver prestato, nel grado, almeno un anno di servizio. Dispongono inoltre le predette norme che l'ufficiale in ausiliaria non può superare nella promozione il pari grado ed anzianità che lo precedeva nel ruolo del servizio permanente effettivo (articolo 107) e che consegue senz'altro la promozione al grado superiore nell'ausiliaria l'ufficiale che sia collocato in tale categoria per limiti di età ed era iscritto in quadro di avanzamento all'atto della cessazione dal servizio permanente (articolo 108).

Particolare importanza ha la disposizione dell'articolo 106, in virtù della quale si vuole ottenere che l'ufficiale in ausiliaria consegua la promozione solo se sia stato adeguatamente sperimentato nell'esercizio del comando e delle attribuzioni specifiche ed abbia dimostrato di poter bene adempiere alle funzioni del grado superiore, nelle quali potrebbe essere impiegato in sostituzione di un pari grado del servizio permanente (articolo 44, comma secondo).

Anche in questo si innova sostanzialmente alla vigente legislazione, secondo la quale non sempre è richiesta, per la categoria di che trattasi, la prestazione di particolari prove ai fini dell'avanzamento.

Il capo terzo contempla le particolari disposizioni per l'avanzamento degli ufficiali di complemento.

A differenza che nell'ausiliaria, categoria per la quale sono previsti eventuali obblighi di servizio di maggiore rilievo, l'avanzamento degli ufficiali di complemento è limitato al grado di tenente colonnello, come già nella legislazione vigente.

Per detti ufficiali è previsto, ai fini della valutazione per l'avanzamento, il compimento di determinati corsi o esperimenti pratici o il possesso di speciali titoli indicati in tabelle annesse al disegno di legge, o in sostituzione, per coloro che siano richiamati alle armi, il compimento di periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, di imbarco, altresì indicati nelle cennate tabelle (articolo 110).

Minori prestazioni di servizio sono richieste, ai fini della valutazione, per gli ufficiali di complemento nei confronti dei pari grado dell'ausiliaria, in quanto — come si è detto — a questi ultimi competono obblighi di maggior rilievo che possono concretarsi anche nell'impiego in sostituzione di pari grado del servizio permanente.

Anche per gli ufficiali di complemento è previsto (articolo 111), per ovvie ragioni di opportunità, che essi non possano essere promossi

prima dei pari grado ed anzianità appartenenti al corrispondente ruolo del servizio permanente effettivo; verificandosi tuttavia, per la Marina e l'Aeronautica, l'esistenza nel servizio permanente effettivo di ruoli normali e ruoli speciali dello stesso Corpo od Arma, la cennata limitazione è disposta, per gli ufficiali di complemento di dette Forze armate, solo nei confronti dei pari grado del ruolo normale, e ciò per non ritardare eccessivamente l'avanzamento nella categoria del complemento, dato che gli ufficiali dei ruoli speciali hanno ritmo di avanzamento meno celere che i pari grado dei corrispondenti ruoli normali.

Una particolare favorevole disposizione è quella dell'articolo 112, secondo la quale l'ufficiale di complemento, che dopo il servizio di prima nomina abbia prestato almeno un anno di servizio continuativo — ivi compresi sei mesi di comando di reparto, se si tratti di ufficiale dell'Esercito appartenente alle armi — è subito valutato per l'avanzamento e, se idoneo, consegue la promozione indipendentemente dall'osservanza delle normali prescrizioni per l'avanzamento degli ufficiali della sua categoria (possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 110; essere compreso in aliquote di ruolo; essere promosso se compreso nel numero fissato dal Ministro in rapporto alle esigenze di mobilitazione). Anche per la promozione di detto ufficiale è però prevista la limitazione stabilita dall'articolo 111 per le promozioni normali degli ufficiali di complemento.

La disposizione dell'articolo 112 che, già prevista dalla legislazione dell'Esercito, viene estesa alle altre due Forze armate, trova la sua ragion d'essere sia nell'interesse dell'Amministrazione di favorire l'avanzamento dei giovani ufficiali di complemento meglio addestrati, sia nella opportunità di concedere adeguato riconoscimento al sottotenente di complemento che abbia prestato ulteriore servizio dopo il periodo di prima nomina e che in tale servizio abbia lodevolmente esercitato le funzioni del proprio grado.

Il capo quarto, aggiunto dal Senato in dipendenza dell'introduzione, da esso operata, dall'avanzamento in tempo di pace anche degli ufficiali della riserva, detta le disposizioni particolari a costoro.

Per i cennati ufficiali, essendo le loro ulteriori prestazioni di servizio limitate al caso di guerra e quindi meramente eventuali, è previsto, come già accennato, che l'avanzamento ha luogo soltanto al grado superiore a quello col quale lasciarono il servizio permanente (articolo 114, primo comma). Viene conseguentemente precisato (articolo 114, secondo comma) che l'ufficiale della riserva proveniente dall'ausiliaria, che sia stato promosso durante la permanenza in tale posizione, non consegue altro avanzamento.

In aderenza, poi, al criterio di ordine generale seguito dal disegno di legge che l'ufficiale per essere ammesso all'avanzamento deve essere stato convenientemente sperimentato nell'esercizio del comando, delle attribuzioni specifiche o del servizio in genere e aver dato prova di poter bene adempiere le funzioni del grado superiore, l'articolo 115 richiede per gli ufficiali della riserva il possesso degli stessi requisiti all'uopo prescritti per gli ufficiali in ausiliaria. E poichè in tempo di pace gli ufficiali della riserva non sono richiamati in servizio, appare evidente come tali requisiti essi abbiano dovuto raggiungere nel servizio permanente o nell'ausiliaria.

Infine, come per l'ufficiale in ausiliaria (articolo 107) a maggior ragione per l'ufficiale della riserva andava prescritto che costui non può superare nella promozione il pari grado che lo precedeva nel ruolo del servizio permanente effettivo; a ciò provvede appunto l'articolo 116.

## *TITOLO QUINTO*

## AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO D'ONORE

Analogamente a quanto disposto per gli ufficiali della riserva, il Senato ritenne di dovere ammettere, con l'aggiunta del titolo in esame, una promozione in tempo di pace anche per gli ufficiali del ruolo d'onore di cui all'articolo 114 del disegno di legge sullo stato degli ufficiali; ciò per una particolare considerazione alla benemerita categoria.

Peraltro, anche qui la promozione è limitata al grado superiore a quello col quale l'ufficiale

lasciò il ruolo di provenienza, con la precisazione, potendo l'ufficiale del ruolo d'onore provenire anche dal complemento nel quale le promozioni si arrestano al grado di tenente colonnello, che l'unica promozione non può andare oltre il grado massimo previsto per il ruolo di provenienza. Non potendosi poi per l'ufficiale in questione richiedere, come per gli ufficiali delle altre categorie, il possesso dei requisiti di comando, attribuzioni specifiche, ecc., il nuovo articolo 117, anche al fine di evitare acceleramenti di promozione rispetto al pari grado del ruolo di provenienza, prescrive, in sostanza, che detto ufficiale non può essere promosso se non dopo cinque anni di permanenza nel ruolo o, nel caso in cui, ai sensi del citato articolo 114 del disegno di legge sullo stato, sia eccezionalmente in servizio, dopo almeno un anno di servizio. Per l'avanzamento degli ufficiali del ruolo d'onore si prescinde ovviamente dal requisito dell'idoneità fisica.

## *TITOLO SESTO*

## AVANZAMENTO IN TEMPO DI GUERRA

Il criterio che ha presieduto alla elaborazione delle disposizioni per il tempo di guerra è stato quello di non derogare, se non nei limiti strettamente necessari, alle norme contenute nei titoli precedenti. Ciò onde evitare fino al possibile turbamenti sensibili al normale andamento delle carriere, turbamenti che sarebbe poi difficile eliminare nel periodo successivo alla cessazione dello stato di guerra, a meno di ricorrere ai deprecati provvedimenti di carattere eccezionale.

Le principali norme che regolano l'avanzamento in tempo di guerra — contenute nel capo primo del titolo — concernono: la riduzione alla metà dei periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e di imbarco previsti dagli articoli 35 e 106, primo comma, nonchè la sospensione degli esami, corsi ed esperimenti previsti dal citato articolo 35 e dall'articolo 110 (articolo 120); la conservazione dell'avanzamento a scelta nei gradi ove tale forma di avanzamento è prevista in via normale, con la facoltà del Ministro (articolo 122, secondo comma) di colmare, mediante formazione di quadri di avanzamento suppletivi, le più numerose vacanze che si verificassero in conseguenza della guerra; la formazione delle vacanze, ove necessario, mediante collocamento a disposizione dei soli ufficiali non idonei all'avanzamento (stesso articolo 122, terzo comma), invece che — come stabilito in via normale — anche degli idonei non iscritti in quadro, nell'ordine inverso della graduatoria di merito; la possibilità di effettuare promozioni in soprannumero agli organici (citato articolo 122, terzo comma) nel caso non si riuscisse, per mancanza di ufficiali non idonei, a formare tutte le vacanze occorrenti; la prescrizione secondo cui (articolo 124) l'ufficiale di complemento per essere valutato per l'avanzamento deve avere compiuto, nella misura ridotta per il tempo di guerra, gli stessi periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, prescritti per l'avanzamento del pari grado in servizio permanente effettivo.

La riduzione alla metà dei periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e di imbarco, prevista dall'articolo 120, è stata stabilita nella considerazione che l'onere dei servizi prestati in tempo di guerra è assai maggiore che quello dei servizi prestati in pace e che l'ufficiale ha modo, in guerra, di dar prova della propria capacità professionale anche attraverso prestazioni più brevi. La sospensione dei corsi, esperimenti ed esami è stata prevista poi a causa delle difficoltà, in tempo di guerra, di assicurare agli ufficiali la frequenza dei detti corsi, e in relazione alla necessità di non distogliere gli ufficiali dall'adempimento della missione per la quale sono stati addestrati.

Particolare commento meritano le disposizioni dell'articolo 122, che, pur conservando il sistema dell'avanzamento a scelta, lo adattano alle speciali esigenze del tempo di guerra.

La conservazione di tale forma di avanzamento durante la guerra potrebbe sembrare in contrasto con la necessità dell'eccezionale periodo, di colmare con promozioni tutte le vacanze formatesi nei ruoli, e con la naturale tendenza a giudicare più rispondente, nell'anzidetto periodo, l'adozione del criterio dell'anzianità.

Senonchè è da tener presente che gli ufficiali non sono tutti impiegati in incarichi che importano eguale onere o identico rischio e che la valutazione attraverso il procedimento della scelta consente di dare il giusto riconoscimento all'ufficiale che maggiori prove abbia dato, in guerra, delle proprie doti personali e delle proprie qualità professionali.

Per quanto riguarda poi la necessità di colmare tutte le vacanze che si verifichino, è da rilevare che ove si ammettesse una tale possibilità, dovendosi presumere per il tempo di guerra un eccesso di vacanze rispetto a quelle occorrenti per le promozioni dai gradi inferiori, si intaccherebbero gli stessi criteri su cui si fonda il sistema dell'avanzamento normalizzato. Pertanto, non tutte le vacanze che annualmente si formeranno in tempo di guerra saranno colmate con promozioni ma, cercando di conciliare la necessità suddetta con le esigenze dell'avanzamento normalizzato, il citato articolo 122, secondo comma, nel prevedere che il Ministro ha facoltà di formare quadri di avanzamento suppletivi per i gradi in cui si avanza a scelta, dispone che tale facoltà egli possa esercitare solo quando sia stato raggiunto il numero delle promozioni fisse di quei gradi nel primo semestre dell'anno ed entro lo stesso primo semestre si siano verificate altre vacanze nei gradi rispettivamente superiori (deriva da ciò che le vacanze ulteriori sono rinviate all'anno successivo).

Sempre poi nell'intento di prevenire turbamenti del sistema di avanzamento normalizzato, lo stesso secondo comma aggiunge che le ulteriori promozioni sono computate nel numero di quelle stabilite per l'anno successivo.

Si potrebbe obiettare che, essendo la norma ricorrente, la remora alla facoltà di disporre ulteriori promozioni e il fatto che queste comportino la riduzione di quelle da effettuare per l'anno seguente non escludono che si possa giungere alla fine del conflitto avendo fatto luogo, negli anni di guerra, ad un numero di promozioni superiore a quello che si sarebbe potuto, invece, per tabella, complessivamente effettuare.

A ciò è agevole rispondere che se l'eccedenza delle promozioni fosse, alla fine della guerra, superiore al numero delle promozioni fisse previsto per il primo anno del dopo guerra o anche per più anni successivi, non si avrebbe che una sospensione degli avanzamenti limitata ai gradi in cui si sarebbe verificato l'eccesso di promozioni e al periodo di tempo occorrente per compensare l'eccedenza.

Il terzo comma dell'articolo 122 apporta un'altra variante al sistema dell'avanzamento a scelta consistente in ciò che, in tempo di guerra, si provvede alla formazione delle vacanze mediante il collocamento a disposizione dei soli ufficiali non idonei. Alle promozioni da effettuare senza che esistano le corrispondenti vancanze si farà luogo mediante soprannumero agli organici da assorbire al verificarsi della prima vacanza.

La *ratio* della norma appare evidente dalla sua stessa proposizione: si vuole cioè evitare, non solo per ragioni di ordine squisitamente morale ma anche nell'interesse della stessa Amministrazione, il collocamento a disposizione dell'ufficiale idoneo che stia prestando servizio di guerra e al quale — per il generale di divisione e ufficiale di grado corrispondente tolto dal quadro di avanzamento ai sensi dell'articolo 40, secondo comma, resta però fermo il disposto dell'articolo 36, quarto comma — non deve essere preclusa la possibilità di conseguire la promozione.

Peraltro, la norma risponde ad una funzione di equilibrio rispetto alle disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 122 per il caso dovessero alternativamente verificarsi, negli anni di guerra, le due situazioni sopraccennate, di eccesso e di deficienza di vacanze.

Col sistema descritto, attraverso il computo, nel numero delle promozioni stabilite per l'anno, di quelle disposte in eccedenza durante l'anno precedente, e attraverso l'assorbimento degli eventuali soprannumeri al verificarsi delle prime vacanze, si perviene egualmente alla copertura di tutte o quasi le vacanze che si formano negli anni di guerra, si ottiene, come in tempo di pace, la selezione dei migliori, si evitano, per quanto possibile, perturbamenti nei ruoli e si assicura in precedenza il processo di normalizzazione dell'avanzamento dopo che il conflitto abbia avuto termine.

In tempo di guerra si richiedono — come si è visto — all'ufficiale di complemento, per la valutazione ai fini dell'avanzamento, gli stessi periodi di comando, di attribuzioni specifiche,

di servizio presso reparti, di imbarco, prescritti per il pari grado in servizio permanente effettivo, in luogo dei corsi e degli esperimenti pratici previsti dalle disposizioni del tempo di pace. La ragione della norma sta in ciò che durante la guerra gli ufficiali di complemento richiamati in servizio sono destinati ad assumere gli stessi incarichi dei pari grado in servizio permanente effettivo e che inoltre sono sospesi (articolo 120, secondo comma) i corsi e gli esperimenti previsti dall'articolo 110.

Le altre disposizioni del capo primo, per le quali non è necessaria particolare illustrazione, concernono la definizione del tempo di guerra (articolo 118), la cui fine è stata stabilita al 31 dicembre dell'anno entro il quale sia dichiarata la cessazione dello stato di guerra onde rendere più agevole il graduale passaggio dell'applicazione delle norme di guerra a quelle di pace; la disciplina del conferimento del grado di generale di armata, di ammiraglio di armata e di generale di armata aerea (articolo 119); la formazione delle vacanze in seguito a collocamenti in aspettativa per prigionia di guerra e ad irreperibilità accertate a norma della legge di guerra (articolo 121); la ripartizione, per i colonnelli dell'Esercito appartenenti alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, delle promozioni al grado di generale di brigata da effettuare, in seguito a formazione di quadro suppletivo, ai sensi dell'articolo 122, secondo comma; la possibilità di conseguire promozioni — secondo le norme stabilite per l'ausiliaria e per il complemento — per gli ufficiali della riserva e della riserva di complemento che siano richiamati in servizio (articolo 125); la disciplina dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo d'onore, che siano richiamati in servizio ai sensi dell'articolo 114 della legge sullo stato degli ufficiali (articolo 126); il divieto, infine, di far luogo all'avanzamento per meriti eccezionali, istituto al quale si sostituiscono, in tempo di guerra, quelli della promozione e dell'avanzamento per merito di guerra (articolo 127). Quanto all'avanzamento degli ufficiali della riserva e del ruolo d'onore è peraltro da avvertire che, esso, essendo originariamente previsto solo in questo titolo, le relative norme (articoli 125 e 126) sono state opportunamente coordinate dal Senato con le disposizioni, da esso introdotte, sull'avanzamento di detti ufficiali anche in tempo di pace e di cui al capo quarto del titolo IV e al titolo V.

Il capo secondo disciplina, negli articoli 128, 129, 130, 131 e 132 gli istituti della promozione e dell'avanzamento per merito di guerra, istituti già contemplati nella vigente legislazione.

La promozione per merito di guerra (articolo 128) è conferita all'ufficiale che abbia dato in combattimento sicure prove di capacità professionale, onde il disegno di legge ammette che l'ufficiale possa conseguirla anche se non abbia compiuto i prescritti periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, d'imbarco.

L'opportunità che essa rappresenti un riconoscimento quanto più possibile sollecito e immediato ha consigliato di conservare il principio che l'ufficiale possa essere promosso anche se non esista la vacanza nel grado superiore; l'eventuale eccedenza organica che venga per ciò a formarsi è assorbita secondo il precetto generale contenuto nell'articolo 40, ultimo comma.

Merita rilievo la norma dell'articolo 129, in virtù della quale può conseguire il grado superiore, per merito di guerra, anche l'ufficiale che sia stato dichiarato non idoneo all'avanzamento ad anzianità o a scelta, e che inoltre conferisce all'ufficiale a disposizione, promosso per merito di guerra, il beneficio di rimanere più a lungo nel servizio permanente.

L'avanzamento per merito di guerra (articolo 130) è conferito, invece, all'ufficiale che abbia dato prova di qualità professionali eminenti, contribuendo alla preparazione e allo svolgimento di operazioni di guerra.

Tale forma di avanzamento si concreta in uno spostamento nel ruolo che porti l'ufficiale a valutazione per l'avanzamento al grado superiore con anticipo rispetto a quello che sarebbe stato altrimenti il suo turno. Ma l'ufficiale non può essere valutato, ai fini della promozione al grado superiore, se non abbia compiuto i prescritti periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, d'imbarco.

È evidente la ragione della diversità a tale riguardo esistente fra l'istituto della promozione e quello dell'avanzamento per merito di guerra: nel caso della promozione l'ufficiale ha

dato la prova completa della sua capacità professionale specifica; nel caso dell'avanzamento occorre che tale prova fornisca, se già non l'abbia data, affinchè la promozione gli sia conferita poi sulla base di tutti gli elementi di giudizio.

L'articolo 130 aggiunge che non può conseguire avanzamento per merito di guerra l'ufficiale che non sia più valutabile per l'avanzamento in via normale, l'ufficiale cioè che per qualsiasi motivo — non idoneità all'avanzamento; appartenenza al grado massimo del proprio ruolo; conseguimento, per l'ufficiale a disposizione, della promozione consentita dall'articolo 98; verificarsi, per il generale di divisione e gradi corrispondenti, dell'ipotesi prevista dall'articolo 40, secondo comma — non possa più aspirare ad ascendere al grado superiore.

La ragione di tale esclusione si spiega con la considerazione che — concretandosi l'avanzamento per merito di guerra in uno spostamento in ruolo al fine di far sì che l'ufficiale entri in turno di valutazione ad anzianità o a scelta con anticipo rispetto al tempo in cui vi sarebbe in via normale pervenuto — lo spostamento in ruolo sarebbe improduttivo di effetti nei riguardi dell'ufficiale che, per trovarsi nelle condizioni anzidette, non è più valutabile per l'avanzamento.

Si è esaminato se convenisse trasformare l'avanzamento per merito di guerra in una possibilità di nuova valutazione per l'ufficiale già non idoneo all'avanzamento, in una specie cioè di *restitutio in integrum* per nuove prove date dall'ufficiale. Ma non si è ritenuto di accogliere una soluzione del genere essendosi considerato che l'eventuale promozione conseguente alla nuova valutazione assumerebbe, in pratica, per il suo carattere di immediatezza, la fisionomia di una vera e propria promozione per merito di guerra; per il che il non idoneo verrebbe trattato allo stesso modo dell'ufficiale al quale fosse conferita la promozione per merito di guerra, per la cui concessione sono richieste prestazioni più rischiose di quelle che normalmente danno titolo all'avanzamento per merito di guerra, e, inoltre, in modo più favorevole dell'ufficiale non ancora valutato, per il quale le stesse prestazioni si concretano soltanto in uno spostamento nel ruolo.

Gli effetti della promozione e dell'avanzamento per merito di guerra vengono fatti risalire rispettivamente (citati articoli 128 e 130) alla data del fatto d'arme e alla data terminale delle operazioni di guerra in cui l'fficiale si distinse, al fine di evitare differenziazioni di trattamento che potrebbero sorgere qualora il titolo alla promozione o all'avanzamento fosse riferito a data incerta. Si sono verificati infatti, proprio durante l'ultimo conflitto, gravi sperequazioni di trattamento e turbamenti nelle posizioni di ruolo tra ufficiali che, per avere conseguito sotto data diversa (decisione del Ministro) il titolo alla promozione o all'avanzamento per merito di guerra, hanno ricevuto un maggiore o minore vantaggio nella carriera, a seconda della data del riconoscimento del titolo, pure quando essi ebbero a distinguersi nelle medesime circostanze di tempo e di luogo.

Le proposte per le promozioni e per gli avanzamenti per merito di guerra si richiede che siano presentate nel più breve tempo possibile, e, ad evitare gli inconvenienti prodottisi durante l'ultimo conflitto, si prescrive che possano essere presentate con ritardo, rispetto al breve termine di tre mesi stabilito, solo per cause di forza maggiore. Sullo accoglimento delle proposte decide il Ministro, ma, per le stesse considerazioni esposte trattando dello avanzamento per meriti eccezionali, il Ministro può decidere solo in caso di unanime parere favorevole della competente commissione di avanzamento (articolo 132).

Dal confronto delle norme ora illustrate con quelle preesistenti si ricava che i due istituti, della promozione e dell'avanzamento per merito di guerra, sono ricondotti alla loro effettiva finalità di conferire, in via eccezionale, il grado superiore con anticipo rispetto al turno di avanzamento ordinario soltanto all'ufficiale che abbia dato la prova più efficace e tangibile della sua preparazione tecnico-professionale e della sua idoneità ad accedere al grado superiore.

Le altre disposizioni del capo secondo, delle quali non si ritiene necessario dare particolare illustrazione, riflettono la procedura per l'esame delle proposte di promozione e di avanzamento per merito di guerra, il computo del vantaggio da attribuire, nel ruolo, all'ufficiale riconosciuto meritevole dell'avanzamento, la disciplina degli effetti retroattivi, secondo i precetti generali del disegno di legge, della promozione conferita all'ufficiale che compia

i prescritti periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, d'imbarco dopo che gli sia stato concesso l'avanzamento per merito di guerra.

Il capo terzo delle norme del tempo di guerra disciplina (articolo 133) l'istituto delle funzioni del grado superiore.

L'istituto concorre alla finalità di mantenere i quadri al necessario livello di efficienza. È pur vero, infatti, che le vacanze organiche, comprese quelle dipendenti da aspettativa per prigionia di guerra e da irreperibilità (articolo 121) possono essere colmate con promozioni ai sensi dell'articolo 122 ma, in attesa che tali promozioni abbiano luogo o per il caso che siano effettuate solo in parte, occorre provvedere alle contingenti necessità di inquadramento. Tali necessità vengono appunto soddisfatte col conferimento temporaneo delle funzioni del grado superiore. Oltre a ciò, con tale conferimento si provvede alla sostituzione degli ufficiali che, occupando posto negli organici, non sono temporaneamente impiegabili (ufficiali in aspettativa per motivi di salute, ricoverati in luoghi di cura, sospesi dall'impiego, ecc.). È da avvertire che l'originario testo limitava la possibilità del conferimento delle funzioni del grado superiore all'ufficiale in servizio permanente effettivo; la limitazione peraltro non è stata accolta dal Senato che l'ha quindi soppressa.

Il capo quarto detta norme particolari per l'avanzamento degli ufficiali deceduti o resi invalidi dalla guerra.

La prima di tali norme (articolo 134), oltre una finalità di ordine morale, persegue anche quella di non privare gli eredi dell'ufficiale che sia deceduto, o l'ufficiale reso invalido dalla guerra, dei benefici economici che sarebbero ad essi derivati se la promozione fosse intervenuta prima del decesso o del sopraggiungere della non idoneità. Ovviamente, la norma si riferisce all'ufficiale il cui titolo alla promozione risalga ad epoca anteriore alla data del verificarsi delle cause anzidette.

Segue l'articolo 135 che consente di valutare per l'avanzamento l'ufficiale che, reso temporaneamente invalido dalla guerra, non abbia potuto per tale motivo compiere i prescritti periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco. Nella determinazione delle cause di invalidità il Senato ha apportato qualche variante rispetto al testo originariamente proposto.

Il capo quinto, infine, disciplina l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente non valutati o non promossi, ai sensi dell'articolo 19, perchè in aspettativa per prigionia di guerra (articolo 136), e degli ufficiali delle categorie in congedo che siano caduti prigionieri (articolo 137), disponendo che al ritorno dalla prigionia si fa luogo alla ricostruzione della loro posizione di avanzamento, sempre che nulla risulti a loro carico in ordine al fatto della cattura, e sempre che abbiano compiuto o compiano i prescritti periodi di addestramento professionale.

Se il tempo di guerra sia cessato, gli ufficiali della riserva e della riserva di complemento possono conseguire la promozione con effetto *ex tunc* soltanto se compirono i prescritti periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco prima della cattura o prima della cessazione del tempo di guerra; ciò in quanto, cessato il tempo di guerra, manca la possibilità di far compiere agli ufficiali in parola, che non hanno obblighi di servizio oltre il tempo di guerra, i periodi suddetti. Per gli ufficiali in ausiliaria e di complemento, invece, potendo essi raggiungere le condizioni per l'avanzamento anche oltre il tempo di guerra, è prevista la possibilità di conseguire la promozione con effetto *ex tunc* anche cessato il tempo di guerra.

Il successivo articolo 138 estende il favorevole trattamento, cui si è accennato a proposito dell'articolo 135, agli ufficiali che caddero prigionieri dopo essere stati feriti in combattimento o mentre erano degenti in luogo di cura per ferite riportate in detta circostanza o per altre invalidità riferibili alla attiva partecipazione alla guerra.

## *TITOLO SETTIMO*

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le norme contenute sotto tale titolo sono intese a disciplinare il trapasso dalla precedente legislazione alla nuova legge unica per le tre Forze armate.

La regolamentazione al riguardo attuata dal disegno di legge si basa da un canto sulla riconosciuta necessità che la nuova legge di avanzamento trovi immediata applicazione, dall'altro sul principio di turbare nel minor modo possibile, fin dove l'anzidetta necessità lo consenta, le situazioni poste in essere sotto la precedente legislazione, opportunamente adattandole alla nuova.

Il primo articolo (139) del titolo si occupa della sorte da assegnare ai quadri di avanzamento esistenti alla data di entrata in vigore della legge, nonchè della determinazione della legge del tempo da cui devono essere regolate le ulteriori promozioni da effettuarsi nell'anno. Originariamente redatto nella previsione che la nuova legge di avanzamento fosse entrata in vigore sul finire dell'anno 1951, l'articolo venne poi modificato dal Senato sul presupposto, da esso esplicitamente affermato (articolo 182), che la legge avesse efficacia dal 1° gennaio 1953, e nella nuova previsione che la sua entrata in vigore si fosse verificata ai primi dell'anno stesso. In relazione a ciò e in armonia coi criteri sopra indicati, l'articolo, nella formulazione datagli dal Senato, da un canto prescrive la decadenza dei quadri di avanzamento formati in base alle precedenti disposizioni implicitamente lasciando fermi gli effetti da essi già prodotti, dall'altro detta opportune norme per le ulteriori promozioni eventualmente da effettuarsi nell'anno pei gradi nei quali l'avanzamento ha luogo a scelta.

Sembrando, allo stato, azzardato avanzare nuove previsioni, l'articolo viene riprodotto nel testo del Senato, con l'avvertenza, peraltro, che dovrà essere adeguato in relazione agli ulteriori sviluppi. Se, come è vivamente auspicabile, la nuova legge potrà vedere la luce ai primi del prossimo anno 1954, tutto si ridurrà a sostituire l'indicazione di quest'anno a quello del 1953 portato nel ripetuto testo.

Segue l'articolo 140 nel quale, allo scopo di prevenire la eventualità di acceleramenti di carriera in dipendenza degli aumenti di organico per gli ufficiali delle tre Forze armate, effettuati con le leggi 24 dicembre 1951, n. 1638, 18 dicembre 1952, n. 2386 e 5 luglio 1952, n. 989, nonchè della istituzione di nuovi ruoli di ufficiali per la Marina e per l'Aeronautica (ruoli speciali), disposta, rispettivamente, con le cennate due ultime leggi, si stabilisce transitoriamente, fino alla completa copertura dei posti nei gradi rispettivamente superiori, che gli ufficiali appartenenti a gradi in cui si avanza ad anzianità non possono essere promossi se non dopo aver compiuto, nel grado rivestito, determinati periodi di permanenza minima. Questa, per i tenenti dell'Arma dei carabinieri, venne dal Senato in assemblea ridotta da sei a quattro anni (ultimo comma dell'articolo) in relazione alla necessità di coprire i larghi vuoti già esistenti o che sono per determinarsi nel grado di capitano e tenuto conto dal fatto che gli attuali tenenti, provenendo per la maggior parte da reclutamenti effettuati tra ufficiali di complemento, hanno già un lungo servizio nell'Arma.

Sempre in armonia al criterio suesposto, in base al quale si è proceduto alla elaborazione delle disposizioni transitorie, agli articoli 145 e 146 per l'Esercito, agli articoli 156, 157 e 158 per la Marina e agli articoli 168, 169 e 170 per l'Aeronautica, sono state regolate le ricostruzioni di carriera per gli ufficiali in servizio permanente effettivo che, alla data di entrata in vigore della nuova legge, risultino non valutati o non promossi, perchè sottoposti a procedimento penale o disciplinare o perchè sospesi dall'impiego o in aspettativa per infermità o nei cui riguardi risulti sospeso il giudizio di avanzamento o la promozione. Nella disciplina delle suddette ricostruzioni di carriera sono stati tenuti presenti i princìpi affermati dal disegno di legge agli articoli 46 e seguenti, nonchè le disposizioni preesistenti, a tutela delle legittime aspettative degli ufficiali interessati.

Analoga disciplina si è seguìta agli articoli 159 e 160 e all'articolo 171 nei riguardi, rispettivamente, degli ufficiali della Marina non valutati o non promossi a loro turno per mancanza delle condizioni richieste ai fini dell'avanzamento e degli ufficiali dell'Aeronautica non promossi a loro turno per la stessa ragione.

Per gli ufficiali dell'ausiliaria, della riserva e del complemento non valutati o non promossi rispetto a quadri di avanzamento anteriori alla data di entrata in vigore della nuova legge, negli articoli 147 per l'Esercito, 162 per la Marina e 172 per l'Aeronautica sono stati re-

golati gli effetti dei favorevoli giudizi di avanzamento che siano pronunciati dopo la cessazione delle cause impeditive della valutazione o della promozione, in modo da salvaguardare le aspettative di detti ufficiali per quanto attiene all'anzianità che sarebbe loro spettata se la valutazione o la promozione fosse avvenuta a suo tempo.

Allo stesso modo è stata salvaguardata la posizione d'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito nella riserva, degli ufficiali già nella riserva e trasferiti nell'ausiliaria e degli ufficiali di complemento che non abbiano potuto essere tempestivamente valutati per cause diverse da quelle suindicate, per quadri di avanzamento anteriori alla data di entrata in vigore della nuova legge (articolo 148).

In relazione, poi, al fatto che il disegno di legge prescrive condizioni ai fini dell'avanzamento (periodi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi, esami) non prevedute dalla preesistente legislazione o da questa prevedute in modo diverso per qualità o durata, si è resa necessaria apposita disciplina sia per consentire la partecipazione alle prime valutazioni scuccessive alla entrata in vigore della legge ad ufficiali che altrimenti verrebbero da queste escluse, sia per rendere utili ai fini delle nuove valutazioni prestazioni di servizio già valevoli agli stessi fini secondo la precedente disciplina.

A tale scopo gli articoli 142 per l'Esercito e 165 per l'Aeronautica stabiliscono che i periodi di comando e di servizio compiuti anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova legge, nella misura minima prevista dalle preesistenti disposizioni, sono considerati validi fino al 31 dicembre 1954 in sostituzione di quelli richiesti dal disegno di legge; gli stessi articoli e l'articolo 154 per la Marina, stabiliscono che, fino al 31 dicembre 1954 non sono richiesti i periodi di comando, di servizio, di attribuzioni specifiche per gli ufficiali per i quali le precedenti disposizioni non subordinavano l'avanzamento a condizioni del genere, o sono richiesti, per la metà, fino al 31 dicembre 1956, come per i capitani commissari e di amministrazione dell'Esercito e per gli ufficiali dell'Aeronautica; gli articoli 143 per l'Esercito e 166 per l'Aeronautica non richiedono, per le valutazioni da effettuare entro il 31 dicembre 1954, la frequenza dei corsi prescritti a fini di avanzamento e, per i capitani del ruolo servizi dell'Aeronautica, i prescritti titoli di studio; fino ad un anno dalla data di entrata in vigore della legge, non è richiesto, inoltre, il brevetto di pilota militare prescritto per i sottotenenti dei ruoli naviganti; l'articolo 155, per la Marina, in relazione alla soppressione dei ruoli dei comandi marittimi e dei servizi, rispettivamente nei Corpi di Stato Maggiore e del genio navale, e al conseguente trasferimento nei ruoli normali degli ufficiali già appartenenti ai cennati ruoli, dispensa dal possesso dei periodi di comando e di carica gli ufficiali in parola, limitatamente però all'avanzamento al grado superiore a quello rivestito all'atto del trasferimento nei ruoli normali. È da avvertire che le date terminali per l'applicazione delle relative disposizioni, portate dagli articoli 142, 143, 154, 165, 166, nonchè dagli articoli 161 e 175 di cui in seguito si dirà, già prorogate di un anno nel testo del Senato, andranno ulteriormente aggiornate in relazione alla nuova epoca di entrata in vigore della legge che in prosieguo sarà dato prevedere.

Per gli ufficiali dell'Esercito già a carriera limitata non si è ritenuto di consentire la dispensa dal compimento dei periodi di comando (articolo 144), trattandosi di un requisito professionale che per detti ufficiali è indispensabile ai fini dell'ulteriore carriera e per evitare che quelli di essi, che concorreranno all'avanzamento a maggiore, si presentino alla valuzione a scelta in condizioni di addestramento non adeguate rispetto ai colleghi dei ruoli a carriera normale; viene però prevista in loro favore la ricostruzione della carriera in caso di valutazione ritardata.

Agli stessi princìpi di cui innanzi si è fatto cenno rispondono, poi, le disposizioni contenute, per le tre Forze armate, negli articoli 141, 153 e 164 secondo le quali i servizi prestati dagli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica rispettivamente negli incarichi validi, ai sensi delle disposizioni preesistenti, per il compimento dei periodi di comando, di carica e di permanenza presso reparti sono computati agli effetti del raggiungimento dei periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche e di servizio presso reparti, richiesti dagli articoli 35, 106 e 115. Analogamente prov-

vede l'articolo 161 per gli ufficiali in ausiliaria e nella riserva della Marina, mentre per gli ufficiali di complemento delle tre Forze armate l'articolo 175 consente particolari facilitazioni, ai fini dell'avanzamento, per quelli di essi che durante l'ultimo conflitto abbiano effettuato determinate prestazioni di servizio.

Tenuto conto, infine, della prescrizione dettata dal disegno di legge secondo cui gli ufficiali subalterni, dichiarati non idonei all'avanzamento, hanno titolo soltanto ad una seconda valtuazione, con l'articolo 174, primo comma, si è ritenuto di salvaguardare le aspettative dei subalterni in servizio permanente effettivo dell'Esercito e della Marina già dichiarati non prescelti, che per le disposizioni preesistenti avevano diritto a più valutazioni. Il secondo comma di detto articolo 174 consente di valutare per l'avanzamento gli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica che, pur essendo stati giudicati non idonei all'avanzamento o cancellati dai relativi quadri, avevano titolo ad ulteriori valutazioni.

Altre disposizioni (articoli 149, 163 e 173) sono intese a consentire che siano valutati per l'avanzamento gli ufficiali in ausiliaria, nella riserva e di complemento delle tre Forze armate, già dichiarati non prescelti per l'avanzamento o cancellati dai quadri, i quali, secondo le disposizioni preesistenti, avevano titolo a più di una valutazione.

Gli articoli 150 e 151 per l'Esercito disciplinano l'avanzamento degli ufficiali di alcuni ruoli soppressi dal decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, e precisamente del servizio geografico, il cui ruolo è stato conservato ad esaurimento, e del ruolo riassunti, i cui ufficiali sono stati trattenuti in servizio permanente effettivo a domanda.

Per gli ufficiali dei detti ruoli l'avanzamento ha luogo ad anzianità, alle stesse condizioni stabilite dalla legge 9 maggio 1940, n. 370, e dal citato decreto legislativo; per gli ufficiali riassunti si prevedono periodi di permanenza nei vari gradi, non potendosi per essi ulteriormente attuare, in conseguenza del criterio di avanzamento a scelta introdotto per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, il sistema dell'avanzamento collegato con quello dei pari grado nella posizione di servizio permanente. I periodi di permanenza sono calcolati in modo che, tenuto conto dei limiti di età stabiliti per gli ufficiali riassunti, questi possano pervenire ai vari gradi, se giudicati idonei all'avanzamento, nelle più favorevoli condizioni di età per conseguire ulteriori promozioni al grado massimo di colonnello.

Gli articoli 152 e 167, introdotti dal Senato, tendono a regolare particolari situazioni venutesi a prospettare in dipendenza di disposizioni contenute nelle leggi sui nuovi organici dell'Esercito e dell'Aeronautica.

Col primo di tali articoli, in rapporto alla norma dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, per cui gli ufficiali dell'Esercito non prescelti all'avanzamento non sono collocati nella riserva ma restano in servizio permanente effettivo in soprannumero agli organici sino al limite di età del grado, si dispone che detti ufficiali sono collocati a disposizione. Ciò onde evitare che costoro venissero a trovarsi in una inspiegabile posizione di favore rispetto ai colleghi che risulteranno non idonei all'avanzamento sotto il rigore della nuova legge. Mentre, infatti, questi nei primi anni di applicazione della legge saranno normalmente collocati a disposizione ai fini della formazione delle vacanze occorrenti nei rispettivi gradi, i primi, essendo in soprannumero agli organici e come tali non utilizzabili ai fini anzidetti, avrebbero continuato a restare, senza alcun plausibile motivo e con evidente stridore, in servizio permanente effettivo, se non si fosse provveduto a disporre legislativamente il loro collocamento a disposizione.

Il secondo dei citati articoli reca norme transitorie per le promozioni degli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, categoria geofisici, ai posti di colonnello istituiti con la legge 5 luglio 1952, n. 989. Disponendo la tabella 3 allegata al disegno di legge che le promozioni al grado anzidetto si effettuano nel numero di una ogni due anni, occorrerebbero ben otto anni per coprire i quattro posti di colonnelo, attualmente vacanti, della categoria geofisici, il che determinerebbe un evidente pregiudizio al servizio e si risolverebbe in un disconoscimento, privo di ogni plausibile motivo, delle aspettative create agli ufficiali della categoria dalla legge di istituzione della categoria stessa. La norma in parola

tende opportunamente ad ovviare agli inconvenienti prospettati.

Con l'articolo 176 si chiude il titolo delle disposizioni transitorie dettando norme per la rinnovazione dei giudizi di avanzamento pronunciati sotto l'impero delle leggi preesistenti, che siano stati annullati, e per la eventuale ricostruzione della carriera dell'ufficiale che, valutato ai sensi della nuova legge, sia da promuovere con effetto *ex tunc*.

## *TITOLO OTTAVO*

## DISPOSIZIONI FINALI

Nel titolo ottavo sono contenute disposizioni che tendono a modificare norme preesistenti per armonizzarle con quelle del disegno di legge o a colmare lacune della precedente legislazione al tempo stesso favorendo la produzione dei presupposti di fatto per il raggiungimento di talune finalità perseguite dal disegno di legge medesimo.

La prima di tali disposizioni (articolo 177) considera gli ufficiali dell'Esercito con carriera limitata al grado di capitano e sancisce l'abrogazione della norma concernente la limitazione anzidetta. Tuttavia, affinchè l'ammissione alla prosecuzione della carriera non si risolva in danno per l'ufficiale che si è inteso avvantaggiare, lo stesso articolo prescrive che per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali già a carriera limitata si continuano ad applicare, nei gradi di subalterno e di capitano, i più favorevoli preesistenti limiti di età.

Il successivo articolo 178 prevede la concessione dei vantaggi di carriera di cui all'articolo 66 agli ufficiali dell'Esercito i quali, a partire dal 1948, abbiano superato i corsi di stato maggiore che sotto altra denominazione (corsi della scuola di guerra) il disegno di legge considera ai fini dell'attribuzione dei vantaggi stessi. Con ciò, oltre a colmare una lacuna della precedente legislazione, si tende altresì, dato l'attuale invecchiamento dei quadri degli ufficiali superiori delle Armi dell'Esercito, dovuto sia al blocco delle promozioni durato quasi quattro anni sia al fatto che per lungo tempo non si è più proceduto a concessioni di vantaggi di carriera, a disporre di un certo numero di ufficiali superiori in età più giovane della media ande evitare in un prossimo futuro forti esodi che altrimenti si determinerebbero in tali gradi con grave turbativa dei ruoli e crisi dello stesso sistema di avanzamento normalizzato introdotto dal disegno di legge.

Agli stessi fini, oltre a riparare a situazioni di sfavore poste in essere dal difetto di coordinamento delle varie leggi succedutesi nel tempo, era diretta anche altra forma contenuta nell'originario testo governativo (ex articolo 175) con la quale veniva prevista la concessione dei vantaggi di carriera anche agli ufficiali dell'Esercito che avessero superato a suo tempo i corsi dell'Istituto superiore di guerra senza fruire dei relativi vantaggi. La 4ª Commissione permanente del Senato, però, ritenne di dover sopprimere sia quest'articolo che l'altro (l'attuale articolo 178) avendo considerato, quanto al primo, che « per portare rimedio a sperequazioni derivanti da cause di guerra, se ne sarebbero create di nuove e più gravi, concedendo vantaggi riferiti a situazioni di ruolo di dieci e più anni fa », quanto al secondo, « che si sarebbero attribuiti vantaggi in base a titoli sinora non previsti dalla legge ». Senonchè, nella discussione che ne seguì in Assemblea, mentre la norma in esame rimase soppressa, l'altra contenuta nell'attuale articolo 178 venne ripristinata.

Con l'articolo 179, in relazione alla prescrizione dell'articolo 57 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, che demanda alla Commissione ordinaria di avanzamento della Marina l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento dei capi di 1ª classe del Corpo equipaggi militari marittimi, si provvede a disciplinare la composizione della cennata Commissione nei casi in cui esercita le attribuzioni previste dal citato articolo 57. La norma riproduce, nella sostanza, le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 10 del testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, assicurando, peraltro, la partecipazione del direttore generale del Corpo equipaggi militari marittimi in tutte le valutazioni riguardanti i predetti capi di 1ª classe.

Segue l'articolo 180 concernente l'abrogazione del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 245.

Con tale decreto venne istituito un apposito corso teorico-pratico per il conseguimento del brevetto di osservatore dall'aeroplano, che fu parificato a tutti gli effetti a quello di pilota militare sia pure con la riserva dell'obbligo per gli interessati di conseguire, quando richiesto, anche quest'ultimo. La parificazione fu determinata dalla situazione contingente dell'epoca, della carenza assoluta dei mezzi aerei in contrasto con la esigenza di assicurare anche in tali condizioni l'immissione di giovani nuove energie nella Forza armata aerea. Detta situazione critica è stata ora superata.

Poichè, peraltro, con le condizioni prescritte ai fini dell'avanzamento dal disegno di legge — fra le quali è essenziale quella attinente all'esplicazione della specifica attività tecnico-professionale del ruolo o Corpo di appartenenza — è apparsa del tutto incompatibile la validità del brevetto di osservatore in sostituzione di quello di pilota militare, si è dovuta abolire tale validità, concedendo però un congruo periodo di tempo per il conseguimento del brevetto di pilota militare. All'ufficiale che non consegua il brevetto di pilota militare entro il termine prestabilito si applicano le disposizioni dell'articolo 96 del disegno di legge, relative al trasferimento nel ruolo servizi del servizio permanente o della categoria del congedo. In tal modo sarà realizzata altresì una perfetta omogeneità del personale navigante dell'Aeronautica per quanto riguarda le sue specifiche funzioni professionali.

Quanto alle tabelle annesse al disegno di legge, varianti sono state apportate dal Senato soprattutto per coordinare le tabelle stesse con le più volte citate leggi 24 dicembre 1951, n. 1638, 5 luglio 1952, n. 989 e 18 dicembre 1952, n. 2386.

La precedente Assemblea del Senato, in relazione anche ad analoga prescrizione introdotta nel disegno di legge sullo stato degli ufficiali, ebbe a fissare (articolo 182) al 1° gennaio 1953 la data di efficacia della nuova legge di avanzamento. È peraltro da tener presente che tale data dovrà essere suscettibile di spostamenti in relazione agli ulteriori sviluppi, non potendosi ovviamente assegnare ad una legge di avanzamento una efficacia fortemente retroattiva.

Per quanto, infine, attiene alla portata finanziaria della legge, è da rilevare che da essa non deriveranno aggravi per l'Erario. Infatti il maggior onere conseguente agli eventuali collocamenti a disposizione previsti dall'articolo 45 sarà largamente compensato dalle economie che deriveranno dal minor numero di trattamenti di quiescenza e dalla minore durata degli stessi — dato che gli ufficiali non idonei all'avanzamento rimangono in servizio fino al raggiungimento del limite di età del grado rivestito — nonchè dal corrispondente minor numero di immissioni in carriera. Che anzi, a carriere normalizzate, si prevede che la legge importerà sensibili economie, in quanto, essendo il numero delle promozioni fisse stabilito in modo da corrispondere al numero medio delle vacanze per cause naturali, i collocamenti a disposizione saranno di scarsa entità.

# DISEGNO DI LEGGE

## TITOLO I.

## DELL'AVANZAMENTO IN GENERALE

### CAPO I. — NORME FONDAMENTALI.

Art. 1.

Per l'avanzamento al grado superiore l'ufficiale deve possedere i requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura, professionali, necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado. Aver disimpegnato bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile ma non sufficiente per l'avanzamento al grado superiore.

Per l'avanzamento ai vari gradi di generale o di ammiraglio i requisiti di cui al comma precedente debbono essere posseduti in modo eminente, in relazione alle funzioni di alto comando o di alta direzione da esercitare nel nuovo grado.

Art. 2.

L'avanzamento degli ufficiali ha luogo:

ad anzianità;

a scelta.

L'avanzamento può aver luogo anche per meriti eccezionali.

Art. 3.

Per l'avanzamento ad anzianità l'ufficiale deve essere riconosciuo in possesso, mediante giudizio di avanzamento, dei requisiti indicati nell'articolo 1.

L'avanzamento ad anzianità si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine di iscrizione nel rispettivo ruolo di anzianità.

Per l'avanzamento a scelta l'ufficiale deve essere riconosciuto in possesso, mediante giudizio di avanzamento, dei requisiti indicati nell'articolo 1 e deve, inoltre, essere compreso, in una graduatoria di merito, nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare.

L'avanzamento a scelta si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito o nell'ordine di iscrizione nel ruolo di anzianità secondo le norme della presente legge.

Art. 4.

L'avanzamento per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi dell'ufficiale che sia riconosciuto in possesso dei particolari requisiti stabiliti dalla presente legge.

L'avanzamento per meriti eccezionali si effettua promuovendo l'ufficiale con precedenza sui pari grado idonei all'avanzamento ad anzianità o a scelta.

### CAPO II. — RUOLI DI ANZIANITÀ

Art. 5.

Il grado e l'ordine di anzianità degli ufficiali, ai fini dell'avanzamento, risultano dai ruoli formati ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali.

Art. 6.

I ruoli, nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente effettivo dell'Esercito, ad eccezione degli ufficiali generali provenienti dalle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, sono i seguenti:

1° arma dei carabinieri;

2° arma di fanteria;

3° arma di cavalleria;

4° arma di artiglieria;

5° arma del genio;

6° servizio tecnico di artiglieria;

7° servizio tecnico della motorizzazione;

8° servizio automobilistico;

9° servizio sanitario (ufficiali medici);

10° servizio sanitario (ufficiali chimici - farmacisti);

11° servizio di commissariato (ufficiali commissari);

12° servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza);

13° servizio di amministrazione;

13° servizio veterinario.

Gli ufficiali generali del servizio permanente effettivo provenienti dalle armi di fanteria, di

cavalleria, di artiglieria e del genio sono iscritti in ruolo unico senza distinzione di provenienza.

Gli ufficiali dell'« a disposizione » sono iscritti in ruoli corrispondenti ai ruoli di provenienza.

Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva e gli ufficiali della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente effettivo, esclusi per le categoria del complemento e della riserva di complemento il ruolo unico dei generali e i ruoli dei servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione.

Art. 7.

I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente effettivo della Marina, sono i seguenti:

Corpo di stato maggiore:
ruolo normale;
ruolo speciale.

Corpo del genio navale:
ruolo normale;
ruolo speciale.

Corpo delle armi navali:
ruolo normale;
ruolo speciale.

Corpo sanitario:
ruolo medici;
ruolo farmacisti.

Corpo di commissariato:
ruolo normale;
ruolo speciale.

Corpo delle capitanerie di porto:
ruolo normale;
ruolo speciale.

Corpo equipaggi militari marittimi:
ruolo servizi nautici;
ruolo servizi macchina;
ruolo servizi tecnici;
ruolo servizi contabili;
ruolo servizi portuali.

Gli ufficiali dell'« a disposizione » sono iscritti in ruoli corrispondenti ai ruoli di provenienza.

Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva e gli ufficiali della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio pernanente effettivo se appartenenti al Corpo sanitario e al Corpo equipaggi militari marittimi, e in ruoli unici distinti per Corpo se appartenenti al Corpo di Stato maggiore, al Corpo del genio navale, al Corpo delle armi navali, al Corpo di commissariato e al Corpo delle Capitanerie di porto.

Art. 8.

I ruoli, nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente effettivo dell'Aeronautica sono i seguenti:

Arma aeronautica:
1° ruolo naviganti normale;
2° ruolo naviganti speciale;
3° ruolo servizi;
4° ruolo specialisti:
categoria motoristi;
categoria montatori;
categoria marconisti;
categoria armieri artificieri;
categoria elettricisti;
categoria fotografi;
categoria automobilisti.

Corpo del genio aeronautico:
1° ruolo ingegneri:
categoria ingegneri (ingegneri aeronautici, edili, radio-elettricisti, d'armamento, chimici);
categoria geofisici.
2° ruolo assistenti tecnici:
categoria costruzioni aeronautiche e edilizie;
categoria assistenti di meteorologia.

Corpo di commissariato aeronautico:
1° ruolo commissariato;
2° ruolo amministrazione.

Corpo sanitario aeronautico - ruolo ufficiali medici.

Gli ufficiali dell'« a disposizione » sono iscritti in ruoli corrispondenti ai ruoli di provenienza.

Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva e gli

ufficiali della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente effettivo, eccettuati gli ufficiali naviganti i quali sono iscritti in ruoli unici distinti per ciascuna di dette categorie del congedo.

CAPO III. — AUTORITÀ COMPETENTI AD ESPRIMERE GIUDIZI SULL'AVANZAMENTO.

Art. 9.

Esprimono giudizi sull'avanzamento:

la Commissione superiore di avanzamento e la Commissione ordinaria di avanzamento, costituite presso ciascuna Forza armata;

i superiori gerarchici.

Le Commissioni esprimono giudizi sull'avanzamento ad anzianità e a scelta; i superiori gerarchici esprimono giudizi soltanto sull'avanzamento ad anzianità.

Art. 10.

I componenti delle Commissioni di avanzamento debbono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo, tranne che ricoprano cariche le quali importino la partecipazione a dette Commissioni, e non essere temporaneamente a disposizione di altra Amministrazione per incarichi non previsti dalle leggi di ordinamento.

Non possono far parte delle Commissioni di avanzamento gli ufficiali che ricoprono la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato presso qualsiasi Amministrazione o di capo di stato maggiore della difesa.

Le Commissioni di avanzamento sono convocate dal Ministro.

I componenti delle Commissioni intervengono soltanto nella valutazione degli ufficiali di grado inferiore a quello da essi rivestito.

I componenti delle Commissioni si pronunciano con votazione palese in ordine inverso di grado e di anzianità per l'avanzamento ad anzianità e a scelta, con votazione segreta per l'avanzamento per meriti eccezionali.

Per la validità delle deliberazioni delle Commissioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti con diritto a voto.

Art. 11.

La Commissione superiore di avanzamento dell'esercito è composta:

*a*) dagli ufficiali generali che rivestono le cariche di presidente e di vice-presidente della sezione Esercito del Consiglio superiore delle Forze armate, di capo di stato maggiore dell'Esercito; e di segretario generale per l'Esercito;

*b*) dai generali di corpo d'armata preposti a comandi costituiti per grandi unità complesse, o comandanti di corpo d'armata o comandanti militari territoriali;

*c*) dal direttore generale del personale ufficiali;

*d*) dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri e dai capi di Servizio, quando la valutazione riguardi gli ufficiali dell'Arma o del rispettivo servizio.

Assume la presidenza l'ufficiale generale più elevato in grado o più anziano tra i presenti.

La Commissione superiore di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di divisione, e, per i Servizi, da tenente colonnello a maggior generale.

Art. 12.

La Commissione superiore di avanzamento della Marina è composta:

*a*) dagli ufficiali ammiragli che rivestono le cariche di presidente e di vice-presidente della sezione Marina del Consiglio superiore delle Forze armate, di capo di stato maggiore della Marina, di segretario generale per la Marina, di comandante in capo delle forze navali e di comandante in capo di dipartimento militare marittimo;

*b*) dal direttore generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici;

*c*) dall'ufficiale generale più elevato in grado, o più anziano, del Corpo del genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie di porto, che non rivesta la carica di cui alla successiva lettera *d*), quando la valutazione riguardi gli ufficiali del rispettivo Corpo;

*d*) dal direttore generale delle costruzioni navali e meccaniche, o delle armi ed armamenti

navali, o di sanità militare marittima, o di commissariato militare marittimo o dall'ispettore generale del Corpo delle capitanerie di porto, quando la valutazione riguardi, rispettivamente, gli ufficiali del Corpo del genio navale, delle armi navali, sanitario, di commissariato e delle capitanerie di porto.

Assume la presidenza l'ufficiale ammiraglio più elevato in grado o più anziano tra i presenti.

La Commissione superiore di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da capitano di fregata ad ammiraglio di divisione o gradi corrispondenti.

Art. 13.

La Commissione superiore di avanzamento dell'Aeronautica è composta:

*a*) dagli ufficiali generali che rivestono le cariche di presidente e di vice-presidente della sezione aeronautica del Consiglio superiore delle Forze armate, di capo di stato maggiore dell'Aeronautica e di segretario generale per l'Aeronautica;

*b*) dai generali di squadra aerea preposti a comandi di grandi unità o a comandi territoriali;

*c*) dal direttore generale del personale militare;

*d*) dai due ufficiali più elevati in grado o più anziani, del Corpo di appartenenza dell'ufficiale da valutare, quando la valutazione riguardi gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico o di commissariato aeronautico o sanitario aeronautico.

Assume la presidenza l'ufficiale generale dell'Arma aeronautica più elevato in grado o più anziano tra i presenti.

La Commissione superiore di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di divisione aerea o gradi corrispondenti.

Art. 14.

La Commissione ordinaria di avanzamento dell'esercito è composta:

*a*) dal generale di corpo d'armata vice presidente della sezione Esercito del Consiglio superiore delle Forze armate, presidente;

*b*) dal direttore generale del personale ufficiali o, in caso di assenza o di impedimento, dall'ufficiale generale o colonnello più anziano destinato alla direzione generale;

*c*) da due generali di divisione, da due generali di brigata e da quattro colonnelli, rispettivamente, delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;

*d*) da due ufficiali, di grado non inferiore a colonnello, dell'Arma dei carabinieri o di ciascun servizio, quando la valutazione riguardi gli ufficiali dell'Arma e del rispettivo servizio.

I componenti della Commissione di cui alle lettere *c*) e *d*) sono designati dal Ministro.

La Commissione ordinaria di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento dei capitani, esclusi quelli di complemento, e dei maggiori.

Art. 15.

La Commissione ordinaria di avanzamento della Marina è composta:

*a*) dall'ufficiale ammiraglio presidente della sezione Marina del Consiglio superiore delle Forze armate, presidente;

*b*) dall'ufficiale ammiraglio vice presidente della Sezione Marina del Consiglio superiore delle Forze armate;

*c*) dall'ufficiale ammiraglio o capitano di vascello, membro ordinario della sezione Marina del Consiglio superiore delle Forze armate con funzioni di relatore per gli affari militari;

*d*) dal sottocapo di stato maggiore della Marina, o in caso di assenza o di impedimento, dall'ufficiale ammiraglio o capitano di vascello più anziano destinato allo stato maggiore;

*e*) dal direttore generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici, o, in caso di assenza o di impedimento, dall'ufficiale ammiraglio o capitano di vascello più anziano destinato alla direzione generale;

*f*) da due ufficiali ammiragli o capitani di vascello, designati dal Ministro, quando la valutazione riguardi gli ufficiali del Corpo di stato maggiore;

*g*) dal direttore generale delle costruzioni navali e meccaniche, o delle armi ed armamenti navali, e di sanità militare marittima, o di commissariato militare marittimo, o dall'i-

spettore generale delle capitanerie di porto, quando la valutazione riguardi rispettivamente, gli ufficiali del Corpo del genio navale, delle armi navali, sanitario, di commissariato e delle capitanerie di porto. In caso di assenza o di impedimento il direttore generale o l'ispettore generale delle capitanerie di porto è sostituito dall'ufficiale più elevato in grado o più anziano destinato alla direzione generale o all'ispettore generale purchè di grado non inferiore a colonnello;

*h*) dall'ufficiale generale o colonnello appartenente allo stesso Corpo dell'ufficiale da valutare di cui alla precedente lettera *g*), più elevato in grado o più anziano tra quelli destinati al Ministero della difesa o al Ministero della marina mercantile, che non rivesta la carica di direttore generale o di ispettore generale delle capitanerie di porto e che non sia impedito dall'intervenire.

Per la valutazione degli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi dei ruoli servizi nautici, servizi macchina, servizi tecnici, servizi contabili e servizi portuali, la Commissione è composta rispettivamente, come quella per la valutazione degli ufficiali del Corpo di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto.

La Commissione ordinaria di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da guardiamarina a capitano di corvetta o gradi corrispondenti.

Art. 16.

La Commissione ordinaria di avanzamento dell'Aeronautica è composta:

*a*) dall'ufficiale generale presidente della sezione Aeronautica del Consiglio superiore delle Forze armate, presidente;

*b*) dall'ufficiale generale vice presidente della sezione aeronautica del Consiglio superiore delle Forze armate;

*c*) dall'ufficiale generale o colonnello, membro ordinario della sezione Aeronautica del Consiglio superiore delle Forze armate con funzioni di relatore per gli affari militari;

*d*) dal sottocapo di stato maggiore dell'Aeronautica o, in caso di assenza o di impedimento, dall'ufficiale generale o colonnello più anziano del ruolo naviganti destinato allo stato maggiore;

*e*) dal direttore generale del personale militare o, in caso di assenza o di impedimento, dall'ufficiale generale o colonnello più anziano del ruolo naviganti destinato alla direzione generale;

*f*) da due ufficiali generali del ruolo naviganti, designati dal Ministro, quando la valutazione riguardi gli ufficiali dell'Arma aeronautica;

*g*) dai due ufficiali più elevati in grado o più anziani, non impediti dall'intervenire, del Corpo di appartenenza dell'ufficiale da valutare, quando la valutazione riguardi gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico o di commissariato aeronautico o sanitario aeronautico.

La Commissione ordinaria di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da sottotenente a maggiore.

Art. 17.

I superiori gerarchici esprimono i giudizi sull'avanzamento nei riguardi dei sottotenenti e dei tenenti dell'Esercito, nonchè dei capitani di complemento dell'Esercito.

Il Ministro stabilisce con propria determinazione, i superiori gerarchici cui compete esprimere i giudizi sull'avanzamento.

## Capo IV. — Valutazione per l'avanzamento.

Art. 18.

L'ufficiale per essere valutato per l'avanzamento ad anzianità o a scelta, deve trovarsi compreso in apposite aliquote di ruolo stabilite dal Ministro, salvo che la presente legge non disponga altrimenti.

Art. 19.

Non può essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato presso qualsiasi Amministrazione.

Non può essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che sia sottoposto a procedimento

penale o disciplinare, o che sia sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo.

Art. 20.

Quando eccezionalmente le autorità competenti ritengano di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono il giudizio, indicandone i motivi.

All'ufficiale è data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata.

Art. 21.

La Commissione superiore, la Commissione ordinaria, il superiore gerarchico esprimono i giudizi sull'avanzamento sulla base degli elementi risultanti dal libretto personale, per gli ufficiali dell'Esercito e dell'Aeronautica, e dalle pratiche personali, per gli ufficiali della Marina.

Le Commissioni hanno facoltà di interpellare qualunque superiore in grado, in servizio permanente, che abbia o abbia avuto alle dipendenze l'ufficiale.

Il superiore gerarchico esprime il giudizio sull'avanzamento dopo aver sentito il parere delle autorità da cui dipende l'ufficiale.

Art. 22.

La Commissione superiore e la Commissione ordinaria esprimono i giudizi sull'avanzamento ad anzianità dichiarando se l'ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. È giudicato dalla Commissione idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti.

Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di idoneità e gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneità sono iscritti dalla Commissione in due distinti elenchi, in ordine di ruolo.

Art. 23.

La Commissione superiore e la Commissione ordinaria esprimono i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando anzitutto se l'ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. È giudicato dalla Commissione idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore ai due terzi dei votanti.

Successivamente la Commissione attribuisce a ciascuno degli ufficiali da essa giudicati idonei un punto di merito da uno a trenta e, in base al punto attribuito, compila una graduatoria di merito di detti ufficiali, dando a parità di punti, precedenza al più anziano in ruolo

Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneità sono iscritti dalla Commissione in un elenco in ordine di ruolo.

Art. 24.

Il punto di merito di cui al secondo comma dell'articolo 23 è attribuito dalla Commissione con l'osservanza delle norme che seguono.

Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado non superiore a colonnello o corrispondente, ogni componente della Commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere:

*a*) qualità fisiche, qualità morali e di carattere;

*b*) doti intellettuali e di cultura, con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti;

*c*) qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, e benemerenze di guerra. Le qualità professionali sono valutate con particolare riguardo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, al servizio prestato presso reparti o in imbarco.

Le somme de punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) sono divise per il numero dei votanti, e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per tre, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla Commissione.

Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado di generale di divisione e di brigata o ufficiale di grado corrispondente, ogni com-

ponente della Commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta in relazione agli elementi indicati nelle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), considerati nel loro insieme; la somma dei punti così assegnati è divisa per il numero dei votanti, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla Commissione.

Art. 25.

Gli elenchi e le graduatorie di merito, di cui agli articoli 22 e 23, sono sottoposti al Ministro, il quale li approva dopo avere eventualmente apportato, negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, le esclusioni che giudica giuste e necessarie.

Gli ufficiali compresi negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, approvati dal Ministro, sono idonei all'avanzamento. Gli ufficiali compresi negli elenchi dei non idonei, approvati dal Ministro, sono non idonei all'avanzamento.

Art. 26.

Il superiore gerarchico esprime il giudizio sull'avanzamento dichiarando se l'ufficiale sottoposto a valutazione è idoneo o non idoneo all'avanzamento.

Il giudizio espresso dal superiore gerarchico è definitivo.

Art. 27.

Agli ufficiali valutati per l'avanzamento è data comunicazione dell'esito del giudizio.

L'ufficiale non idoneo all'avanzamento non è più valutato per l'avanzamento, salvo quanto disposto negli articoli 60, 61, 82, 85, 93 e 94.

CAPO V. — QUADRI DI AVANZAMENTO.

Art. 28.

Il Ministro, sulla scorta degli elenchi degli idonei e delle graduatorie di merito da lui approvati, forma altrettanti quadri di avanzamento, iscrivendovi:

*a*) per l'avanzamento ad anzianità tutti, gli ufficiali idonei;

*b*) per l'avanzamento a scelta, gli ufficiali idonei e compresi, nell'ordine di graduatoria, nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare.

Gli ufficiali di cui alla lettera *a*) sono iscritti in quadro nell'ordine di ruolo.

Gli ufficiali di cui alla lettera *b*) sono iscritti in quadro nell'ordine di graduatoria ovvero nell'ordine di ruolo, secondo quanto è stabilito dalla presente legge per ciascuno dei gradi nei quali l'avanzamento ha luogo a scelta.

Quando il giudizio sull'avanzamento ad anzianità è espresso dai superiori gerarchici, i quadri di avanzamento sono formati, per ciascun grado, iscrivendovi, in ordine di ruolo, gli ufficiali idonei.

I quadri di avanzamento hanno validità per l'anno cui si riferiscono.

Art. 29.

Per i gradi nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il Ministro, per gli anni in cui non sono previste promozioni, approva egualmente le graduatorie, ma forma i quadri di avanzamento solo se nel corso dell'anno vengano a verificarsi vacanze nei gradi rispettivamente superiori.

Art. 30.

Qualora nel corso dell'anno un ufficiale venga tolto dal quadro di avanzamento a scelta per una delle cause stabilite dalla legge, subentra nel quadro l'ufficiale che seguiva nella graduatoria i pari grado iscritti nel quadro stesso. Per la determinazione del posto da attribuire all'ufficiale rispetto ai pari grado ancora iscritti in quadro si osservano le norme del terzo comma dell'articolo 28.

CAPO VI. — PROMOZIONI.

Art. 31.

L'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento è promosso secondo l'ordine della sua iscrizione nel quadro stesso.

La promozione è disposta con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 32.

È sospesa la promozione dell'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento, che venga a trovarsi in una delle condizioni indicate nel secondo comma dell'articolo 19.

La sospensione della promozione annulla la valutazione già effettuata.

All'ufficiale è data comunicazione della sospensione della promozione.

Art. 33.

Il Ministro ha facoltà di sospendere, con propria determinazione, la promozione dell'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento, nei cui riguardi siano intervenuti fatti di notevole gravità.

La sospensione della promozione annulla la valutazione già effettuata.

All'ufficiale è data comunicazione della sospensione della promozione e dei motivi che l'hanno determinata.

Art. 34.

L'autorità, che ritenga che un dipendente ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento abbia perduto uno dei requisiti previsti dalla presente legge per l'avanzamento, deve inoltrare, nei riguardi dell'ufficiale stesso, proposta di cancellazione dal quadro.

Sulla proposta, corredata dei pareri delle autorità gerarchiche, decide il Ministro sentita la Commissione superiore di avanzamento se si tratti di ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello o corrispondente, ovvero la Commissione ordinaria di avanzamento, se si tratti di ufficiale di altro grado.

Fino a quando non intervenga la decisione del Ministro, gli effetti dell'iscrizione in quadro dell'ufficiale sono sospesi.

L'ufficiale cancellato dal quadro è non idoneo all'avanzamento.

All'ufficiale è data comunicazione dell'avvenuta cancellazione e dei motivi che l'hanno determinata.

## TITOLO II.

## AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO

### CAPO I. — DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO.

Art. 35.

L'ufficiale in servizio permanente effettivo, per essere valutato per l'avanzamento, deve, a seconda della Forza armata di appartenenza e del grado rivestito, aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, essere in possesso degli speciali titoli, aver frequentato i corsi, aver superato gli esami, i corsi, gli esperimenti stabiliti dalle tabelle numeri 1, 2, 3 annesse alla presente legge.

Nei casi in cui le tabelle prevedono che i periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche possono essere compiuti anche in incarichi equipollenti a quelli indicati nelle tabelle stesse, gli anzidetti incarichi equipolenti sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica.

I programmi e le modalità per lo svolgimento dei corsi, esami, esperimenti, di cui al primo comma, sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 36.

Agli effetti di quanto disposto dall'articolo 18 il Ministro ogni anno determina per ciascun grado, eccettuati i sottotenenti e gradi corrispondenti, nonchè gli ufficiali di cui all'articolo 65, le aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo.

Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità, le aliquote sono determinate in relazione al numero delle vacanze prevedibili. Qualora però nel corso dell'anno si verifichino vacanze in numero superiore a quello previsto, il Ministro ha facoltà di disporre che sia valutato per l'avanzamento un ulteriore nu-

mero di ufficiali per la formazione di un quadro suppletivo.

Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, le aliquote comprendono, oltre gli ufficiali già valutati giudicati idonei e non iscritti in quadro, tanti ufficiali non ancora valutati, a partire dal primo di essi, quanti sono indicati per ciascun ruolo e grado dalle tabelle numeri 1, 2, 3 annesse alla presente legge.

In deroga al comma precedente, nelle aliquote riguardanti i generali di divisione e gli ufficiali di grado corrispondente non sono compresi gli ufficiali già valutati giudicati idonei e tolti dal quadro ai sensi dell'articolo 40, secondo comma.

Gli ufficiali, che non possono essere valutati per l'avanzamento ai sensi dell'articolo 19 o per non aver raggiunto le condizioni prescritte dall'articolo 35, sono esclusi dal novero dei pari grado da comprendeere nelle aliquote di cui al terzo comma. Essi sono poi computati nelle aliquote relative alla prima valutazione, per la formazione di quadri di avanzamento, che sarà effettuata dopo che sia venuta a cessare la causa impeditiva della valutazione o dopo il raggiungimento delle predette condizioni.

Art. 37.

L'ufficiale che non abbia compiuto il periodo di comando o di attribuzioni specifiche, perchè non destinato alla relativa carica o esonerato da essa, con determinazione del Ministro quando sia compreso nell'aliquota di ruolo, è considerato a tutti gli effetti non idoneo all'avanzamento.

La determinazione del Ministro è adottata previo parere del capo di stato maggiore e della competente Commissione di avanzamento.

Art. 38.

L'ufficiale, che abbia rinunciato ai corsi o agli esami prescritti ai fini dell'avanzamento o che non vi sia stato ammesso o che non li abbia superati, quando sia compreso nella aliquota di ruolo è considerato a tutti gli effetti non idoneo all'avanzamento.

La rinuncia deve risultare da dichiarazione scritta dell'ufficiale.

Art. 39.

L'ufficiale che sia in condizione di essere valutato per l'avanzamento può presentare domanda di rinuncia all'avanzamento. La domanda non deve essere motivata.

Il Ministro decide sull'accoglimento della domanda in relazione alle esigenze del servizio.

L'ufficiale, nei cui riguardi sia accolta la domanda di rinuncia, è considerato a tutti gli effetti non idoneo all'avanzamento.

CAPO II. — PROMOZIONE DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO.

Art. 40.

L'ufficiale iscritto in quadro di avanzamento è promosso quando si verifichi vacanza nel grado superiore.

La promozione a generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti è effettuata previa deliberazione del Consiglio dei ministri. L'ufficiale per il quale il Consiglio dei ministri non deliberi la promozione è tolto dal quadro di avanzamento.

All'ufficiale promosso è attribuita nel nuovo grado anzianità corrispondente alla data della vacanza.

La presente legge stabilisce i casi nei quali l'ufficiale è promosso anche se non esista vacanza; in tali casi l'eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza.

Art. 41.

Determinano vacanze organiche:

*a*) le promozioni;

*b*) le cessazioni dal servizio permanente effettivo;

*c*) i trasferimenti in altro ruolo;

*d*) i decessi.

Le vacanze derivanti dalle cause di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), si verificano dalla data di decorrenza della promozione o della cessazione dal servizio permanente effettivo o del trasferimento in altro ruolo; le vacanze derivanti

dalla causa di cui alla lettera *d*) si considerano verificate dal giorno successivo a quello del decesso.

Art. 42.

Gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento ad anzianità, che non conseguono la promozione nell'anno di validità dei quadri stessi, sono iscritti, senza che occorra una nuova valutazione, nei quadri dell'anno successivo.

Art. 43.

Per i gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta le promozioni sono effettuate in numero fisso annuale. Le tabelle numeri 1, 2, 3 annesse alla presente legge stabiliscono per ciascuno dei gradi anzidetti il numero delle promozioni annuali; tale numero è raggiunto entro il 31 dicembre dell'anno.

Art. 44.

Qualora, dopo che sia stato raggiunto in un grado il numero delle promozioni stabilite per l'anno dalle tabelle, si verifichino nel grado superiore ulteriori vacanze, queste sono rinviate al 1° gennaio dell'anno successivo e colmate con promozioni sotto tale data.

Nel frattempo è in facoltà del Ministro di trattenere o, se necessario, richiamare in servizio, altrettanti ufficiali nell'ausiliaria, sempre che non vi siano ufficiali a disposizione in numero sufficiente.

Art. 45.

Qualora in un grado non si raggiunga durante l'anno, per insufficienza di vacanze nel grado superiore, il numero delle promozioni stabilite dalle tabelle, il Ministro, al 31dicembre dell'anno stesso, forma le vacanze ancora occorrenti con l'osservanza delle seguenti norme.

Nei gradi oltre i quali non si consegue avanzamento, le vacanze sono formate collocando a disposizione gli ufficiali aventi maggiore permanenza nel grado e, a parità di permanenza, quelli più vicini al limite di età.

Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, le vacanze sono formate collocando a disposizione prima gli ufficiali non idonei all'avanzamento, a cominciare da quelli più vicini al limite di età; poi, se necessario, gli ufficiali idonei, non iscritti in quadro di avanzamento, nell'ordine inverso della graduatoria di merito compilata per l'anno.

Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità, le vacanze sono formate prima collocando a disposizione gli ufficiali non idonei all'avanzamento a scelta, appartenenti al grado immediatamente superiore a quello in cui occorrono le vacanze e promuovendo altrettanti ufficiali di tale ultimo grado; poi, se necessario, collocando a disposizione gli ufficiali non idonei all'avanzamento ad anzianità appartenenti al grado in cui occorrono le vacanze; infine, se ancora necessario, collocando a disposizione gli ufficiali idonei allo avanzamento a scelta, non iscritti in quadro appartenenti al grado immediatamente superiore a quello in cui occorrono le vacanze e promuovendo altrettanti ufficiali di tale ultimo grado. Tra i non idonei sono collocati a disposizione per primi i più vicini al limite di età. Gli idonei sono collocati a disposizione nell'ordine inverso della graduatoria di merito compilata per l'anno.

Se nel grado immediatamente superiore a quello in cui occorre formare le vacanze non è previsto avanzamento, le vacanze nel grado in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità sono formate prima collocando a disposizione gli ufficiali non idonei all'avanzamento del grado in cui occorrono le vacanze, a cominciare da quelli più vicini al limite di età; poi, se necessario, collocando a disposizione gli ufficiali del grado superiore aventi maggiore permanenza nel grado, e, a parità di permanenza, quelli più vicini al limite di età, e promuovendo altrettanti ufficiali del grado in cui occorrono le vacanze.

Quando in applicazione del terzo o del quarto comma occorra collocare a disposizione ufficiali aventi grado di generale di divisione o corrispondente, prima degli idonei non iscritti in quadro sono collocati a disposizione, in ordine di anzianità, gli idonei non più valutabili per effetto degli articoli 36, quarto comma, e 18.

CAPO III. — EFFETTI DELLA CESSAZIONE DELLE CAUSE IMPEDITIVE DELLA VALUTAZIONE O DELLA PROMOZIONE.

Art. 46.

L'ufficiale non valutato o non promosso a norma dell'articolo 19, secondo comma, e dell'articolo 32, perchè sottoposto a procedimento penale o disciplinare o perchè sospeso dall'impiego o perchè in aspettativa per infermità è valutato o nuovamente valutato per l'avanzamento dopo che sia cessata la causa impeditiva della valutazione o della promozione e, nel caso abbia subìto detrazioni di anzianità ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali, sempre che risulti più anziano di un pari grado già valutato. Se l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione è effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla cessazione della causa impeditiva.

All'ufficiale nei cui riguardi il procedimento penale o disciplinare si sia concluso in senso favorevole o per il quale sia stata revocata la sospensione dall'impiego di carattere precauzionale o che sia stato in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio, quando sia valutato o nuovamente valutato, si applicano le disposizioni seguenti:

*a*) l'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianità, se giudicato idoneo e sia già raggiunto dal turno di promozione, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo;

*b*) l'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. La promozione è computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno in cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale è stato valutato o nuovamente valutato.

Art. 47.

L'ufficiale non valutato a norma dell'articolo 19, primo comma, è valutato per l'avanzamento dopo che abbia cessato dalla carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato. Se l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione è effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla cessazione dalla carica. All'ufficiale si applicano le disposizioni delle lettere *a*) e *b*) del secondo comma dell'articolo 46.

Art. 48.

L'ufficiale per il quale sia stata sospesa la promozione a norma dell'articolo 33 è nuovamente valutato per l'avanzamento entro sei mesi dalla data della sospensione della promozione, se si tratti di avanzamento ad anzianità, o in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla data predetta, se si tratti di avanzamento a scelta. All'ufficiale si applicano le disposizioni delle lettere *a*) e *b*) del secondo comma dell'articolo 46.

Art. 49.

All'ufficiale non valutato a suo turno per mancanza delle condizioni prescritte dall'articolo 35, e per il quale il raggiungimento delle condizioni anzidette sia stato ritardato per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da cause di servizio, si applicano, quando sia valutato per l'avanzamento, le disposizioni delle lettere *a*) e *b*) del secondo comma dell'articolo 46.

Se l'avanzamento ha luogo a scelta, l'ufficiale è valutato in occasione della formazione della prima graduatoria successiva al raggiungimento delle predette condizioni

Art. 50.

L'ufficiale, nei cui riguardi sia stato sospeso il giudizio sull'avanzamento a norma dell'articolo 20, è valutato per l'avanzamento quando le autorità competenti riconoscano cessati i

motivi della sospensione, e comunque non oltre un anno dalla data della sospensione stessa.

L'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianità, se giudicato idoneo, è iscritto nel quadro di avanzamento in vigore e, se già raggiunto dal turno di promozione, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la valutazione non fosse stata sospesa.

L'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo, è iscritto, secondo il punto di merito attribuitogli, nella graduatoria in cui sarebbe stato compreso qualora la valutazione non fosse stata sospesa Se, per effetto del posto conseguito nella graduatoria, l'ufficiale venga iscritto nel quadro di avanzamento e sia già raggiunto dal turno di promozione, egli è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata. Nel caso che la promozione abbia luogo dopo che sia stato raggiunto il numero delle promozioni stabilite per l'anno dalle tabelle, la promozione è computata in quelle da effettuare per l'anno successivo.

### CAPO IV. — RINNOVAZIONE DI GIUDIZIO DI AVANZAMENTO ANNULLATO.

#### Art. 51.

Quando si debba rinnovare un giudizio di avanzamento a scelta, annullato d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la nuova valutazione è effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva all'annullamento.

Se l'ufficiale sia giudicato idoneo e riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria, egli è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. La promozione è computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale è stato nuovamente valutato.

### CAPO V. — AVANZAMENTO PER MERITI ECCEZIONALI.

#### Art. 52.

L'avanzamento per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi dell'ufficiale che nello esercizio delle sue attribuzioni abbia reso eccezionali servizi all'Esercito, alla Marina o all'Aeronautica e che abbia dimostrato di possedere qualità intellettuali, di cultura, professionali, tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le funzioni del grado superiore.

Per essere proposto per l'avanzamento per meriti eccezionali l'ufficiale deve esser compreso nella prima metà del ruolo del proprio grado, aver compiuto il prescritto periodo di comando o di attribuzioni specifiche e non aver già conseguito nel corso della carriera una promozione per meriti eccezionali.

#### Art. 53.

La proposta di avanzamento per meriti eccezionali è formulata dal generale o ammiraglio in carica, dal quale l'ufficiale gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri delle ulteriori autorità gerarchiche.

Sulla proposta decide il Ministro, previo parere favorevole della Commissione superiore di avanzamento, espresso a unanimità di voti.

L'ufficiale riconosciuto dal Ministro meritevole dell'avanzamento per meriti eccezionali è iscritto al primo posto nel quadro di avanzamento che sia formato dopo la data delle decisione del Ministro. Se più ufficiali siano stati riconosciuti meritevoli dell'avanzamento per meriti eccezionali, essi sono iscritti in quadro, con precedenza sugli altri pari grado, in ordine di anzianità.

Il decreto di promozione per meriti eccezionali ne reca motivazione.

CAPO VI. - NORME PARTICOLARI ALL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELL'ESERCITO.

Sezione prima. - *Disposizioni relative ai periodi di comando e di attribuzioni specifiche, ai corsi ed esperimenti.*

Art. 54.

Il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto presso unità o enti organicamente previsti, nell'esercizio di funzioni che comportino attribuzioni, oltre che amministrative e disciplinari, di addestramento e di impiego.

Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto presso unità o enti organicamente previsti, nell'esercizio di funzioni proprie dei servizi.

Il periodo di tempo trascorso nella carica di capo di stato maggiore dell'Esercito è valido quale periodo di comando ai fini dell'avanzamento.

Art. 55.

Gli ufficiali che non superino i corsi e gli esperimenti prescritti ai fini dell'avanzamento non possono, salvo il disposto del quarto comma dell'articolo 60, ripetere i corsi e gli esperimenti.

Sezione seconda. - *Avanzamento nei vari ruoli e gradi.*

Art. 56.

L'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito ha luogo:

nel ruolo unico degli ufficiali generali provenienti dalle Armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, sino al grado di generale di corpo d'armata;

nel ruolo dell'Arma dei carabinieri, sino al grado di generale di divisione dell'Arma stessa;

nei ruoli delle Armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, sino al grado di colonnello. I colonnelli di detti ruoli concorrono alla promozione a generale di brigata nel ruolo unico degli ufficiali generali;

nei ruoli del Servizio tecnico di artiglieria, del Servizio tecnico della motorizzazione, del Servizio automobilistico, del Servizio sanitario (ufficiali medici), del Servizio di commissariato (ufficiali commissari), sino al grado di tenente generale;

nei ruoli del Servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti), del Servizio di amministrazione, del Servizio veterinario, sino al grado di maggior generale;

nel ruolo del Servizio di commissariato (uffiali di sussistenza), sino al grado di colonnello.

Art. 57.

L'avanzamento dei generali di divisione, dei generali di brigata e maggiori generali, dei colonnelli e dei tenenti colonnelli ha luogo a scelta.

Gli ufficiali dei gradi predetti da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'articolo 28, primo comma, lettera *b*), sono iscritti nei quadri stessi in ordine di ruolo, eccettuati i tenenti colonnelli delle Armi dei carabinieri, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, i quali sono iscritti in quadro nell'ordine della graduatoria di merito.

Tra i colonnelli delle Armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, iscritti nei rispettivi quadri di avanzamento per la promozione a generale di brigata nel ruolo unico degli ufficiali generali, l'ordine di precedenza agli effetti della promozione è determinato dall'anzianità di grado; in caso di pari anzianità di grado si applica l'articolo 9 della legge sullo stato degli ufficiali.

Art. 58.

L'avanzamento dei maggiori e l'avanzamento dei capitani dei Servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione ha luogo ad anzianità.

Art. 59.

L'avanzamento dei capitani, eccettuati i capitani dei Servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione, ha luogo a scelta.

I capitani da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'articolo 28, primo comma, lettera *b*), sono iscritti nei quadri stessi nell'ordine della graduatoria di merito.

Art. 60.

L'avanzamento dei tenenti ha luogo ad anzianità.

Il tenente giudicato non idoneo all'avanzamento è nuovamente valutato in occasione della formazione del quadro ordinario di avanzamento successivo al quadro, ordinario o suppletivo, per il quale fu per la prima volta valutato.

Se giudicato ancora non idoneo all'avanzamento, l'ufficiale cessa dal servizio permanente effettivo ed è collocato nella categoria del congedo che gli compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali.

Il tenente che non superi il corso prescritto ai fini dell'avanzamento è ammesso a ripetere il corso; se ancora non lo superi, in deroga all'articolo 38 l'ufficiale cessa dal servizio permanente effettivo ed è collocato nella categoria del congedo che gli compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali.

Art. 61.

L'avanzamento dei sottotenenti ha luogo ad anzianità.

Detti ufficiali sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto due anni di permanenza nel grado e, quando si tratti dei sottotenenti delle Armi dei carabinieri, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, nonchè del Servizio automobilistico, provenienti dai corsi dell'Accademia, sempre che abbiano già superato i corsi di applicazione previsti dalla tabella numero 1 annessa alla presente legge. Se idonei, essi sono promossi con anzianità corrispondente alla data di compimento dei due anni di permanenza nel grado.

Il sottotenente giudicato non idoneo allo avanzamento è nuovamente valutato dopo che sia trascorso un anno dalla data sotto la quale fu pronunciato il giudizio di non idoneità, e, se idoneo, è promosso con anzianità corrispondente alla data del giudizio definitivo favorevole.

Se giudicato ancora non idoneo all'avanzamento, l'ufficiale cessa dal servizio permanente effettivo ed è collocato nella categoria del congedo che gli compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali.

Art. 62.

Per i sottotenenti che superino i corsi di applicazione viene determinato, con decreto del Ministro, il nuovo ordine di anzianità in base alla somma del punto, ridotto in centesimi, riportato nella classifica finale dell'Accademia, e del punto, espresso in centesimi, attribuito all'ufficiale al termine del corso di applicazione.

I sottotenenti che superino il corso di applicazione nella sessione di riparazione sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato il corso nella prima sessione.

I sottotenenti che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, frequentino il corso di applicazione con ritardo, qualora lo superino, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero superato il corso a loro turno.

Al sottotenente che non superi il corso si applica il disposto del quarto comma dell'articolo 61.

Sezione terza. – *Disposizioni speciali per gli ufficiali dei servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione.*

Art. 63.

Gli ufficiali dei servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione per essere valutati per l'avanzamento, oltre ad aver compiuto i periodi di attribuzioni specifiche e aver superato gli esperimenti previsti, a seconda del grado, dalla tabella n. 1 annessa alla presente legge, devono essere preventivamente dichiarati idonei alla carica inerente al grado superiore.

La idoneità alla carica predetta è accertata dalla Commissione di cui al successivo articolo 64 a maggioranza di voti. Il giudizio definitivo è pronunciato dal Ministro.

L'ufficiale dichiarato non idoneo alla carica inerente al grado superiore, quando sia compreso nell'aliquota di ruolo degli ufficiali da valutare o, se si tratti di capitano o maggiore, quando entri in turno di valutazione, è considerato a tutti gli effetti non idoneo allo avanzamento.

Art. 64

La Commissione per l'accertamento della idoneità alla carica inerente al grado superiore è composta:

*a*) per il Servizio tecnico di artiglieria:

dal generale di corpo d'armata vice presidente della Sezione Esercito del Consiglio superiore delle Forze armate;

dall'ispettore d'artiglieria;

dal direttore generale di artiglieria;

dal tenente generale capo del Servizio tecnico di artiglieria;

*b*) per il Servizio tecnico della motorizzazione;

dal generale di corpo d'armata vice presidente della Sezione Esercito del Consiglio superiore delle Forze armate;

dall'ispettore generale della motorizzazione;

dal tenente generale capo del Servizio tecnico della motorizzazione.

La presidenza di ciascuna delle predette Commissioni è assunta dal generale più elevato in grado o più anziano.

Funziona da segretario, senza diritto a voto, per la Commissione di cui alla lettera *a*) un colonnello del Servizio tecnico di artiglieria o dell'Arma di artiglieria, e per la Commissione di cui alla lettera *b*) un colonnello del Servizio tecnico della motorizzazione o del Servizio automobilistico.

Art. 65.

I maggiori e i capitani del Servizio tecnico di artiglieria e del Servizio tecnico della motorizzazione sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto il sesto anno di permanenza nel grado, senza che occorra determinare aliquote di ruolo e, se idonei, sono iscritti in quadro di avanzamento e promossi al compimento del settimo anno di permanenza nel grado.

La promozione dei capitani non può essere in alcun caso disposta con decorrenza anteriore alla data del trasferimento dell'ufficiale nel Servizio tecnico.

Sezione quarta. - *Vantaggi di carriera.*

Art. 66.

I tenenti, i capitani, i maggiori e i tenenti colonnelli che siano in possesso dei titoli indicati, per ciascun ruolo e grado, nella tabella numero 4 annessa alla presente legge, conseguono un vantaggio di carriera.

Il vantaggio di carriera è attribuito spostando l'ufficiale nel ruolo della propria Arma o Servizio, alla data in cui ha acquisito il titolo, di un numero di posti pari alle aliquote, stabilite dalla tabella, dell'organico del proprio grado in vigore al 1° gennaio dell'anno in cui cade la data predetta.

Se l'ufficiale, alla data in cui ha acquisito il titolo, si trovi già compreso nell'aliquota di ruolo di cui all'articolo 36 lo spostamento sarà effettuato, quando abbia conseguito la promozione, nel ruolo del grado superiore, per l'intero, per la metà o in misura ridotta del cinque per cento a seconda che il grado superiore sia rispettivamente quello di capitano, di maggiore e di colonnello, o di tenente colonnello.

Se l'ufficiale alla data predetta non sia compreso nell'aliquota di ruolo e il numero dei pari grado che seguono quelli compresi nella aliquota e che precedono l'ufficiale sia inferiore al numero dei posti di cui l'ufficiale stesso debba fruire, egli è collocato nel ruolo avanti a detti pari grado e la differenza residua dei posti gli verrà attribuita nel ruolo del grado superiore quando abbia conseguito la promozione, nella misura indicata al comma precedente.

L'ufficiale non può, comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, oltrepassare altro ufficiale della propria Arma o Servizio già di lui più anziano che abbia in precedenza conseguito vantaggio di carriera per eguale titolo.

Art. 67.

Il vantaggio di carriera spettante ai capitani e ai maggiori che, in possesso del brevetto di osservatore dall'eroplano, abbiano com-

piuto i periodi di volo indicati nella tabella numero 4 annessa alla presente legge, è attribuito in seguito a giudizio favorevole di una Commissione composta dal direttore generale del personale ufficiali e da due ufficiali superiori di grado non inferiore a tenente colonnello in servizio presso lo stato maggiore.

Il giudizio definitivo è espresso dal Ministro.

Agli effetti di cui al secondo, terzo e quarto comma del precedente articolo 66, il titolo si considera acquisito sotto la data in cui l'ufficiale ha ultimato i prescritti periodi di volo.

Art. 68.

L'ufficiale che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, frequenti con ritardo il corso prescritto ai fini dell'avanzamento, qualora in base ai risultati del corso debba conseguire un vantaggio di carriera, è considerato come se avesse acquisito il titolo alla stessa data in cui lo acquisirono i pari grado con i quali avrebbe dovuto frequentare il corso.

Il tenente che, in applicazione dell'articolo 60, quarto comma, ripeta il corso, non può conseguire vantaggio di carriera.

Art. 69.

I titoli di cui alla tabella numero 4 annessa alla presente legge che siano acquisiti durante il periodo di tempo indicato nel primo comma dell'articolo 118 non danno luogo a vantaggi di carriera.

CAPO VII. – NORME PARTICOLARI ALL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELLA MARINA.

Sezione prima. – *Disposizioni relative ai periodi di imbarco, di comando, di attribuzioni specifiche, ai corsi ed esami.*

Art. 70.

Ai fini dell'avanzamento è valido il periodo di imbarco su navi della Marina militare in armamento o in riserva, nonchè il periodo di imbarco compiuto, con funzioni inerenti al proprio grado o come comandato, su navi non iscritte nel naviglio dello Stato, purchè addette ai servizi dello Stato, o a linee sovvenzionate dallo Stato o in servizi di emigrazione. È altresì valido il periodo di imbarco compiuto su piroscafi della Marina mercantile per istruzione professionale.

La metà del periodo di imbarco prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere trascorsa su navi della Marina militare in armamento o in riserva.

Il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto per intero su navi della Marina militare in armanento o in riserva. Il periodo di tempo trascorso nella carica di capo di stato maggiore della Marina è considerato, ai fini dell'avanzamento quale imbarco in comando di Forze navali.

Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto su navi della Marina militare in armamento o in riserva o presso enti organicamente previsti nell'esercizio di funzioni proprie del Corpo di appartenenza.

Art. 71.

Per gli ufficiali comandati a prestare servizio su navi da guerra estere o in territorio estero i periodi di imbarco, comando o servizio sono, ai fini dell'avanzamento, considerati come compiuti su navi da guerra nazionali o in territorio nazionale.

Art. 72.

Gli ufficiali addetti al servizio aeronavigante in qualità di osservatori e gli ufficiali che seguono corsi di osservazione aerea sono, ai fini dell'avanzamento, considerati come imbarcati su navi della Marina militare in armamento o in riserva.

Agli effetti del precedente comma si intendono in servizio aeronavigante gli ufficiali che compiono, entro il periodo di tempo stabilito dal Ministro, il minimo di voli prescritto.

Art. 73.

La determinazione del Ministro di cui all'articolo 37, quando si tratti di ufficiale del

ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, è adottata di concerto con il Ministro per la marina mercantile.

Art. 74.

Gli ufficiali che non superino i corsi e gli esami prescritti ai fini dell'avanzamento non possono ripetere i corsi e gli esami.

Sezione seconda. – *Avanzamento nei vari ruoli e gradi.*

Art. 75.

L'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina ha luogo:

nel ruolo normale del Corpo di stato maggiore, sino al grado di ammiraglio di squadra;

nei ruoli normali dei Corpi del genio navale e delle armi navali, sino al grado di generale ispettore;

nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario e nei ruoli normali dei Corpi di commissariato e delle capitanerie di porto, sino al grado di tenente generale;

nel ruolo ufficiali farmacisti del Corpo sanitario, sino al grado di colonnello;

nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore, sino al grado di capitano di fregata;

nei ruoli speciali dei Corpi del genio navale delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto, sino al grado di tenente colonnello;

nei ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi, sino al grado di capitano.

Art. 76.

Nelle valutazioni degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto aventi grado non inferiore a capitano, le competenti Commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento, basandosi anche sugli elementi risultanti da uno speciale rapporto informativo del Ministro della marina mercantile per quanto attiene ai servizi di istituto di competenza di tale Amministrazione.

Art. 77.

L'avanzamento degli ammiragli di divisione e dei tenenti generali dei Corpi del genio navale e delle armi navali ha luogo a scelta.

Gli ufficiali dei gradi predetti da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'articolo 28, primo comma, lettera *b*), sono iscritti nei quadri stessi in ordine di ruolo.

Art. 78.

L'avanzamento dei contrammiragli e dei maggiori generali dei Corpi del genio navale e delle armi navali ha luogo ad anzianità.

L'avanzamento dei maggiori generali medici e dei maggiori generali dei Corpi di commissariato e delle capitanerie di porto ha luogo a scelta.

Gli ufficiali di cui al precedente comma, da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'articolo 28, primo comma, lettera *b*), sono iscritti nei quadri stessi in ordine di ruolo.

Art. 79.

L'avanzamento dei capitani di vascello, dei colonnelli, dei capitani di fregata e dei tenenti colonnelli ha luogo a scelta.

Gli ufficiali dei gradi predetti da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'articolo 28, primo comma, lettera *b*), sono iscritti nei quadri stessi in ordine di ruolo, eccettuati i capitani di fregata del ruolo normale del Corpo di stato maggiore i quali sono iscritti in quadro nell'ordine della graduatoria di merito.

Art. 80.

L'avanzamento dei capitani di corvetta e dei maggiori ha luogo ad anzianità.

Art. 81.

L'avanzamento dei tenenti di vascello e dei capitani ha luogo a scelta.

Gli ufficiali dei gradi predetti da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'articolo 28, primo comma, lettera *b*), sono iscritti nei quadri stessi nell'ordine della graduatoria di merito.

Art. 82.

L'avanzamento dei sottotenenti di vascello e dei tenenti, salvo il disposto del successivo comma, ha luogo ad anzianità.

L'avanzamento dei tenenti del Corpo equipaggi militari marittimi ha luogo a scelta. In deroga all'articolo 43, per i tenenti del Corpo suddetto le promozioni non sono effettuate in numero fisso annuale. Ai fini della formazione del quadro di avanzamento è valutata ogni anno un'aliquota di tenenti corrispondenti al doppio del numero delle vacanze prevedibili nel grado superiore per l'anno cui il quadro si riferisce. In deroga all'articolo 28, primo comma, lettera *b*), sono iscritti in quadro di avanzamento i tenenti giudicati idonei e compresi, nell'ordine di graduatoria, nel numero dei posti corrispondente a quello delle vacanze prevedibili nel grado superiore. Gli ufficiali da iscrivere nel quadro di avanzamento sono iscritti in quadro in ordine di ruolo.

I sottotenenti di vascello e i tenenti giudicati non idonei all'avanzamento sono nuovamente valutati in occasione della formazione del quadro ordinario di avanzamento successivo al quadro, ordinario o suppletivo, per il quale furono per la prima volta valutati.

Se giudicati ancora non idonei all'avanzamento, detti ufficiali, ad eccezione di quelli appartenenti al Corpo equipaggi militari marittimi, cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali.

Art. 83.

Al corso superiore e agli esami previsti dalla tabella numero 2, annessa alla presente legge, ai fini dell'avanzamento a tenente di vascello del ruolo normale e a capitano del Corpo sanitario, e del ruolo normale dei Corpi di commissariato e delle capitanerie di porto, prendono parte, rispettivamente, i sottotenenti di vascello provenienti dallo stesso corso dell'Accademia navale e i tenenti reclutati nel servizio permanente effettivo con lo stesso concorso, nonchè i sottotenenti di vascello e i tenenti che, ammessi nel servizio permanente effettivo in base a disposizioni speciali, siano stati classificati tra i pari grado provenienti da uno stesso corso della Accademia o reclutati con lo stesso concorso, con esclusione di coloro che, per qualsiasi causa, siano stati aggregati ai provenienti da un corso o concorso successivo.

I sottotenenti di vascello del ruolo normale e i tenenti del Corpo sanitario e del ruolo normale dei Corpi di commissariato e delle capitanerie di porto che non superino, rispettivamente, il corso superiore e gli esami predetti neppure nella sessione di riparazione, in deroga all'articolo 38 cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali, con decorrenza comunque non anteriore alla data di compimento della ferma contratta.

Art. 84.

Per i sottotenenti di vascello e i tenenti dei Corpi sanitario, di commissariato o delle capitanerie di porto, che superino, rispettivamente il corso superiore e gli esami di cui all'articolo precedente viene determinato, con decreto del Ministro, il nuovo ordine di anzianità in base alla somma del punto, ridotto in centesimi, riportato dall'ufficiale al termine del corso superiore o all'esame, e del punto relativo alla attitudine professionale espresso in centesimi, moltiplicato per il coefficiente due. Per i tenenti del ruolo normale dei Corpi del genio navale e delle armi navali, che abbiano almeno tre anni di permanenza nel grado, viene determinato, con decreto del Ministro, il nuovo ordine di anzianità in base alla somma del punto, ridotto in centesimi, riportato nell'esame di laurea, o, se si tratti di ufficiali reclutati fra già laureati, nel concorso per l'ammissione nei ruoli, e del punto relativo all'attitudine professionale espresso in centesimi, moltiplicato per il coefficiente due.

Il punto relativo all'attitudine professionale è attribuito all'ufficiale da una Commissione composta dal vice presidente della Sezione Marina del Consiglio superiore delle Forze armate, presidente, dal sottocapo di stato maggiore della Marina e dal direttore generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici, nonche dal direttore generale delle costruzioni navali e meccaniche, delle armi

e degli armamenti navali, di sanità militare marittima, di commissariato militare marittimo e dall'ispettore generale del Corpo delle capitanerie di porto, quando si tratti, rispettivamente, di ufficiali dei Corpi del genio navale, delle armi navali, sanitario, di commissariato e delle capitanerie di porto. Se l'ufficiale appartiene ai corpi di stato maggiore, del genio navale e delle armi navali, della Commissione fa pure parte il comandante dell'Accademia navale.

I sottotenenti di vascello e i tenenti dei corpi sanitario, di commissariato e delle capitanerie di porto, che superino il corso superiore o gli esami nella sessione di riparazione, sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato il corso o gli esami nella prima sessione.

I sottotenenti di vascello e i tenenti dei Corpi indicati al precedente comma che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da cause di servizio, frequentino il corso superiore o sostengano gli esami con ritardo, qualora superino il corso superiore o gli esami predetti sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero frequentato il corso superiore o sostenuto gli esami a loro turno.

Art. 85.

L'avanzamento dei guardiamarina e dei sottotenenti ha luogo ad anzianità.

Detti ufficiali sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto un anno di permanenza nel grado, e, se idonei, promossi con anzianità corrispondente alla data di compimento dell'anno di permanenza nel grado.

I guardiamarina e i sottotenenti giudicati non idonei all'avanzamento sono nuovamente valutati dopo che sia trascorso un anno dalla data sotto la quale fu pronunciato il giudizio di non idoneità e, se idonei, sono promossi con anzianità corrispondente alla data del giudizio definitivo favorevole.

Se giudicati ancora non ideonei all'avanzamento, detti ufficiali, ad eccezione di quelli appartenenti al Corpo equipaggi militari marittimi, cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali.

Art. 86.

Gli ufficiali subalterni dei ruoli normali del genio navale e delle armi navali, reclutati in base all'articolo 37, lettera *a*), della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, dopo aver seguito presso l'Accademia navale, rispettivamente, il primo anno della scuola di ingegneria navale e il primo anno della scuola di applicazione di ingegneria, ramo industriale, debbono completare gli studi applicativi e conseguire la laurea in due anni decorrenti dalla loro iscrizione alle scuole di ingegneria dello Stato, compresa la sessione autunnale di esami dell'ultimo anno.

Gli ufficiali subalterni del ruolo normale delle armi navali, reclutati in base all'articolo 37-*bis* della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, debbono completare gli studi di applicazione e conseguire la laurea in ingegneria industriale in due anni decorrenti dalla loro iscrizione al politecnico, compresa la sessione autunnale di esame dell'ultimo anno.

Gli ufficiali che non abbiano potuto completare gli studi in due anni sono ammessi a completarli in tre anni, purché al termine del secondo anno, compresa la sessione autunnale di esami, abbiano sostenuto con esito favorevole gli esami relativi a dieci delle materie di insegnamento previste complessivamente per il secondo e terzo anno di studi applicativi dagli statuti delle scuole di ingegneria o del politecnico. Detti ufficiali sono però aggregati al corso successivo a quello cui appartengono.

Gli ufficiali che non conseguano la laurea nel periodo di tempo previsto dal precedente comma o che, al termine del secondo anno, non abbiano superato gli esami indicati in detto comma, possono essere trasferiti, a domanda, nel ruolo speciale del rispettivo Corpo, con il proprio grado e la propria anzianità, previo parere della Commissione ordinaria di avanzamento, nel limite delle vacanze esistenti.

Gli ufficiali che non siano trasferiti nei ruoli speciali ai sensi del precedente comma cessano dal servizio permanente effettivo e sono collo-

cati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali.

CAPO VIII. – NORME PARTICOLARI ALL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELL'AERONAUTICA.

Sezione prima. – *Disposizioni relative ai periodi di comando e di attribuzioni specifiche, ai corsi ed esami.*

Art. 87

Il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto presso unità o reparti di impiego organicamente previsti, nell'esercizio di funzioni che comportino attribuzioni, oltre che disciplinari, di addestramento e di impiego.

Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto presso reparti o enti organicamente previsti, nell'esercizio di funzioni proprie del ruolo e categoria di appartenenza.

Il periodo di tempo trascorso nella carica di capo dello stato maggiore dell'Aeronautica è valido quale periodo di comando ai fini dell'avanzamento.

Art. 88.

Gli ufficiali che non superino i corsi e gli esami prescritti ai fini dell'avanzamento non possono, salvo il disposto del quarto comma dell'articolo 95, ripetere i corsi e gli esami.

Sezione seconda. – *Avanzamento nei vari ruoli e gradi*

Art. 89.

L'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica ha luogo:

nel ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica sino al grado di generale di squadra aerea;

nel ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico: nella categoria ingegneri sino al grado di generale ispettore per gli ingegneri aeronautici, edili, radio-elettricisti e di armamento e sino al grado di maggior generale per i chimici; nella categoria geofisici sino al grado di colonnello;

nel ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico e nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico, sino al grado di tenente generale;

nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica, sino al grado di maggior generale;

nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica, nelle categorie del ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aronautico e nel ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico, sino al grado di tenente colonnello;

nelle categorie del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, sino al grado di capitano.

Art. 90.

L'avanzamento dei generali di divisione aerea e tenenti generali del Corpo del genio aeronautico, dei generali di brigata aerea e maggiori generali, dei colonnelli e dei tenenti colonnelli ha luogo a scelta.

Gli ufficiali dei gradi predetti da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'articolo 28, primo comma, lettera *b*), sono iscritti nei quadri stessi in ordine di ruolo, eccettuati i tenenti colonnelli del ruolo naviganti normale i quali sono iscritti in quadro nell'ordine della graduatoria di merito.

Art. 91.

L'avanzamento dei maggiori ha luogo ad anzianità, eccettuati i maggiori del ruolo naviganti normale per i quali l'avanzamento ha luogo a scelta.

I maggiori del ruolo naviganti normale da iscrivere nel quadro di avanzamento ai sensi dell'articolo 28, primo comma, lettera *b*), sono iscritti nel quadro stesso in ordine di ruolo.

Art. 92.

L'avanzamento dei capitani ha luogo a scelta.

I capitani da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'articolo 28, primo comma, lettera *b*), sono iscritti nei quadri stessi nell'ordine della graduatoria di merito

Art. 93.

L'avanzamento dei tenenti ha luogo ad anzianità.

Il tenente giudicato non idoneo all'avanzamento è nuovamente valutato in occasione della formazione del quadro ordinario di avanzamento successivo al quadro, ordinario o suppletivo, per il quale fu per la prima volta valutato.

Se giudicato ancora non idoneo all'avanzamento, l'ufficiale cessa dal servizio permanente effettivo ed è collocato nella categoria del congedo che gli compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali.

Art. 94.

L'avanzamento dei sottotenenti ha luogo ad anzianità.

Detti ufficiali sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto diciotto mesi di permanenza nel grado e, quando si tratti di sottonenti del ruolo naviganti normale, sempre che abbiano già superato il corso di perfezionamento e siano in possesso del brevetto di pilota militare, di cui alla tabella numero 3 annessa alla presente legge. Se idonei, essi sono promossi con anzianità corrispondente alla data di compimento dei diciotto mesi di permanenza nel grado.

Il sottotenente giudicato non idoneo all'avanzamento è nuovamente valutato dopo che sia trascorso un anno dalla data sotto la quale fu pronunciato il giudizio di non idoneità, e, se idoneo, è promosso con anzianità corrispondente alla data del giudizio definitivo favorevole.

Se giudicato ancora non idoneo all'avanzamento, l'ufficiale cessa dal servizio permanente effettivo ed è collocato nella categoria del congedo che gli compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali.

Art. 95.

Per i sottotenenti del ruolo naviganti normale che superino il corso di perfezionamento viene determinato, con decreto del Ministro, il nuovo ordine di anzianità in base alla somma del punto complessivo di classifica riportato per la nomina a sottotenente, ridotto in centesimi, e del punto, espresso in centesimi, attribuito all'ufficiale al termine del corso di perfezionamento.

I sottotenenti che superino il corso di perfezionamento nella sessione di riparazione sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato il corso nella rima sessione.

I sottotenenti che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, frequentino il corso di perfezionamento con ritardo, qualora lo superino, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero superato il corso a loro turno.

I sottotenenti che non superino il corso di perfezionamento sono ammessi a frequentare il corso successivo. Se non lo superino possono essere trasferiti, a domanda, con il proprio grado e la propria anzianità nel ruolo naviganti speciale, qualora siano in possesso del brevetto di pilota militare, o nel ruolo servizi, previo parere della Commissione ordinaia di avanzamento, nel limite delle vacanze esistenti.

I sottotenenti che non siano trasferiti nel ruolo naviganti speciale o nel ruolo servizi ai sensi del precedente comma cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali, con iscrizione nel ruolo servizi qualora non siano in possesso del brevetto di pilota militare.

Art. 96.

I sottotenenti del ruolo naviganti normale, che non conseguano il brevetto di pilota militare, possono essere trasferiti, a domanda, nel ruolo servizi. Il trasferimento si effettua con le norme di cui al quarto comma dell'articolo 95.

I sottotenenti che non siano trasferiti nel ruolo servizi ai sensi del precedente comma cessano dal servizio permanente effettivo e sono iscritti nel ruolo servizi della categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali.

Art. 97.

L'ufficiale del ruolo naviganti, normale o speciale, che ai sensi delle disposizioni di legge in vigore sia trasferito nel ruolo servizi, non può, nel nuovo ruolo, conseguire promozione con decorrenza anteriore alla data del trasferimento.

## TITOLO III.

## AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI A DISPOSIZIONE

Art. 98.

Gli ufficiali a disposizione, idonei all'avanzamento nel servizio permanente effettivo, possono, previa nuova valutazione, essere promossi ad anzianità al grado superiore a quello col quale furono collocati a disposizione, dopo che siano stati promossi i pari grado che li precedevano nel ruolo di provenienza e che siano in servizio permanente, e comunque non prima di un anno dal collocamento a disposizione. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione.

Art. 99.

L'avanzamento degli ufficiali di cui all'articolo precedente si effettua, senza che occorra determinare aliquote di ruolo, con le stesse norme concernenti l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo, in quanto applicabili.

## TITOLO IV.

## AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN AUSILIARIA, DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO E DEGLI UFFICIALI DELLA RISERVA

### CAPO I. — NORME COMUNI.

Art. 100.

Nelle categorie degli ufficiali in congedo l'avanzamento si effettua per gli ufficiali in ausiliaria, per gli ufficiali di complemento e per gli ufficiali della riserva.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità.

Art. 101.

Agli effetti di quanto disposto dall'articolo 18, il Ministro determina, in rapporto alle prevedibili esigenze di mobilitazione, le aliquote di ruolo degli ufficiali in ausiliaria, degli ufficiali di complemento e degli ufficiali della riserva da valutare per la formazione di quadri di avanzamento.

Art. 102.

L'ufficiale compreso nelle aliquote di ruolo di cui all'articolo 101 non può essere valutato per l'avanzamento se non sia stato riconosciuto incondizionatamente idoneo al servizio militare.

Art. 103.

Per l'ufficiale compreso nelle aliquote di ruolo di cui all'articolo 101, che venga a trovarsi in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 19, 20, 32 e 33, valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al Capo III del Titolo II della presente legge.

Art. 104.

Gli ufficiali iscritti in quadro di avanzamento sono promossi nel numero che il Ministro stabilisce in rapporto alle esigenze di mobilitazione.

Se, dopo effettuate le promozioni nel numero suddetto, restino ancora ufficiali iscritti in quadro, la validità del quadro stesso è prorogata all'anno seguente. Gli ufficiali che non conseguono la promozione entro il secondo anno di validità del quadro di avanzamento sono nuovamente valutati in occasione della formazione di un successivo quadro di avanzamento.

### CAPO II. — AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN AUSILIARIA.

Art. 105.

L'avanzamento degli ufficiali in ausiliaria ha luogo fino al grado massimo previsto per il ruolo del servizio permanente effettivo da cui provengono.

Art. 106.

L'ufficiale in ausiliaria per essere valutato per l'avanzamento deve aver compiuto i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, prescritti per l'avanzamento del pari grado in servizio permanente effettivo.

Quando per l'avanzamento del pari grado in servizio permanente effettivo non sia prescritto il compimento del periodo di cui al comma precedente, l'ufficiale in ausiliaria, per essere valutato per l'avanzamento, deve av re prestato, nel grado, almeno un anno di servizio.

Art. 107.

L'ufficiale in ausiliaria che sia giudicato idoneo all'avanzamento è iscritto in quadro, ma è promosso solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali in servizio permanente di pari grado ed anzianità che lo precedevano nel ruolo di provenienza. Non costituisce ostacolo alla promozione dell'ufficiale in ausiliaria l'esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione.

Art. 108.

L'ufficiale collocato in ausiliaria per limiti di età, che all'atto della cessazione dal servizio permanente era iscritto in quadro di avanzamento, consegue la promozione nella ausiliaria non appena promosso il pari grado che lo procedeva nel quadro, senza essere sottoposto ad ulteriore valutazione e prescindendo dalla determinazione delle aliquote di ruolo per l'avanzamento degli ufficiali del suo grado e della sua categoria nonchè dal disposto del primo comma dell'articolo 104.

CAPO III. - AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO.

Art. 109.

L'avanzamento degli ufficiali di complemento ha luogo fino al grado di tenente colonnello o corrispondente.

Art. 110.

L'ufficiale di complemento per essere valutato per l'avanzamento deve, a seconda della Forza armata di appartenenza e del grado rivestito, aver compiuto i corsi di istruzione, gli esperimenti pratici, essere in possesso dei titoli, stabiliti dalle tabelle numeri 5, 6 e 7 annesse alla presente legge.

I programmi e le modalità per lo svolgimento dei corsi ed esperimenti, di cui al precedente comma, sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica.

È dispensato dal compire il corso e l'esperimento pratico l'ufficiale richiamato alle armi che abbia compiuto il periodo di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, di imbarco, indicato nelle tabelle suddette.

Art. 111.

L'ufficiale di complemento che sia giudicato idoneo all'avanzamento è iscritto in quadro, ma è promosso solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado ed anzianità appartenenti al corrispondente ruolo del servizio permanente effettivo, e, se nel servizio permanente effettivo esistono ruoli normali e ruoli speciali, dopo che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado ed anzianità appartenenti al ruolo normale della stessa Arma o Corpo. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente effettivo di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione.

Art 112

I sottotenenti e i guardiamarina di complemento che, dopo in servizio di prima nomina, abbiano prestato un anno di servizio continuativo, di cui almeno sei mesi al comando di reparto se ufficiali dell'Esercito appartenenti ai ruoli delle Armi dei carabinieri, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, sono valutati per l'avanzamento prescindendo dalla determinazione delle aliquote di ruolo di cui all'articolo 101.

Gli ufficiali di cui al comma precedente, se giudicati idonei, sono promossi indipenden-

temente dal disposto del primo comma dell'articolo 104, sempre che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado e anzianità appartenenti al corrispondente ruolo del servizio permanente effettivo, e, se nel servizio permanente effettivo esistono ruoli normali e speciali, sempre che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado e anzianità appartenenti al ruolo normale della stessa Arma o Corpo. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente effettivo di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la valutazione o la promozione.

Gli ufficiali predetti, se giudicati non idonei, non sono più valutati per l'avanzamento, a norma dell'articolo 27, secondo comma.

Art. 113.

Per gli ufficiali di complemento della Marina il periodo di imbarco su navi della Marina mercantile, con funzioni attinenti ai servizi del Corpo di appartenenza, è computato per metà ai fini del raggiungimento del periodo di imbarco previsto dalla tabella numero 6 annessa alla presente legge, ma non oltre i quattro quinti del periodo suddetto.

CAPO IV. – AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELLA RISERVA.

Art. 114.

L'avanzamento degli ufficiali della riserva ha luogo soltanto al grado superiore a quello col quale l'ufficiale ha cessato dal servizio permanente.

L'ufficiale della riserva proveniente dalla ausiliaria, che sia stato promosso durante la permanenza in tale posizione non consegue avanzamento.

Art. 115.

L'ufficiale della riserva per essere valutato per l'avanzamento deve, nel grado rivestito, aver compiuto, in servizio permanente o in ausiliaria, i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, d'imbarco prescritti, rispettivamente, dall'articolo 35, primo comma, e dall'articolo 106, prima comma, o, eventualmente, il periodo di servizio richiesto dall'articolo 106, secondo comma.

Art. 116.

L'ufficiale della riserva che sia giudicato idoneo all'avanzamento è iscritto in quadro, ma è promosso solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali in servizio permanente di pari grado e anzianità che lo precedevano nel ruolo del servizio permanente effettivo. Non costituisce ostacolo alla promozione la esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione.

TITOLO V.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO D'ONORE

Art. 117.

Gli ufficiali del ruolo d'onore possono, dopo cinque anni di permanenza in detto ruolo o, nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell'articolo 114 della legge sullo stato degli ufficiali, dopo almeno un anno di servizio, conseguire avanzamento al solo grado superiore a quello col quale furono collocati nel ruolo stesso, e comunque non oltre il grado massimo previsto per il ruolo da cui provengono.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare aliquote di ruolo e prescindendo dal requisito dell'idoneità fisica.

L'ufficiale giudicato idoneo è promosso senza iscrizione in quadro di avanzamento, con anzianità corrispondente alla data del decreto che dispone la promozione.

TITOLO VI.

AVANZAMENTO IN TEMPO DI GUERRA

CAPO I. – NORME DI CARATTERE GENERALE.

Art. 118.

Per tempo di guerra si intende, agli effetti delle disposizioni contenute nel presente titolo, il periodo che ha inizio con la data di procla-

mazione dello stato di guerra ed ha termine col 31 dicembre dell'anno in cui sia dichiarata la cessazione dello stato di guerra.

In tempo di guerra si continuano ad applicare le norme contenute nei titoli precedenti, salvo quanto stabilito dalle disposizioni che seguono.

Art. 119.

Al generale di corpo d'armata, all'ammiraglio di squadra e al generale di squadra aerea, in servizio permanente effettivo, può essere conferito, rispettivamente, il grado di generale di armata, di ammiraglio di armata, e di generale di armata aerea, prescindendo dall'ordine di anzianità.

Il conferimento del grado suddetto è effettuato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 120.

I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, prescritti dall'articolo 35, sono ridotti alla metà.

Non si fa luogo agli esami, corsi ed esperimenti, prescritti dal suddetto articolo 35 e dall'articolo 110.

Art. 121.

I collocamenti in aspettativa per prigionia di guerra, disposti prima della cessazione delle ostilità, e la irreperibilità accertata a norma della legge di guerra determinano vacanze organiche agli effetti dell'avanzamento con decorrenza, rispettivamente, dalla data del decreto ministeriale di collocamento in aspettativa e dalla data del verbale di irreperibilità.

Art. 122.

Per i gradi nei quali l'avanzamento si effettua a scelta, l'iscrizione in quadro degli ufficiali ha luogo sempre nell'ordine di ruolo.

Qualora entro il primo semestre dell'anno sia stato raggiunto in uno dei gradi suddetti il numero delle promozioni, stabilito per l'anno dalle tabelle numeri 1, 2 e 3 annesse alla presente legge, e si siano verificate altre vacanze nel grado superiore. il Ministro ha facoltà di colmare, in tutto o in parte, tali vacanze con ulteriori promozioni. A dette promozioni si fa luogo mediante formazione di un quadro di avanzamento suppletivo, previa nuova valutazione degli ufficiali già giudicati idonei in occasione della valutazione effettuata per l'anno, esclusi, ove si tratti di generali di divisione e gradi corrispondenti, gli ufficiali che si trovino nelle condizioni di cui al quarto comma dell'articolo 36. Le promozioni sono disposte con decorrenza dal 1° luglio e sono computate nel numero di quelle da effettuare per l'anno successivo.

Qualora in un grado non si raggiunga durante l'anno, per insufficienza di vacanze nel grado superiore, il numero delle promozioni stabilito dalle tabelle, sono collocati a disposizione, agli effetti dell'applicazione del primo, terzo e quarto comma dell'articolo 45, soltanto gli ufficiali non idonei all'avanzamento; se gli ufficiali non idonei non siano in numero sufficiente a formare le vacanze occorrenti, le restanti promozioni sono effettuate in soprannumero agli organici, e l'eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza.

Art. 123.

I colonnelli dell'Esercito appartenenti alle Armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio concorrono alle promozioni da effettuare ai sensi del precedente articolo 122, secondo comma, proporzionalmente al numero delle promozioni fisse annuali per essi stabilito; nell'effettuare la ripartizione proporzionale, i quozienti sono calcolati al centesimo e sono arrotondati all'unità, fino a raggiungere il totale delle promozioni da effettuare, i quozienti che presentino la parte decimale più elevata.

Art. 124.

L'ufficiale di complemento per essere valutato per l'avanzamento deve aver compiuto i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, prescritti per l'avanzamento del pari grado in servizio permanente effettivo.

Quando per l'avanzamento del pari grado in servizio permanente effettivo non sia prescritto il compimento dei periodi di cui al comma precedente, l'ufficiale di complemento per essere valutato per l'avanzamento deve aver prestato, nel grado, almeno un anno di servizio.

Art. 125.

Gli ufficiali della riserva, richiamati in servizio, possono conseguire promozioni, prescindendo dalle limitazioni indicate nell'articolo 114. L'avanzamento ha luogo ad anzianità, con le stesse norme che regolano l'avanzamento degli ufficiali in ausiliaria.

Gli ufficiali della riserva di complemento, richiamati in servizio, possono conseguire promozioni ad anzianità con le stesse norme che regolano l'avanzamento degli ufficiali di complemento.

Art. 126.

Gli ufficiali del ruolo d'onore, richiamati in servizio ai sensi dell'articolo 114 della legge sullo stato degli ufficiali, possono, oltre la promozione prevista dall'articolo 117, conseguire una seconda promozione dopo che, nel grado raggiunto, abbiano prestato, durante lo stato di guerra, un periodo di almeno due anni di servizio e sempre che siano stati promossi gli ufficiali in servizio permanente effettivo di pari grado e anzianità appartenenti alla stessa Arma, Corpo, servizio, ruolo e categoria da cui essi provengono, e, se nel servizio permanente effettivo dell'Arma o Corpo di provenienza esistono ruoli normali e ruoli speciali, sempre che siano stati promossi gli ufficiali in servizio permanente effettivo di pari grado ed anzianità appartenenti al ruolo normale di detta Arma o Corpo.

Non costituisce ostacolo alla promozione la esistenza nel servizio permanente effettivo di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione.

Gli ufficiali di cui al presente articolo non possono comunque essere promossi oltre il grado massimo previsto per il ruolo da cui provengono.

Agli ufficiali stessi si applicano le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 117.

Art. 127.

In tempo di guerra non si fa luogo ad avanzamento per meriti eccezionali. Si possono effettuare promozioni e avanzamenti per merito di guerra.

CAPO II. - PROMOZIONI ED AVANZAMENTI PER MERITO DI GUERRA.

Art. 128.

La promozione per merito di guerra è conferita all'ufficiale che in combattimento, in situazioni particolarmente complesse, abbia esercitato l'azione di comando in modo eccezionale, dimostrando di possedere tutte le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni del grado superiore.

Ai fini della promozione per merito di guerra non è richiesto il compimento di periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco.

La promozione per merito di guerra decorre, a tutti gli effetti, dalla data del fatto d'arme che la determinò.

La promozione si effettua anche se non esista vacanza nel grado superiore.

Art. 129.

La promozione per merito di guerra può essere conferita anche all'ufficiale non idoneo all'avanzamento ad anzianità o a scelta.

L'ufficiale a disposizione promosso per merito di guerra permane in detta posizione sino al raggiungimento del limite di età del grado superiore a quello col quale fu collocato a disposizione.

Art. 130.

L'avanzamento per merito di guerra è conferito all'ufficiale che abbia contribuito in modo eccezionalmente efficace alla preparazione o allo svolgimento di operazioni di guerra, dando prova di eminenti qualità professionali.

L'ufficiale non più valutabile per l'avanzamento ad anzianità o a scelta non può conseguire avanzamento per merito di guerra.

L'ufficiale che sia riconosciuto meritevole dell'avanzamento per merito di guerra acquista titolo all'avanzamento stesso dalla data conclusiva dell'azione o delle azioni di guerra, alla cui preparazione o svolgimento dette contributo.

Per l'ufficiale in servizio permanente effettivo, l'avanzamento per merito di guerra si effettua spostando l'ufficiale nel ruolo del proprio grado alla data predetta, di un numero di posti pari alle aliquote dell'organico in vigore al 1° gennaio dell'anno in cui l'ufficiale stesso ha acquisito il titolo all'avanzamento, stabilite dalle tabelle numeri 8, 9, 10 annesse alla presente legge.

Per l'ufficiale a disposizione o delle categorie in congedo l'avanzamento per merito di guerra si effettua spostando l'ufficiale nel ruolo del proprio grado, alla data in cui ha acquisito il titolo, fino a che venga a precedere i pari grado che abbiano anzianità superiore di un anno a quella da lui posseduta.

L'ufficiale non può, comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, prendere posto nel ruolo del grado superiore, nè oltrepassare il pari grado già più anziano che abbia in precedenza conseguito titolo all'avanzamento per merito di guerra.

Art. 131.

L'ufficiale al quale è conferito l'avanzamento per merito di guerra e che, per effetto dello spostamento nel ruolo, viene ad essere compreso in aliquota di ruolo di pari grado già valutati per l'avanzamento, se abbia compiuto i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti di imbarco, di cui all'articolo 120, o eventualmente il periodo di servizio di cui all'articolo 124, secondo comma, è valutato per l'avanzamento. Se l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione è effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva al conferimento dell'avanzamento per merito di guerra.

L'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianità, se giudicato idoneo e sia già raggiunto dal turno di promozione, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli compete secondo il posto conseguito per effetto dello spostamento nel ruolo.

L'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora tale punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli compete. La promozione è computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale è stato valutato.

L'ufficiale che non abbia ancora compiuto i periodi indicati al primo comma, è valutato dopo che li abbia ultimati, ma sarà considerato come se avesse compiuto i periodi stessi alla data in cui acquisì il titolo all'avanzamento per merito di guerra.

All'ufficiale non può comunque essere attribuita, nella promozione, anzianità anteriore alla data in cui ha acquisito il titolo.

Art. 132.

Le proposte di promozione e di avanzamento per merito di guerra sono formulate dal superiore alle cui dirette dipendenze l'ufficiale si è distinto, e sono corredate dei pareri delle autorità gerarchiche.

Dette proposte devono essere trasmesse al Ministero non oltre il termine di tre mesi, rispettivamente, dalla data del fatto d'arme o dalla data conclusiva dell'azione o delle azioni di guerra alla cui preparazione o svolgimento l'ufficiale dette contributo, o, eccezionalmente, nel caso di impedimento derivante da comprovata causa di forza maggiore, non oltre tre mesi dalla data di cessazione della causa stessa.

Sulle proposte decide il Ministro, previo parere favorevole, espresso ad unanimità di voti della Commissione ordinaria di avanzamento per gli ufficiali sino al grado di maggiore o corrispondente, e della Commissione superiore di avanzamento per gli ufficiali di altro grado. Il decreto con il quale viene conferita la promozione o l'avanzamento per merito di guerra ne reca la motivazione.

CAPO III. – FUNZIONI DEL GRADO SUPERIORE.

Art. 133.

In tempo di guerra, per sopperire a temporanee deficienze organiche o a deficienze derivanti da temporanei esoneri dal servizio effettivo o dalla indisponibilità di ufficiali comunque sprovvisti di impiego possono essere conferite le funzioni del grado superiore all'ufficiale che, nel proprio grado, abbia compiuto i periodi di comando, di attribuzioni specifiche di servizio presso reparti, di imbarco, prescritti ai fini dell'avanzamento, e che sia destinata ad unità, enti, reparti impiegati in operazioni di guerra.

Le funzioni del grado superiore sono conferite con decreto del Ministro. Esse sono revocate quando venga meno la ragione del conferimento, e cessano di diritto con la cessazione delle ostilità.

L'ufficiale cui siano conferite le funzioni del grado superiore ha diritto a tutti gli assegni e le indennità di tale grado ed è considerato, agli effetti disciplinari, come rivestito del grado stesso. Il servizio prestato nell'esercizio delle funzioni del grado superiore è valido ai fini dell'avanzamento al grado superiore a quello di cui l'ufficiale ha disimpegnato le funzioni, quando sia stato prestato in incarichi utili agli effetti del compimento dei periodi indicati all'articolo 35.

CAPO IV. – AVANZAMENTO DI UFFICIALI DECEDUTI O IN PARTICOLARI CONDIZIONI FISICHE.

Art. 134.

La morte dell'ufficiale o la mancanza di idoneità fisica, temporanea o non, derivante da ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio, non impedisce la promozione, quando l'ufficiale avrebbe potuto conseguirla con anzianità anteriore alla data del decesso o del sopravvenire della non idoneità.

Art. 135.

L'ufficiale compreso nell'aliquota di ruolo degli ufficiali da valutare mentre è temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato per ferite riportate in combattimento o per lesioni dovute ad esiti di congelamento determinatosi in zona di operazioni a diretto contatto col nemico, o per altra invalidità riportata per causa di servizio di guerra in zona di operazioni a diretto contatto col nemico, è ugualmente valutato prescindendo dal requisito della idoneità fisica, anche quando, in conseguenza delle cause predette, non abbia potuto compiere i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco di cui all'articolo 120 o eventualmente il periodo di servizio di cui all'articolo 124, secondo comma. Se idoneo all'avanzamento l'ufficiale può conseguire la promozione a suo turno.

Analogamente si provvede nei riguardi dell'ufficiale che, riacquistata l'idoneità fisica, non abbia compiuto i periodi anzidetti per non idoneità temporanea dovuta ad una delle cause di cui al comma precedente.

Qualora, per il mancato compimento dei periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, o eventualmente del periodo di servizio, le autorità competenti ritengano di non potere addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono la valutazione fino a quando l'ufficiale, riacquistata l'idoneità fisica, abbia compiuto i periodi stessi. All'ufficiale si applica il disposto dell'articolo 49.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche oltre il tempo di guerra, purchè l'ufficiale sia stato compreso in aliquote di ruolo di ufficiali da valutare durante il tempo di guerra. Per l'ufficiale di complemento però, agli effetti dell'applicazione del terzo comma del presente articolo, è sufficiente il raggiungimento delle condizioni previste dall'articolo 110, se più favorevoli.

CAPO V. – AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI REDUCI DA PRIGIONIA.

Art. 136

Per ogni ufficiale in servizio permanente effettivo o a disposizione reduce da prigionia, il Ministro, constatata la posizione sia penale

sia disciplinare in rapporto al fatto della cattura, dichiara se nulla osti a che l'ufficiale sia valutato per l'avanzamento.

L'ufficiale non valutato o non promosso a norma degli articoli 19 e 32 perchè in aspettativa per prigionia di guerra, qualora ottenga il nulla osta, è valutato o nuovamente valutato se abbia compiuto i prescritti periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, e, ove, appartenga a grado per il quale non siano richiesti detti periodi, sempre che abbia prestato nel grado almeno sei mesi di effettivo servizio. Se l'avanzamento ha luogo a scelta, l'ufficiale è valutato in occasione della formazione della prima graduatoria successiva al rilascio del nulla osta o, eventualmente, al compimento dei periodi anzidetti. All'ufficiale si applicano le disposizioni delle lettere *a*) e *b*) del secondo comma dell'articolo 46.

Analogamente si provvede nei riguardi dell'ufficiale in servizio permanente effettivo che, promosso ai sensi del comma precedente, risulti nel nuovo grado già raggiunto dal turno di avanzamento, ma la nuova promozione non comporta corresponsione di assegni arretrati.

Per l'avanzamento dell'ufficiale reduce da prigionia si continuano ad applicare le disposizioni dell'articolo 120 e dell'articolo 122, primo comma, anche se sia cessato il tempo di guerra, quando tali disposizioni abbiano avuto applicazione per i pari grado con i quali l'ufficiale avrebbe dovuto essere valutato o promosso.

Art. 137.

L'ufficiale delle categorie in congedo o del ruolo d'onore, prigioniero di guerra, non può, durante la prigionia, essere valutato per l'avanzamento nè conseguire promozione. La valutazione che sia stata effettuata prima della cattura è annullata ad ogni effetto.

Per l'ufficiale delle categorie anzidette, reduce da prigionia, si osserva il disposto del primo comma dell'articolo 136.

L'ufficiale non valutato o non promosso perchè prigioniero di guerra, qualora ottenga il nulla osta, è valutato o nuovamente valutato soltanto nel caso che, prima della cattura o prima della cessazione del tempo di guerra, abbia raggiunto le condizioni prescritte per l'avanzamento, salvo per l'ufficiale in ausiliaria e per l'ufficiale di complemento il disposto dei successivi commi quarto e quinto. Se giudicato idoneo e sia già raggiunto dal turno di promozione, l'ufficiale è promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo.

L'ufficiale in ausiliaria compreso in aliquote di ruolo per il tempo di guerra, che prima della cessazione del tempo di guerra non abbia raggiunto le condizioni prescritte per l'avanzamento dal presente titolo, può essere promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata se raggiunga tali condizioni anche fuori del tempo di guerra, esclusa comunque ogni corresponsione di assegni arretrati.

L'ufficiale di complemento compreso in aliquote di ruolo per il tempo di guerra, che prima della cessazione del tempo di guerra non abbia raggiunto le condizioni prescritte per l'avanzamento dal presente titolo, e l'ufficiale in ausiliaria o di complemento compreso in aliquote di ruolo fuori del tempo di guerra, può essere promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata solo se raggiunga le condizioni prescritte per l'avanzamento dal titolo IV della presente legge esclusa comunque ogni corresponsione di assegni arretrati.

Le disposizioni dei commi terzo, quarto e quinto valgono anche per il caso che l'ufficiale, nel nuvo grado risulti raggiunto dal turno di avanzamento, ma la nuova promozione non comporta, comunque, corresponsione di assegni arretrati.

Art. 138.

All'ufficiale caduto prigioniero dopo essere stato ferito in combattimento e all'ufficiale caduto prigioniero durante la degenza in luogo di cura per ferite riportate in combattimento o per lesioni dovute ad esiti di congelamento determinatosi in zona di operazioni a diretto contatto col nemico o per altra invalidita riportata per causa di servizio di guerra in zona di operazioni a diretto contatto col nemico, al ritorno dalla prigionia, se già compreso in aliquote di ruolo di ufficiali da valutare e se abbia ottenuto il nulla osta di cui al primo comma dell'articolo 136, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 135.

All'ufficiale che, conseguita la promozione ai sensi del precedente comma, risulti nel nuovo grado già raggiunto dal turno di avanzamento, si applicano, a seconda delle categorie di appartenenza, le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'articolo 136 o del sesto comma dell'articolo 137.

## TITOLO VII.

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE

### Art. 139.

I quadri di avanzamento esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e le valutazioni effettuate ai fini della formazione dei quadri stessi cessano di avere efficacia alla data predetta.

Per la formazione dei nuovi quadri di avanzamento per il 1953, nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, ove il numero delle promozioni effettuate per l'anno stesso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sia inferiore a quello stabilito dalle annesse tabelle numeri 1, 2 e 3, il Ministro determina le aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare proporzionandole al numero delle promozioni ancora da effettuare. A tali effetti, gli ufficiali dichiarati idonei ai sensi delle disposizioni precedentemente in vigore sono considerati non ancora valutati.

### Art. 140.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo appartenenti a gradi in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità, fino alla completa copertura dei posti di organico stabiliti dalle leggi 24 dicembre 1951, n. 1638, 5 luglio 1952, n. 989 e 18 dicembre 1952, n. 2386, per i gradi rispettivamente superiori, non potranno essere promossi se non abbiano compiuto, nel grado rivestito, la permanenza minima prescritta dalle disposizioni in vigore anteriormente alla presente legge e, se dei ruoli speciali della Marina e dell'Aeronautica, la seguente permanenza minima:

Ruoli speciali della Marina:

| | |
|---|---|
| sottotenente di vascello e tenente . | 5 anni |
| capitano di corvetta e maggiore del Corpo del genio navale. . . . . | 3 anni |
| maggiore dei Corpi delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto . . . . . | 5 anni |

Ruolo naviganti speciale della Aeronautica:

| | |
|---|---|
| tenente. . . . . | 5 anni |
| maggiore . . . . . | 5 anni |

Le disposizioni del precedente comma non si applicano ai sottotenenti di vascello e ai tenenti dei ruoli speciali della Marina che si trovino nelle condizioni indicate nell'articoo 31, quarto comma, della legge. 18 dicembre 1952, n 2386.

In deroga al disposto del primo comma la permanenza minima nel grado per i tenenti dei carabinieri è di quattro anni.

### Art. 141.

Il servizio prestato dagli ufficiali dell'Esercito, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, negli incarichi validi per il compimento dei periodi minimi di comando prescritti ai fini dell'avanzamento dalla legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, è computato agli effetti del raggiungimento dei periodi minimi di comando prescritti dagli articoli 35, 106, e 115.

### Art. 142.

I periodi minimi di comando prescritti dagli articoli 35, 106 e 115 non sono richiesti fino al 31 dicembre 1954, per la valutazione degli ufficiali dell'esercito in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella riserva, appartenenti a gradi per i quali dalla legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, non era prescritto, agli effetti dell'avanzamento nel servizio permanente effettivo, il compimento di periodi di comando.

I periodi di comando compiuti dagli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella riserva, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nella durata minima stabilita, per l'avanzamento nel servizio permanente effettivo, dalla legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, sono validi, fino al 31 dicembre 1954, in sostituzione dei periodi minimi di comando prescritti dagli articoli 35, 106 e 115.

Fino alla stessa data del 31 dicembre 1954 non sono richiesti, per la valutazione degli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente effettivo in ausiliaria e nella riserva, i periodi minimi di attribuzioni specifiche prescritti dagli articoli 35, 106 e 115.

Le disposizioni dei commi precedenti continueranno ad avere applicazione anche oltre il 31 dicembre 1954, nei confronti degli ufficiali, appartenenti a gradi per i quali l'avanzamento ha luogo a scelta, che, giudicati idonei, non conseguano la promozione entro l'anno 1955.

I periodi minimi di attribuzioni specifiche prescritti dagli articoli 35 e 106 sono richiesti per la metà nei riguardi dei capitani commissari e di amministrazione dell'Esercito in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella riserva, che siano valutati per la prima volta per l'avanzamento dal 1° gennaio 1955 al 31 dicembre 1956. Tale disposizione continuerà ad avere applicazione anche oltre il 31 dicembre 1956 nei confronti dei capitani che giudicati idonei, non conseguano la promozione entro l'anno 1957.

Art. 143.

Per i tenenti colonnelli, per i capitani e per i tenenti in servizio permanente effettivo dell'Esercito non sono richiesti, fino al 31 dicembre 1954, i corsi prescritti dalla presente legge ai fini dell'avanzamento.

La disposizione di cui al precedente comma continuerà ad avere applicazione anche oltre la data predetta nei confronti dei tenenti colonnelli e dei capitani che, giudicati idonei all'avanzamento, non conseguano la promozione entro l'anno 1955.

Gli ufficiali che, nella prima applicazione della presente legge, siano destinati a frequentare i corsi previsti ai fini dell'avanzamento, qualora acquisiscano titolo a vantaggio di carriera ai sensi dell'articolo 66, potranno fruire del vantaggio stesso limitatamente al ruolo del proprio grado e non potranno, comunque, oltrepassare i pari grado più anziani non destinati a frequentare i corsi.

Art. 144.

Il capitano in servizio permanente effettivo dell'Esercito, ammesso a conseguire avanzamento per effetto del disposto del primo comma dell'articolo 177, che non possa essere valutato per non aver compiuto i periodi minimi di comando prescritti dalla presente legge ai fini dell'avanzamento, è valutato in occasione della prima graduatoria successiva al compimento dei periodi suddetti. All'ufficiale si applica il disposto della lettera *b*) del secondo comma dell'articolo 46.

Art. 145.

All'ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Esercito che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti, non valutato o non promosso a norma degli articoli 21, 22 e 26 della legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni dell'articolo 46, esclusa la lettera *b*) del secondo comma, e le disposizioni seguenti.

L'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui risulti compreso, nella graduatoria con la quale è valutato, nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare, o per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una delle graduatorie precedenti formate dopo la data di entrata in vigore della presente legge, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. La promozione è computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale è stato valutato.

Art. 146.

L'ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Esercito, nei cui riguardi, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti sospesa la promozione o il giudizio di avanzamento a norma, rispettivamente, degli articoli 23 e 24 della legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, è valutato in occasione delle valutazioni da effettuare per la formazione del quadro di avanzamento successivo alla data di entrata in vigore della sente legge.

All'ufficiale si applicano le disposizioni della lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 46 se appartenga a grado in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità, e le disposizioni di cui al secondo comma del precedente articolo 145 se appartenga a grado in cui l'avanzamento ha luogo a scelta.

Art. 147.

L'ufficiale dell'Esercito nella riserva e l'ufficiale già nella riserva, trasferito in ausiliaria in applicazione degli articoli 100 e 101 della legge sullo stato degli ufficiali, che, compresi in limiti di anzianità per l'iscrizione in un quadro di avanzamento precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati non valutati o non promossi a norma dell'articolo 77 della legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, sono valutati dopo che sia cessata la causa impeditiva della valutazione o della promozione, e, nel caso abbiano subito detrazioni di anzianità ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali, sempre che risultino ancora compresi nei predetti limiti di anzianità. La valutazione si effettua prescindendo dalla determinazione di aliquote di ruolo.

L'ufficiale, se giudicato idoneo e sia già raggiunto dal turno di promozione, è promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato a suo tempo promosso nella riserva, prescindendo dal disposto del primo comma dell'articolo 104.

Analogamente si provvede nei riguardi dell'ufficiale di complemento che, compreso nei limiti di anzianità per la iscrizione in un quadro di avanzamento precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato non valutato o non promosso a norma dell'articolo 86 della legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni.

Art. 148.

L'ufficiale dell'Esercito nella riserva, l'ufficiale già nella riserva trasferito in ausiliaria in applicazione degli articoli 100 e 101 della legge sullo stato degli ufficiali, e l'ufficiale di complemento, che, compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione in quadri di avanzamento precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati tempestivamente valutati per cause diverse da quelle indicate negli articoli 77 e 86 della legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, sono valutati prescindendo dalla determinazione di aliquote di ruolo nonchè dal disposto del primo comma dell'articolo 104 e, se idonei, sono promossi con l'anzianità che sarebbe ad essi spettata se fossero stati promossi a suo tempo.

Art. 149.

L'ufficiale dell'Esercito nella riserva, l'ufficiale già nella riserva trasferito in ausiliaria in applicazione degli articoli 100 e 101 della legge sullo stato degli ufficiali e l'ufficiale di complemento, che siano stati giudicati non prescelti per l'avanzamento, i quali, ai sensi della legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, avevano acquisito titolo ad una seconda valutazione, sono valutati per l'avanzamento prescindendo dalla determinazione di aliquote di ruolo nonchè dal disposto del primo comma dell'articolo 104.

Art. 150.

I tenenti colonnelli dell'Esercito del ruolo del servizio geografico, conservato ad esaurimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, possono essere promossi al grado di colonnello del ruolo stesso. L'avanzamento ha luogo ad anzianità.

Art. 151.

Gli ufficiali dell'Esercito già appartenenti ai ruoli dei mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, che siano trattenuti in servizio ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, possono essere promossi sino al grado di colonnello purchè, con la promozione a tale grado, non conseguano più di tre promozioni oltre il grado rivestito all'atto della riassunzione.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità e la valutazione si effettua sulla base dei servizi prestati durante la carriera, senza tener conto delle lesioni o infermità per cause di guerra accertate all'atto della riassunzione in servizio.

Gli ufficiali di cui al presente articolo sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano raggiunto i seguenti periodi di permanenza nel grado:

tenente colonnello: sei anni;
maggiore: nove anni;
capitano: dieci anni.

Gli ufficiali giudicati una prima volta non idonei all'avanzamento sono nuovamente valutati dopo che siano trascorsi due anni dal primo giudizio.

Restano ferme per gli ufficiali riassunti le norme per essi vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto non contrastino con le disposizioni del presente articolo.

Art. 152.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, che siano in soprannumero agli organici per effetto della applicazione dello articolo 4 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, sono collocati nella posizione di « a disposizione » a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e permangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite di età del proprio grado, ma comunque non oltre quattro anni dalla data predetta.

Art. 153.

Il servizio prestato dagli ufficiali della Marina, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, negli incarichi validi per il compimento dei periodi minimi di carica prescritti ai fini dell'avanzamento dal testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, è computato agli effetti del raggiungimento dei periodi minimi di attribuzioni specifiche prescritti dagli articoli 35, 106 e 115.

Art. 154.

I periodi minimi di attribuzioni specifiche prescritti dagli articoli 35, 106 e 115 non sono richiesti, fino al 31 dicembre 1954, per la valutazione dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella riserva, dei Corpi del genio navale delle armi navali, sanitario e di commissariato della Marina.

La disposizione di cui al precedente comma continuerà ad avere applicazione anche oltre il 31 dicembre 1954 nei confronti dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo dei Corpi suddetti che, giudicati idonei, non conseguano la promozione entro l'anno 1955.

Art. 155.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina dei ruoli normali dei Corpi dello stato maggiore e del genio navale, già appartenenti ai soppressi ruoli dei comandi marittimi e dei servizi, sono valutati per l'avanzamento al grado immediatamente superiore a quello rivestito all'atto del trasferimento nei ruoli normali, prescindendo dal raggiungimento dei periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, prescritti dall'articolo 35.

Art. 156.

All'ufficiale in servizio permanente effettivo della Marina che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti non valutato o non promosso a norma degli articoli 25 e 26 del testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, si applica il disposto del primo comma dello articolo 46.

Per l'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianità, che sia giudicato idoneo all'avanzamento, il Ministro, salvo il disposto del successivo articolo 157,

determina, sentita la competente Commissione di avanzamento, l'ordine di precedenza rispetto ai pari grado con i quali l'ufficiale stesso avrebbe dovuto essere valutato o promosso. Analogamente provvede per l'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, che sia giudicato idoneo all'avanzamento.

L'ufficiale nei cui riguardi il procedimento penale o disciplinare si sia concluso in senso favorevole o per il quale sia stata revocata la sospensione dall'impiego di carattere precauzionale o che sia stato in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio, qualora per effetto dell'ordine di precedenza stabilito dal Ministro venga a precedere un pari grado già promosso, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con anzianità assoluta corrispondente a quella del pari grado innanzi al quale è iscritto in ruolo. Se si tratti di avanzamento a scelta, la promozione è computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale è stato valutato.

All'Ufficiale che sia stato in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio non può comunque essere attribuita nel nuovo grado anzianità assoluta anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'ufficiale che non si trovi nelle condizioni di cui al terzo comma del presente articolo, qualora per effetto dell'ordine di precedenza stabilito dal Ministro venga a precedere un pari grado già promosso, è promosso con anzianità assoluta corrispondente alla data della vacanza.

Art. 157.

Al guardiamarina o sottotenente in servizio permanente effettivo della Marina, che si trovi nelle condizioni di cui al terzo comma del precedente articolo 156, si applica il disposto della lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 46.

Il guardiamarina o sottotenente che non si trovi nelle condizioni indicate nel terzo comma di detto articolo 156, se giudicato idoneo all'avanzamento e sia già raggiunto dal turno di promozione, è promosso con anzianità assoluta corrispondente alla data della vacanza. L'ufficiale è iscritto nel ruolo del grado superiore prima del pari grado di lui meno anziano.

Art. 158.

L'ufficiale in servizio permanente effettivo della Marina, nei cui riguardi, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti sospeso il giudizio di avanzamento o la promozione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 22 e 24 del testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, è valutato per l'avanzamento in occasione delle valutazioni da effettuare per la formazione del quadro di avanzamento successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

All'ufficiale si applicano le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 156 o del primo comma dell'articolo 157, salvo che il giudizio di avanzamento sia stato sospeso in attesa di ulteriore esperimento in servizio dell'ufficiale, nel qual caso si applicano le disposizioni del secondo e quinto comma dell'articolo 156 o del secondo comma dell'articolo 157.

Art. 159.

L'ufficiale in servizio permanente effettivo della Marina che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti non valutato per l'avanzamento in applicazione del secondo comma dell'articolo 41 del testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, è valutato dopo il raggiungimento delle condizioni richieste ai fini dell'avanzamento. Se l'avanzamento ha luogo a scelta, la valutazione è effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva al raggiungimento delle condizioni anzidette.

All'ufficiale non valutato a suo turno per mancanza delle condizioni richieste ai fini dell'avanzamento, e per il quale il raggiungimento delle condizioni stesse sia stato ritardato per ragioni di servizio o per motivi di salute, si applicano le disposizioni del secondo e quinto comma dell'articolo 156 o del secondo comma dell'articolo 157.

Art. 160.

L'ufficiale in servizio permanente effettivo della Marina, nei cui riguardi, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia tro-

vato applicazione la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 68 del testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, quando sia promosso al grado superiore, è iscritto in ruolo prima del pari grado che lo seguiva nel quadro di avanzamento.

Art. 161.

I periodi di imbarco, di comando e di carica compiuti dagli ufficiali in ausiliaria e nella riserva della Marina, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nella durata minima stabilita dal secondo comma dell'articolo 99 del testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, sono validi, fino al 31 dicembre 1954, in sostituzione di periodi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, prescritti dagli articoli 106 e 115.

Art. 162.

L'ufficiale in ausiliaria, l'ufficiale nella riserva e l'ufficiale di complemento della Marina che, compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione in un quadro di avanzamento precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati non valutati o non promossi per una delle cause impeditive della valutazione o della promozione previste dal testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, sono valutati dopo che sia cessata la causa impeditiva e, nel caso abbiano subìto detrazione di anzianità ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali, sempre che risultino ancora compresi nei predetti limiti di anzianità. La valutazione si effettua prescindendo dalla determinazione di aliquote di ruolo.

L'ufficiale compreso nei limiti di anzianità per l'iscrizione in un quadro di avanzamento ad anzianità, se giudicato idoneo e sia già raggiunto dal turno di promozione, è promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo.

Per l'ufficiale compreso nei limiti di anzianità per l'iscrizione in un quadro di avanzamento a scelta comparativa, che sia giudicato idoneo all'avanzamento, il Ministro determina, sentita la competente Commissione di avanzamento, l'ordine di precedenza rispetto ai pari grado con i quali l'ufficiale stesso avrebbe dovuto essere valutato o promosso. Qualora per effetto dell'ordine di precedenza stabilito dal Ministro l'ufficiale venga a precedere un pari grado già promosso, egli è promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo.

Per le promozioni degli ufficiali di cui al presente articolo si prescinde dal disposto del primo comma dell'articolo 104.

Art. 163.

L'ufficiale in ausiliaria, l'ufficiale nella riserva e l'ufficiale di complemento della Marina, che per una sola volta siano stati giudicati non prescelti per l'avanzamento o cancellati dal quadro di avanzamento ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni possono essere valutati per l'avanzamento.

Art. 164.

Il servizio prestato dagli ufficiali dell'Aeronautica, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, negli incarichi validi per il compimento dei periodi minimi di permanenza presso reparti di impiego prescritti ai fini dell'avanzamento dal regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, è computato agli effetti del raggiungimento dei periodi minimi di comando e di servizio presso reparti prescritti dagli articoli 35, 106 e 115.

Art. 165

I periodi minimi di comando e di servizio presso reparti prescritti dagli articoli 35, 106 e 115 non sono richiesti, fino al 31 dicembre 1954, per la valutazione degli ufficiali dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella riserva appartenenti a gradi per i quali dal regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, non

era prescritto, agli effetti dell'avanzamento nel servizio permanente effettivo, il compimento dei periodi di permanenza presso reparti di impiego.

I periodi minimi di attribuzioni specifiche prescritti dagli articoli 35, 106 e 115 non sono richiesti, fino al 31 dicembre 1954, per la valutazione degli ufficiali dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella riserva.

I periodi minimi di comando e di servizio presso reparti o di attribuzioni specifiche prescritti dagli articoli 35, 106 e 115 sono richiesti per la metà nei riguardi degli ufficiali della Aeronautica di cui ai precedenti commi, che siano valutati per la prima volta per l'avanzamento dal 1° gennaio 1955 al 31 dicembre 1956.

I periodi di permanenza presso reparti di impiego e i periodi di servizio presso uffici centrali o comandi di grande unità compiuti dagli ufficiali dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella riserva, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nella durata minima stabilita, per l'avanzamento nel servizio permanente effettivo, dal regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, sono validi, fino al 31 dicembre 1954, in sostituzione dei periodi minimi di comando e di servizio presso reparti prescritti dagli articoli 35, 106 e 115.

Le disposizioni del primo, secondo e quarto comma e la disposizione del terzo comma continueranno ad avere applicazione, rispettivamente, oltre il 31 dicembre 1954 e oltre il 31 dicembre 1956 nei confronti degli ufficiali appartenenti a gradi per i quali l'avanzamento ha luogo a scelta che, giudicati idonei, non conseguano la promozione entro l'anno 1955 ed entro l'anno 1957.

Art. 166.

Per i sottotenenti in servizio permanente effettivo dei ruoli naviganti dell'Arma aeronautica non è richiesto, fino ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il possesso del brevetto di pilota militare prescritto dalla legge ai fini dell'avanzamento.

Per i capitani del ruolo servizi, in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica, non è richiesto, fino al 31 dicembre 1954, il possesso del titolo di studio prescritto dalla presente legge ai fini dell'avanzamento.

Fino alla data del 31 dicembre 1954, per i capitani in servizio permanente effettivo del ruolo ingegneri del genio aeronautico categoria ingegneri, ingegneri aeronautici, radioelettricisti, d'armamento e categoria geofisici, non è richiesto il possesso del titolo di studio o il superamento dei corsi di specializzazione prescritti dalla presente legge ai fini dell'avanzamento.

Art. 167.

In temporanea deroga all'articolo 43, fino alla completa copertura dei posti di colonnello del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, categoria geofisici, stabiliti dalla legge 5 luglio 1952, n. 989, le promozioni a tale grado si effettuano in base al numero dei posti vacanti nel grado stesso. I tenenti colonnelli non possono essere promossi se non hanno compiuto, nel grado rivestito, la permanenza minima prescritta dalle disposizioni in vigore anteriormente alla presente legge.

Per la formazione dei quadri di avanzamento sono valutati tutti i tenenti colonnelli che hanno compiuto l'anzianità suddetta o che la compiono nell'anno cui il quadro si riferisce.

Art. 168.

All'ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti non valutato o non promosso a norma degli articoli 33 e 67 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, o che abbia riportato giudizio sospensivo a norma dell'articolo 65 di detto regio decreto-legge, perchè sottoposto a procedimento penale o ad inchiesta disciplinare, si applicano le disposizioni dell'articolo 46, esclusa la lettera *b*) del secondo comma, e le disposizioni seguenti.

Per l'ufficiale appartenente a grado in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, esclusi i capitani dei vari ruoli e i maggiori del ruolo

naviganti normale, che sia giudicato idoneo all'avanzamento, il Ministro determina, sentita la competente Commissione di avanzamento, l'ordine di precedenza rispetto ai pari grado con i quali l'ufficiale stesso avrebbe dovuto essere valutato o promosso. Qualora, per effetto dell'ordine di precedenza stabilito dal Ministro, l'ufficiale venga a precedere un pari grado già promosso, egli è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con anzianità corrispondente a quella del pari grado innanzi al quale è iscritto in ruolo.

Ove si tratti di capitano dei vari ruoli e di maggiore del ruolo naviganti normale, se l'ufficiale sia giudicato idoneo e riporti un punto di merito per cui risulti compreso, nella graduatoria con la quale è valutato, nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare, o per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una delle graduatorie precedenti formate dopo la data di entrata in vigore della presente legge, egli è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo.

Nei casi previsti dai due precedenti commi, la promozione è computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale è stato valutato.

Art. 169.

L'ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia riportato giudizio sospensivo a norma dell'articolo 65 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, per causa diversa dalla sottoposizione a procedimento penale o ad inchiesta disciplinare, è valutato in occasione delle valutazioni da effettuare per la formazione del quadro di avanzamento successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

All'ufficiale si applicano le disposizioni della lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 46 se appartenga a grado in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità e le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 168 se appartenga a grado in cui l'avanzamento ha luogo a scelta.

Art. 170.

All'ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica, nei cui riguardi, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti sospesa l'iscrizione nel quadro di avanzamento a norma dell'articolo 76 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, si applica il disposto del primo comma dell'articolo 46.

All'ufficiale, che in seguito agli accertamenti di carattere sanitario sia risultato fisicamente idoneo o per il quale l'inchiesta disciplinare si sia conclusa in senso favorevole, si applicano le disposizioni della lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 46 se appartenga a grado in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità e le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 168 se appartenga a grado in cui l'avanzamento ha luogo a scelta.

Art. 171.

L'ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato promosso perchè nelle condizioni previste dal quarto comma dell'articolo 34 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, quando sia promosso al grado superiore prende nel nuovo grado il posto che gli sarebbe spettato se la promozione fosse avvenuta a suo tempo.

Art. 172.

L'ufficiale in ausiliaria, l'ufficiale nella riserva e l'ufficiale di complemento dell'Aeronautica che, compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione in un quadro di avanzamento precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati non valutati o non promossi per una delle cause impeditive della valutazione o della promozione previste dal

regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, sono valutati dopo che sia cessata la causa impeditiva e, nel caso abbiano subìto detrazioni di anzianità ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali, sempre che risultino ancora compresi nei suddetti limiti di anzianità. La valutazione si effettua prescindendo dalla determinazione di aliquote di ruolo.

L'ufficiale, se giudicato idoneo e sia già raggiunto dal turno di promozione, è promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo, prescindendo dal disposto del primo comma dell'articolo 104.

Art. 173.

L'ufficiale in ausiliaria, l'ufficiale nella riserva e l'ufficiale di complemento dell'Aeronautica, che siano stati giudicati non idonei all'avanzamento o cancellati dai relativi quadri senza incorrere nell'esclusione definitiva dall'avanzamento ai sensi del regio decreto-legge 28 gennqio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, possono essere valutati per lo avanzamento.

Art. 174.

Gli ufficiali subalterni in servizio permanente effettivo dell'Esercito e della Marina, che siano stati non prescelti per l'avanzamento ai sensi, rispettivamente, della legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni e del testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, sono valutati per una sola volta, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La stessa disposizione si applica agli ufficiali in servizio permanente effettivo della Aeronautica che siano stati giudicati non idonei all'avanzamento o cancellati dai relativi quadri, senza incorrere nella esclusione definitiva dall'avanzamento, ai sensi del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni.

Art. 175.

Gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che abbiano prestato almeno sei mesi di servizio presso unità, enti o reparti, mobilitati ed operanti durante la guerra 1940-45, possono, fino al 31 dicembre 1954, essere valutati per l'avanzamento anche se non siano in possesso delle condizioni prescritte ai fini dell'avanzamento dall'articolo 110.

Art. 176.

All'ufficiale in servizio permanente effettivo nei cui confronti debba essere rinnovato, per un quadro di avanzamento precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, il giudizio di avanzamento annullato d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, si applicano le disposizioni di cui alla lettera *a*) dell'articolo 46 e al secondo comma dell'articolo 145, se si tratti di ufficiale dell'Esercito, le disposizioni di cui agli articoli 156, secondo e terzo comma, e 157, primo comma, se si tratti di ufficiale della Marina, e le disposizioni di cui alla lettera *a*) dell'articolo 46 e dell'articolo 168 . secondo, terzo e quarto comma, se si tratti di ufficiale dell'Aeronautica.

## TITOLO VIII.

## DISPOSIZIONI FINALI

Art. 177.

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 9 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, quale risulta dall'articolo 6 della legge 24 marzo 1942, n. 360.

Agli ufficiali inferiori dell'Esercito in servizio permanente effettivo alla data di entrata in vigore della presente legge, che per effetto dell'abrogazione di cui al comma precedente possono conseguire avanzamento anche oltre il grado di capitano, si applicano per la ces-

sazione dal servizio permanente, nei gradi di subalterno e di capitano, i limiti di età già previsti per gli ufficiali a carriera limitata dalla legge sullo stato degli ufficiali.

Art. 178.

Agli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito che, a partire dal 1948, abbiano superato il corso di stato maggiore è concesso il vantaggio di carriera previsto dalla presente legge per i capitani che superino il corso inferiore della scuola di guerra. A quelli di detti ufficiali che, a partire dal 1950, abbiano superato il corso superiore di stato maggiore è concesso, in aggiunta al vantaggio anzidetto, il vantaggio di carriera previsto dalla presente legge per i capitani che superino il corso superiore della scuola di guerra.

I vantaggi ci cui al comma precedente sono attribuiti con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 66, considerando acquisiti il titolo o entrambi i titoli alla data di entrata in vigore della presente legge. Se l'ufficiale rivesta a tale data il grado di maggiore, il vantaggio gli è attribuito in misura ridotta alla metà; se rivesta il grado di tenente colonnello, il vantaggio gli è attribuito in misura ulteriormente ridotta del 5 per cento.

Art. 179.

La Commissione ordinaria di avanzamento della Marina, quando esercita le attribuzioni ad essa demandate dal testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, è composta, oltre che dai membri di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) dell'articolo 15, anche dal direttore generale del Corpo equipaggi militari marittimi o, in caso di assenza o di impedimento, dall'ufficiale ammiraglio o capitano di vascello più anziano destinato alla Direzione generale, e, a seconda che si tratti di nomina a sottotenente del Corpo equipaggi militari marittimi del ruolo servizi macchina, del ruolo servizi tecnici, del ruolo servizi contabili o del ruolo servizi portuali, rispettivamente, dal direttore generale delle costruzioni navali e meccaniche, delle armi ed armamenti navali, di commissariato militare marittimo, o dall'ispettore generale delle capitanerie di porto, o, in caso di assenza o di impedimento, dall'ufficiale più elevato in grado o più anziano destinato alla direzione generale o all'ispettorato generale delle capitanerie di porto purchè di grado non inferiore a colonnello.

Art. 180.

È abrogato il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 245.

L'ufficiale in servizio permanente effettivo dei ruoli naviganti dell'Arma aeronautica, munito del solo brevetto di osservatore dallo aeroplano, deve conseguire il brevetto di pilota militare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

All'ufficiale che non consegua il brevetto di pilota militare entro il termine anzidetto si applicano le disposizioni dell'articolo 96.

Art. 181.

Sono abrogati la legge 9 maggior 1940, n. 370, e successive modificazioni, il testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, e il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, per la parte riguardante l'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica, nonchè tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge o comunque con essa incompatibili.

Art. 182.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1953.

TABELLA N. 1.

## AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELL'ESERCITO

| GRADO | Forma di avanzamento al grado superiore | Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento | Organico del grado | Promozioni annuali al grado superiore | Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **I - RUOLO UNICO DEI GENERALI PROVENIENTI DALLE ARMI DI FANTERIA, CAVALLERIA, ARTIGLIERIA E GENIO.** | | | | | |
| Generale di Corpo d'armata | — | — | 21 | — | — |
| Generale di divisione . | scelta | 1 anno di comando di divisione, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di generale di brigata | 34 | 4 o 5 (*b*) | 1/3 dei generali di divisione non ancora valutati |
| Generale di brigata. . . | scelta | 1 anno di comando di brigata o comando equipollente | 87 | 10 | 1/3 dei generali di brigata non ancora valutati |
| **II - RUOLO DELL'ARMA DEI CARABINIERI.** | | | | | |
| Generale di divisione. . | — | — | 4 | — | — |
| Generale di brigata. . | scelta | 1 anno di comando di brigata | 8 | 1 | 1/3 dei generali di brigata non ancora valutati |
| Colonnello . . . . . | scelta | 2 anni di comando di legione o comando equipollente | 28 | 2 | 1/5 dei colonnelli non ancora valutati |
| Tenente colonnello . . | scelta | 1 anno di relatore presso una legione; 2 anni di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore; superare il corso valutativo | 134 | 5 | 1/12 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo |
| Maggiore . . . . . | anzianità | — | 159 | — | — |
| Capitano . . . . . | scelta | 2 anni di comando di compagnia territoriale o comando equipollente; superare il corso superiore d'istituto | 514 | 21 o 22 (*c*) | 1/16 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo |
| Tenente . . . . . | anzianità | 3 anni di comando di tenenza o comando equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente; superare il corso di perfezionamento d'arma | 581 | — | — |
| Sottotenente . . . . . | anzianità | Superare il corso di applicazione (*d*) | | — | — |

*Segue* TABELLA N. 1.

| GRADO | Forma di avanzamento al grado superiore | Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento | Organico del grado | Promozioni annuali al grado superiore | Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **III - RUOLO DELL'ARMA DI FANTERIA.** | | | | | |
| Colonnello . . . . . | scelta | 1 anno di comando di reggimento o comando equipollente | 225 | 11 o 12 (*e*) | 1/5 dei colonnelli non ancora valutati |
| Tenente colonnello. . . | scelta | 1 anno di comando di battaglione o comando equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore; superare il corso valutativo | 586 | 40 | 1/12 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo |
| Maggiore . . . . . | anzianità | — | 1001 | — | — |
| Capitano . . . . . | scelta | 2 anni di comando di compagnia fucilieri o comando equipollente; superare il corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore (*f*) | 2001 | 118 | 1/18 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo |
| Tenente . . . . . | anzianità | 3 anni di comando di plotone fucilieri o comando equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente; superare il corso di perfezionamento d'arma | 2107 | — | — |
| Sottotenente . . . . . | anzianità | Superare il corso di applicazione (*d*) | | — | — |
| **IV - RUOLO DELL'ARMA DI CAVALLERIA.** | | | | | |
| Colonnello . . . . . | scelta | 1 anno di comando di reggimento o comando equipollente | 21 | 1 o 2 (*e*) | 1/5 dei colonnelli non ancora valutati |
| Tenente colonnello . . | scelta | 1 anno di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore; superare il corso valutativo | 56 | 3 o 4 (*g*) | 1/12 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo |
| Maggiore . . . . . | anzianità | — | 94 | — | — |
| Capitano . . . . . | scelta | 2 anni di comando di squadrone, esclusi gli squadroni comando, o comando equipollente; superare il corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore (*f*) | 190 | 11 | 1/18 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo |
| Tenente . . . . . | anzianità | 3 anni di comando di plotone, esclusi i plotoni comando e servizi, o comando equipollente anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente; superare il corso di perfezionamento d'arma | 200 | — | — |
| Sottotenente . . . . . | anzianità | Superare il corso di applicazione (*d*) | | — | — |

*Segue* TABELLA N. 1.

| GRADO | Forma di avanzamento al grado superiore | Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento | Organico del grado | Promozioni annuali al grado superiore | Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **V – RUOLO DELL'ARMA DI ARTIGLIERIA.** | | | | | |
| Colonnello . . . . . | scelta | 1 anno di comando di reggimento o comando equipollente | 120 | 6 o 7 (*e*) | 1/5 dei colonnelli non ancora valutati |
| Tenente colonnello . . | scelta | 1 anno di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore; superare il corso valutativo | 302 | 21 | 1/12 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo |
| Maggiore . . . . . | anzianità | — | 557 | — | — |
| Capitano . . . . . | scelta | 2 anni di comando di batteria o comando equipollente; superare il corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore (*f*) | 1179 | 63 | 1/18 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo |
| Tenente . . . . . | anzianità | 3 anni di comando di sezione, escluse le sezioni non inquadrate in batterie, o comando equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente; superare il corso di perfezionamento d'arma | 1262 | — | — |
| Sottotenente . . . . . | anzianità | Superare il corso di applicazione (*d*) | | — | — |
| **VI – RUOLO DELL'ARMA DEL GENIO.** | | | | | |
| Colonnello . . . . . | scelta | 1 anno di comando di reggimento o comando equipollente. | 60 | 3 o 4 (*e*) | 1/5 dei colonnelli non ancora valutati |
| Tenente colonnello . . | scelta | 1 anno di comando di battaglione o comando equipollente e 2 anni di capo sezione lavori o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore; superare il corso valutativo | 155 | 11 | 1/12 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo |
| Maggiore . . . . . | anzianità | — | 264 | — | — |
| Capitano . . . . . | scelta | 2 anni di comando di compagnia o comando equipollente, oppure 1 anno di comando di compagnia o comando equipollente e 1 anno di servizio lavori; superare il corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore (*f*) | 539 | 32 | 1/18 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo |

*Segue* TABELLA N. 1.

| GRADO | Forma di avanzamento al grado superiore | Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento | Organico del grado | Promozioni annuali al grado superiore | Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Segue* RUOLO DELL'ARMA DEL GENIO. | | | | | |
| Tenente . . . . . | anzianità | 3 anni di comando di plotone o comando equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente; superare il corso di perfezionamento d'arma | 563 | — | — |
| Sottotenente . . . . . | anzianità | Superare il corso di applicazione (*d*) | | — | — |
| VII - RUOLO DEL SERVIZIO TECNICO DI ARTIGLIERIA. | | | | | |
| Tenente generale . . . | — | — | 1 | — | — |
| Maggior generale . . . | scelta | 1 anno di capo reparto | 2 | 1 ogni quattro anni (*h*) | Tutti |
| Colonnello . . . . . | scelta | 2 anni di direttore di stabilimento o incarico equipollente | 10 | 1 ogni due anni (*h*) | 1/5 dei colonnelli non ancora valutati (*i*) |
| Tenente colonnello . . | scelta | 2 anni di vice direttore di stabilimento o di centro esperienze | | 2 | 1/18 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori e capitani in ruolo |
| Maggiore . . . . . | anzianità | 2 anni di capo sezione o addetto di stabilimento, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di capitano; presentazione di un progetto | 77 | — | — |
| Capitano . . . . . | anzianità | — | | — | — |
| VIII - RUOLO DEL SERVIZIO TECNICO DELLA MOTORIZZAZIONE. | | | | | |
| Tenente generale . . . | — | — | 1 | — | — |
| Maggior generale . . . | scelta | 1 anno di capo reparto | 2 | 1 ogni quattro anni (*h*) | Tutti |
| Colonnello . . . . . | scelta | 2 anni di direttore di stabilimento o incarico equipollente | 10 | 1 ogni due anni (*h*) | 1/5 dei colonnelli non ancora valutati (*i*) |
| Tenente colonnello . . | scelta | 2 anni di vice direttore di stabilimento o di centro esperienze | | 2 | 1/18 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori e capitani in ruolo |
| Maggiore . . . . . | anzianità | 2 anni di capo sezione o addetto di stabilimento, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di capitano; presentazione di un progetto | 66 | — | — |
| Capitano . . . . . | anzianità | — | | — | — |

*Segue* TABELLA N. 1.

| GRADO | Forma di avanzamento al grado superiore | Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento | Organico del grado | Promozioni annuali al grado superiore | Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **IX – RUOLO DEL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO.** | | | | | |
| Tenente generale . . . | — | — | 1 | — | — |
| Maggiore generale . . | scelta | — | 2 | 1 ogni quattro anni (*h*) | Tutti |
| Colonnello . . . . . | scelta | 2 anni di direttore della motorizzazione o incarico equipollente | 18 | 1 ogni due anni (*h*) | 1/5 dei colonnelli non ancora valutati (*l*) |
| Tenente colonnello . . | scelta | 1 anno di comando di autogruppo o di direzione di officina riparazione di mezzi automobilistici, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore | 75 | 3 o 4 (*m*) | 1/15 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo |
| Maggiore . . . . . | anzianità | — | 160 | — | — |
| Capitano . . . . . | scelta | 1 anno di comando di autoreparto; 2 anni di addetto alle lavorazioni; superare il corso superiore automobilistico | 316 | 15 | 1/19 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo |
| Tenente . . . . . | anzianità | 2 anni di comando di autosezione e 2 anni di addetto alle lavorazioni, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente | 356 | — | — |
| Sottotenente . . . . . | anzianità | superare il corso di applicazione (*d*) | | | — |
| **X – RUOLO DEL SERVIZIO SANITARIO (UFFICIALI MEDICI).** | | | | | |
| Tenente generale . . . | — | — | 1 | — | — |
| Maggior generale . . . | scelta | — | 4 | 1 ogni quattro anni (*h*) | 1 ogni anno (*n*) |
| Colonnello . . . . . | scelta | 2 anni di direttore di ospedale militare principale o incarico equipollente | 34 | 1 | 1/5 dei colonnelli non ancora valutati |
| Tenente colonnello . . | scelta | 2 anni di capo reparto di cura in ospedale militare, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore | 153 | 6 | 1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo |

*Segue* TABELLA N. 1.

| GRADO | Forma di avanzamento al grado superiore | Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento | Organico del grado | Promozioni annuali al grado superiore | Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Segue* RUOLO DEL SERVIZIO SANITARIO (UFFICIALI MEDICI). | | | | | |
| Maggiore . . . . . | anzianità | — | 191 | — | — |
| Capitano . . . . . | scelta | 2 anni di dirigente del servizio sanitario presso reparti di truppa; superare il corso superiore di sanità | 416 | 25 | 1/16 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo |
| Tenente . . . . . | anzianità | Superare il corso applicativo di sanità | 252 | — | — |
| XI - RUOLO DEL SERVIZIO SANITARIO (UFFICIALI CHIMICI-FARMACISTI). | | | | | |
| Maggiore generale . . | — | — | 1 | — | — |
| Colonnello . . . . . | scelta | — | 2 | 1 ogni quattro anni (*h*) | Tutti |
| Tenente colonnello . . | scelta | 2 anni di direttore di farmacia principale, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore | 12 | 1 ogni due anni (*h*) | 1/15 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo (*i*) |
| Maggiore . . . . . | anzianità | — | 20 | — | — |
| Capitano . . . . . | scelta | Superare il corso superiore chimico-farmaceutico | 40 | 2 | 1/14 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo |
| Tenente . . . . . | anzianità | — | 26 | — | — |
| XII - RUOLO DEL SERVIZIO DI COMMISSARIATO (UFFICIALI COMMISSARI). | | | | | |
| Tenente generale . . . . | — | — | 1 | — | — |
| Maggiore generale . . | scelta | — | 2 | 1 ogni quattro anni (*h*) | Tutti |
| Colonnello . . . . . | scelta | 2 anni di direttore di commissariato o incarico equipollente | 16 | 1 ogni due anni (*h*) | 1/5 dei colonnelli non ancora valutati (*o*) |
| Tenente colonnello . . | scelta | 2 anni di vice direttore di commissariato o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore | 40 | 2 o 3 (*p*) | 1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo |

*Segue* TABELLA N. 1.

| GRADO | Forma di avanzamento al grado superiore | Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento | Organico del grado | Promozioni annuali al grado superiore | Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Segue* RUOLO DEL SERVIZIO DI COMMISSARIATO (UFFICIALI COMMISSARI). | | | | | |
| Maggiore . . . . . | anzianità | — | 70 | — | — |
| Capitano . . . . . | scelta | 6 anni di addetto ad un ufficio di commissariato di ente territoriale o di grande unità, anche se compiuti in tutto o in parte nei gradi di ufficiale subalterno; superare il corso superiore di commissariato | 142 | 8 | 1/18 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo |
| Tenente . . . . . | anzianità | — | 93 | — | — |
| Sottotenente . . . . . | anzianità | — | | — | — |
| XIII - RUOLO DEL SERVIZIO DI COMMISSARIATO (UFFICIALI DI SUSSISTENZA). | | | | | |
| Colonnello . . . . . | — | — | 1 | — | — |
| Tenente colonnello . . | scelta | — | 12 | 1 ogni quattro anni (*h*) | 1/12 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo (*o*) |
| Maggiore . . . . . | anzianità | — | 24 | — | — |
| Capitano . . . . . | scelta | superare il corso superiore di sussistenza | 92 | 3 | 1/23 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo |
| Tenente. . . . . | anzianità | — | 97 | — | — |
| Sottotenente . . . . . | anzianità | — | | — | — |
| XIV - RUOLO DEL SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE. | | | | | |
| Maggiore generale . . | — | — | 1 | — | — |
| Colonnello . . . . . | scelta | — | 13 | 1 ogni quattro anni (*h*) | 1/5 dei colonnelli non ancora valutati (*l*) |
| Tenente colonnello . . | scelta | 3 anni di relatore o vice relatore; 2 anni di capo sezione in una direzione di amministrazione, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore | 75 | 2 o 3 (*q*) | 1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo |
| Maggiore . . . . . | anzianità | — | 155 | — | — |
| Capitano . . . . . | scelta | 6 anni di direttore dei conti o capo ufficio amministrazione, anche se compiuti in tutto o in parte nei gradi di ufficiale subalterno; superare il corso superiore di amministrazione | 393 | 16 o 17 (*r*) | 1/20 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo |
| Tenente. . . . . | anzianità | — | 272 | — | — |
| Sottotenente . . . . . | anzianità | — | | — | — |

*Segue* TABELLA N. 1.

| GRADO | Forma di avanzamento al grado superiore | Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento | Organico del grado | Promozioni annuali al grado superiore | Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **XV - RUOLO DEL SERVIZIO VETERINARIO.** | | | | | |
| Maggiore generale . . | — | — | 1 | — | — |
| Colonnello . . . . . | scelta | — | 2 | 1 ogni quattro anni (*h*) | Tutti |
| Tenente colonnello. . . | scelta | 2 anni di direttore di veterinaria, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore | 10 | 1 ogni due anni (*h*) | 1/14 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo (*i*) |
| Maggiore . . . . . | anzianità | — | 19 | — | — |
| Capitano . . . . . | scelta | 4 anni di direttore del servizio veterinario presso unità, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente; superare il corso superiore di veterinaria | 35 | 2 | 1/18 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo |
| Tenente . . . . . | anzianità | — | 24 | — | — |

(*a*) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

(*b*) Ciclo di tre anni: 5 promozioni in ciascuno dei primi due anni; 4 promozioni nel terzo anno.

(*c*) Ciclo di due anni: 21 promozioni nel primo anno; 22 promozioni nel secondo anno.

(*d*) Solo per i provenienti dai corsi dell'Accademia.

(*e*) Ciclo di dieci anni: per la fanteria 12 promozioni nel primo, nel secondo, nel terzo, nel quinto, nel settimo e nel nono anno e 11 promozioni nel quarto, nel sesto, nell'ottavo e nel decimo anno; per la cavalleria 1 promozione in ciascuno dei primi nove anni e 2 promozioni nel decimo anno; per l'artiglieria 6 promozioni nel primo, nel secondo, nel terzo, nel quinto, nel sesto, nel settimo, nel nono e nel decimo anno e 7 promozioni nel quarto e nell'ottavo anno; per il genio 3 promozioni in ciascuno dei primi cinque anni, 4 promozioni nel sesto anno e 3 promozioni in ciascuno dei rimanenti quattro anni.

(*f*) Non frequentano il corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore i capitani che hanno superato il corso inferiore della scuola di guerra.

(*g*) Ciclo di due anni: 3 promozioni nel primo anno; 4 promozioni nel secondo anno.

(*h*) Salvo il disposto dell'articolo 29.

(*i*) Nella prima applicazione della legge sono ammessi a valutazione 3 ufficiali.

(*l*) Nella prima applicazione della legge sono ammessi a valutazione 5 ufficiali.

(*m*) Ciclo di cinque anni: 3 promozioni in ciascuno dei primi quattro anni; 4 promozioni nel quinto anno.

(*n*) Nella prima applicazione della legge sono ammessi a valutazione 2 ufficiali.

(*o*) Nella prima applicazione della legge sono ammessi a valutazione 4 ufficiali.

(*p*) Ciclo di tre anni: 3 promozioni in ciascuno dei primi due anni; 2 promozioni nel terzo anno.

(*q*) Ciclo di tre anni: 2 promozioni in ciascuno dei primi due anni; 3 promozioni nel terzo anno.

(*r*) Ciclo di due anni: 16 promozioni nel primo anno; 17 promozioni nel secondo anno.

TABELLA N. 2.

## AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELLA MARINA

| GRADO | Forma di avanzamento al grado superiore | Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento | Organico del grado | Promozioni annuali al grado superiore | Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **I - RUOLO NORMALE DEL CORPO DI STATO MAGGIORE.** | | | | | |
| Ammiraglio di squadra | — | — | 8 | — | — |
| Ammiraglio di divisione | scelta | 1 anno in effettivo comando di Forze navali o di divisione, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di contrammiraglio | 11 | 1 o 2 (*b*) | 1/6 della somma degli ammiragli di divisione non ancora valutati e di tutti i contrammiragli in ruolo |
| Contrammiraglio . . . | anzianità | — | 15 | — | — |
| Capitano di vascello . | scelta | 2 anni in comando navale (1) | 105 | 3 o 4 (*c*) | 1/5 dei capitani di vascello non ancora valutati |
| Capitano di fregata . . | scelta | 3 anni di imbarco, di cui almeno 18 mesi in comando, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di capitano di corvetta (2) | 165 | 14 o 15 (*d*) | 1/11 della somma dei capitani di fregata non ancora valutati e di tutti i capitani di corvetta in ruolo |
| Capitano di corvetta . | anzianità | — | 201 | — | — |
| Tenente di vascello . . | scelta | 4 anni di imbarco di cui uno in comando; superare la scuola comando (3) | 345 | 28 o 29 (*e*) | 1/13 della somma dei tenenti di vascello non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo |
| Sottotenente di vascello | anzianità | 4 anni di imbarco, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di guardiamarina; superare il corso superiore | 244 | — | — |
| Guardiamarina . . . . | anzianità | — | | — | — |

(1) Di cui almeno uno in comando di nave o di squadriglia o di flottiglia, potendo l'altro anno essere effettuato come capo di stato maggiore di Forze Navali o incarico equipollente.

(2) La metà del periodo di tempo trascorso quale sottocapo di stato maggiore di Forze Navali è considerato, fino ad un massimo di sei mesi, come imbarco in comando.

(3) L'incarico di primo direttore di tiro di grande unità è valido come periodo di comando fino alla concorrenza di sei mesi.

*Segue* TABELLA N. 2.

| GRADO | Forma di avanzamento al grado superiore | Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento | Organico del grado | Promozioni annuali al grado superiore | Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **II - RUOLO SPECIALE DEL CORPO DI STATO MAGGIORE.** | | | | | |
| Capitano di fregata. . . | — | — | 5 | — | — |
| Capitano di corvetta. . | anzianità | — | 16 | — | — |
| Tenente di vascello. . . | scelta | 3 anni di imbarco | 147 | 1 o 2 (*f*) | 1/16 della somma dei tenenti di vascello non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo |
| Sottotenente di vascello. | anzianità | 3 anni di imbarco, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di guardiamarina | 103 | — | — |
| Guardiamarina. . . . . | anzianità | — | | — | — |
| **III - RUOLO NORMALE DEL CORPO DEL GENIO NAVALE.** | | | | | |
| Generale ispettore. . . | — | — | 1 | — | — |
| Tenente generale. . . . | scelta | — | 3 | 1 ogni cinque anni (*g*) | 1 ogni anno (*h*) |
| Maggior generale . . . | anzianità | — | 5 | — | — |
| Colonnello . . . . . | scelta | 12 mesi come direttore delle costruzioni navali e meccaniche in un arsenale o direttore di un ufficio tecnico, o incarico equipollente | 38 | 1 | 1/5 dei colonnelli non ancora valutati |
| Tenente colonnello. . . | scelta | 12 mesi quale vice direttore delle costruzioni navali e meccaniche in un arsenale o vice direttore di un ufficio tecnico, o incarico equipollente | 58 | 5 o 6 (*i*) | 1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo |
| Maggiore . . . . . | anzianità | 18 mesi di imbarco quale capo servizio genio navale di unità singola | 78 | — | — |

*Segue* TABELLA N. 2.

| GRADO | Forma di avanzamento al grado superiore | Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento | Organico del grado | Promozioni annuali al grado superiore | Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Segue* RUOLO NORMALE DEL CORPO DEL GENIO NAVALE. | | | | | |
| Capitano . . . . . | scelta | 3 anni di imbarco di cui uno quale capo servizio genio navale di unità singola e uno in servizio di macchina; superare gli esami prescritti | 130 | 9 o 10 (*l*) | 1/14 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo |
| Tenente . . . . . | anzianità | 18 mesi di servizio di macchina, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente. | 85 | — | — |
| Sottotenente . . . . . | anzianità | — | | — | — |
| IV - RUOLO SPECIALE DEL CORPO DEL GENIO NAVALE. | | | | | |
| Tenente Colonnello. . . | — | — | 2 | — | — |
| Maggiore . . . . . | anzianità | — | 6 | — | — |
| Capitano . . . . . | scelta | 2 anni di imbarco | 46 | 2 ogni tre anni (*m*) | 1/16 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo |
| Tenente . . . . . | anzianità | 2 anni di imbarco, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente | 33 | — | — |
| Sottotenente . . . . . | anzianità | — | | — | — |
| V - RUOLO NORMALE DEL CORPO DELLE ARMI NAVALI. | | | | | |
| Generale ispettore. . . | — | — | 1 | — | — |
| Tenente generale. . . . | scelta | — | 2 | 1 ogni cinque anni (*g*) | Tutti |
| Maggior generale . . . | anzianità | — | 2 | — | — |

*Segue* TABELLA N. 2.

| GRADO | Forma di avanzamento al grado superiore | Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento | Organico del grado | Promozioni annuali al grado superiore | Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Segue* RUOLO NORMALE DEL CORPO DELLE ARMI NAVALI. | | | | | |
| Colonnello . . . . . | scelta | 12 mesi come direttore delle armi navali o del munizionamento in un arsenale, o direttore di un arsenale o di un ufficio tecnico o dell'istituto elettrotecnico e delle telecomunicazioni, o incarico equipollente | 17 | 1 ogni due anni (*g*) | 1/5 dei colonnelli non ancora valutati |
| Tenente colonnello . . | scelta | 12 mesi quale vice direttore delle armi navali o del munizionamento in un arsenale, o vice direttore di un arsenale o di un ufficio tecnico, o incarico equipollente | 28 | 2 o 3 (*n*) | 1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo |
| Maggiore . . . . . | anzianità | — | 33 | — | — |
| Capitano . . . . . | scelta | 2 anni di imbarco; superare gli esami prescritti | 56 | 4 o 5 (*o*) | 1/14 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo |
| Tenente . . . . . | anzianità | 1 anno di imbarco, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di sottotenente | 46 | — | — |
| Sottotenente . . . . . | anzianità | — | | — | — |
| VI – RUOLO SPECIALE DEL CORPO DELLE ARMI NAVALI. | | | | | |
| Tenente colonnello . . | — | — | 1 | — | — |
| Maggiore . . . . . | anzianità | — | 3 | — | — |
| Capitano . . . . . | scelta | 1 anno di imbarco | 24 | 1 ogni tre anni (*g*) | 1/16 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo |
| Tenente . . . . . | anzianità | 1 anno di imbarco, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di sottotenente | 16 | — | — |
| Sottotenente . . . . . | anzianità | — | | — | — |

*Segue* TABELLA N. 2.

| GRADO | Forma di avanzamento al grado superiore | Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento | Organico del grado | Promozioni annuali al grado superiore | Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **VII – RUOLO MEDICI DEL CORPO SANITARIO.** | | | | | |
| Tenente generale. . . . | — | — | 1 | — | — |
| Maggior generale . . . | scelta | — | 3 | 1 ogni quattro anni (*g*) | 1 ogni anno (*h*) |
| Colonnello . . . . . | scelta | 12 mesi come direttore di ospedale o incarico equipollente | 18 | 1 ogni due anni (*g*) | 1/5 dei colonnelli non ancora valutati |
| Tenente colonnello . . | scelta | 12 mesi come vice direttore di ospedale o incarico equipollente. | 32 | 2 o 3 (*n*) | 1/15 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo |
| Maggiore . . . . . | anzianità | — | 41 | — | — |
| Capitano . . . . . | scelta | 1 anno di imbarco; superare gli esami prescritti | 85 | 4 o 5 (*p*) | 1/11 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo |
| Tenente . . . . . | anzianità | 6 mesi di imbarco; superare gli esami prescritti | 28 | — | — |
| **VIII – RUOLO FARMACISTI DEL CORPO SANITARIO.** | | | | | |
| Colonnello . . . . . | — | — | 1 | — | — |
| Tenente colonnello. . . | scelta | — | 1 | 1 ogni sette anni (*g*) | 1/3 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo |
| Maggiore . . . . . | anzianità | — | 2 | — | — |
| Capitano . . . . . | scelta | Superare gli esami prescritti | 3 | 1 ogni quattro anni (*g*) | 1/5 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo |
| Tenente . . . . . | anzianità | Superare gli esami prescritti | 2 | — | — |

*Segue* TABELLA N. 2.

| GRADO | Forma di avanzamento al grado superiore | Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento | Organico del grado | Promozioni annuali al grado superiore | Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **IX - RUOLO NORMALE DEL CORPO DI COMMISSARIATO.** | | | | | |
| Tenente generale . . . | — | — | 1 | — | — |
| Maggior generale . . . | scelta | — | 3 | 1 ogni quattro anni (*g*) | 1 ogni anno (*h*) |
| Colonnello . . . . . | scelta | 12 mesi come direttore di commissariato o incarico equipollente | 24 | 1 ogni due anni (*g*) | 1/5 dei colonnelli non ancora valutati |
| Tenente colonnello . . | scelta | 12 mesi come vice direttore di commissariato o incarico equipollente. | 44 | 3 o 4 (*q*) | 1/15 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo |
| Maggiore . . . . . | anzianità | — | 53 | — | — |
| Capitano . . . . . | scelta | 1 anno di imbarco; superare gli esami prescritti | 78 | 6 | 1/12 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo |
| Tenente . . . . . | anzianità | 1 anno di imbarco; superare gli esami prescritti | 40 | — | — |
| Sottotenente . . . . . | anzianità | 6 mesi di imbarco | | — | — |
| **X - RUOLO SPECIALE DEL CORPO DI COMMISSARIATO.** | | | | | |
| Tenente colonnello . . | — | — | 1 | — | — |
| Maggiore . . . . . | anzianità | — | 3 | — | — |
| Capitano . . . . . | scelta | 1 anno di imbarco | 30 | 1 ogni tre anni (*g*) | 1/16 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo |
| Tenente . . . . . | anzianità | 1 anno di imbarco, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di sottotenente | 16 | — | — |
| Sottotenente . . . . . | anzianità | — | | — | — |

*Segue* TABELLA N. 2.

| GRADO | Forma di avanzamento al grado superiore | Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento | Organico del grado | Promozioni annuali al grado superiore | Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **XI – RUOLO NORMALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO.** | | | | | |
| Tenente generale . . . | — | — | 1 | — | — |
| Maggior generale . . . | scelta | — | 3 | 1 ogni quattro anni (*g*) | 1 ogni anno (*h*) |
| Colonnello . . . . . | scelta | 12 mesi come direttore marittimo o comandante di un compartimento marittimo o vice direttore marittimo dell'Alto o Basso Tirreno o dell'Alto Adriatico | 27 | 1 ogni due anni (*g*) | 1/5 dei colonnelli non ancora valutati |
| Tenente colonnello . . | scelta | 12 mesi come comandante di un compartimento marittimo o vice direttore marittimo o comandante in seconda di un compartimento marittimo, o incarico equipollente | 49 | 3 o 4 (*g*) | 1/15 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo |
| Maggiore . . . . . | anzianità | — | 63 | — | — |
| Capitano . . . . . | scelta | 12 mesi come capo di circondario marittimo o come ufficiale in seconda di un compartimento marittimo; superare gli esami prescritti | 104 | 7 | 1/12 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo |
| Tenente . . . . . | anzianità | Superare gli esami prescritti | 53 | — | — |
| Sottotenente . . . . . | anzianità | — | — | — | — |
| **XII – RUOLO SPECIALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO.** | | | | | |
| Tenente colonnello . . | — | — | 1 | — | — |
| Maggiore . . . . . | anzianità | — | 4 | — | — |
| Capitano . . . . . | scelta | 3 anni di servizio in una capitaneria di porto | 36 | 1 ogni tre anni (*g*) | 1/16 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo |

*Segue* TABELLA N. 2.

| GRADO | Forma di avanzamento al grado superiore | Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento | Organico del grado | Promozioni annuali al grado superiore | Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Segue* RUOLO SPECIALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO. | | | | | |
| Tenente . . . . . | anzianità | 2 anni di servizio in una capitaneria di porto, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente | 19 | — | — |
| Sottotenente . . . . . | anzianità | — | | — | — |

(*a*) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

(*b*) Ciclo di sei anni: 1 promozione nel primo, secondo, quarto e quinto anno; 2 promozioni nel terzo e sesto anno.

(*c*) Ciclo di tre anni: 3 promozioni nel primo anno; 4 promozioni in ciascuno dei due anni successivi.

(*d*) Ciclo di quattro anni: 14 promozioni nel primo anno; 15 promozioni in ciascuno dei tre anni successivi.

(*e*) Ciclo di tre anni: 28 promozioni nel primo anno; 29 promozioni in ciascuno dei due anni successivi.

(*f*) Ciclo di quattro anni: 1 promozione nel primo anno; 2 promozioni in ciascuno dei tre anni successivi.

(*g*) Salvo il disposto dell'articolo 29.

(*h*) Nella prima applicazione della legge sono ammessi a valutazione 2 ufficiali.

(*i*) Ciclo di tre anni: 5 promozioni in ciascuno dei primi due anni; 6 promozioni nel terzo anno.

(*l*) Ciclo di due anni: 9 promozioni nel primo anno; 10 promozioni nel secondo anno.

(*m*) Ciclo di tre anni: nessuna promozione nel primo anno (salvo il disposto dell'articolo 29) e 1 promozione in ciascuno dei due anni successivi.

(*n*) Ciclo di due anni: 2 promozioni nel primo anno; 3 promozioni nel secondo anno.

(*o*) Ciclo di quattro anni: 4 promozioni in ciascuno dei primi tre anni; 5 promozioni nel quarto anno.

(*p*) Ciclo di due anni: 4 promozioni nel primo anno; 5 promozioni nel secondo anno.

(*q*) Ciclo di due anni: 3 promozioni nel primo anno; 4 promozioni nel secondo anno.

TABELLA N. 3.

## AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELL'AERONAUTICA

| GRADO | Forma di avanzamento al grado superiore | Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, esami e corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento | Organico del grado | Promozioni annuali al grado superiore | Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **I - RUOLO NAVIGANTI NORMALE** | | | | | |
| Generale di squadra aerea | — | — | 8 | — | — |
| Generale di divisione aerea . . . . . | scelta | 1 anno di comando di divisione aerea o comando equipollente | 14 | 2 | 1/4 dei generali di divisione non ancora valutati |
| Generale di brigata aerea | scelta | 1 anno di comando di brigata aerea o comando equipollente | 18 | 3 | 1/4 dei generali di brigata non ancora valutati |
| Colonnello . . . . . | scelta | 1 anno di comando di stormo o comando equipollente; 1 anno presso un comando di grande unità o comando equipollente | 125 | 4 | 1/5 dei colonnelli non ancora valutati |
| Tenente colonnello . . | scelta | 2 anni in reparti d'impiego o presso un comando di grande unità o comando equipollente, dei quali uno di comando di gruppo, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore; frequentare il corso superiore della scuola di guerra aerea | 219 | 14 o 15 (*b*) | 1/4 dei tenenti colonnelli non ancora valutati |
| Maggiore . . . . . | scelta | 2 anni in reparti d'impiego | 231 | 30 o 31 (*c*) | 1/4 dei maggiori non ancora valutati |
| Capitano . . . . . | scelta | 2 anni in reparti d'impiego dei quali uno di comando di squadriglia o comando equipollente; superare il corso normale della scuola di guerra aerea | 354 | 44 | 1/12 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo |
| Tenente . . . . . | anzianità | 3 anni in reparti d'impiego | 352 | — | — |
| Sottotenente . . . . . | anzianità | Superare il corso di perfezionamento; conseguire il brevetto di pilota militare | | — | — |

*Segue* TABELLA N. 3.

| GRADO | Forma di avanzamento al grado superiore | Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, esami e corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento | Organico del grado | Promozioni annuali al grado superiore | Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **II. – RUOLO NAVIGANTI SPECIALE.** | | | | | |
| Tenente colonnello. . . | — | — | 24 | — | — |
| Maggiore . . . . . | anzianità | — | 23 | — | — |
| Capitano . . . . . | scelta | 2 anni in reparti d'impiego dei quali uno di comando di squadriglia o comando equipollente; superare gli esami | 247 | 5 o 6 (*d*) | 1/15 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo |
| Tenente . . . . . | anzianità | 2 anni in reparti d'impiego, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente. | 221 | — | — |
| Sottotenente . . . . . | anzianità | — | | — | — |
| **III – RUOLO SERVIZI.** | | | | | |
| Maggiore generale. . . | — | — | 1 | — | — |
| Colonnello . . . . . | scelta | — | 14 | 1 ogni quattro anni (*e*) | 1/4 dei colonnelli non ancora valutati |
| Tenente colonnello. . . | scelta | 1 anno di comando di reparto servizi di zona aerea territoriale o di aeronautica o incarico equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore | 56 | 3 | 1/16 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo. |
| Maggiore . . . . . | anzianità | — | 68 | — | — |
| Capitano . . . . . | scelta | 1 anno quale capo di un servizio di aeroporto o incarico equipollente; superare gli esami prescritti; diploma di licenza di istituto medio di secondo grado | 236 | 9 o 10 (*f*) | 1/15 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo. |
| Tenente . . . . . | anzianità | 4 anni di servizio in aeroporto | 126 | — | — |
| Sottotenente . . . . . | anzianità | 12 mesi di servizio in aeroporto | | — | — |
| **IV – RUOLO SPECIALISTI.** | | | | | |
| **Capitano** . . . . . | — | — | **22 motoristi**<br>**19 montatori**<br>**28 marconisti**<br>**9 armieri**<br>**16 elettricisti**<br>**7 fotografi**<br>**36 automobilisti** | — | — |

*Segue* TABELLA N. 3.

| GRADO | Forma di avanzamento al grado superiore | Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, esami e corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento | Organico del grado | Promozioni annuali al grado superiore | Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Segue* RUOLO SPECIALISTI. | | | | | |
| Tenente . . . . . | anzianità | 2 anni in reparti d'impiego | 23 motoristi<br>21 montatori<br>32 marconisti<br>11 armieri<br>22 elettricisti<br>8 fotografi<br>46 automobilisti | — | — |
| Sottotenente . . . . . | anzianità | — | | — | — |
| V - RUOLO INGEGNERI - CATEGORIA INGEGNERI. | | | | | |
| Generale ispettore . . . | — | — | 1 | — | — |
| Tenente generale . . . . | scelta | — | 2 | 1 ogni tre anni (*e*) | Tutti |
| Maggiore generale . . . . | scelta | — | 3 | 3 in quattro anni (*g*) | 1 ogni anno (*h*) |
| Colonnello . . . . . | scelta | 1 anno quale direttore territoriale delle costruzioni o direttore di demanio di zona aerea territoriale o di aeronautica, o incarico equipollente, rispettivamente per gli ingegneri aeronautici e gli ingegneri edili. 1 anno quale direttore di centro sperimentale o di stabilimento o incarico equipollente per gli ingegneri radioelettricisti, d'armamento, chimici. | 18 | 1 | 1/7 dei colonnelli non ancora valutati |
| Tenente colonnello . . . | scelta | 2 anni quale capo di ufficio di una direzione territoriale delle costruzioni o di una direzione di demanio di zona aerea territoriale o di aereonautica, o incarico equipollente, rispettivamente per gli ingegneri aeronautici e per gli ingegneri edili. 1 anno quale capo servizio di un centro sperimentale o in uno stabilimento o incarico equipollente per gli ingegneri radio-elettricisti, di armamento, chimici. Detti incarichi possono essere compiuti anche nel grado di maggiore. | 52 | 2 o 3 (*i*) | 1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo |

*Segue* TABELLA N. 3.

| GRADO | Forma di avanzamento al grado superiore | Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, esami e corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento | Organico del grado | Promozioni annuali al grado superiore | Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Segue* RUOLO INGEGNERI – CATEGORIA INGEGNERI. | | | | | |
| Maggiore . . . . . | anzianità | — | 46 | — | — |
| Capitano . . . . . | scelta | Laurea in ingegneria aeronautica per gli ingegneri aeronautici. Frequentare il corso di specializzazione in telecomunicazioni o in radiotecnica o in radar-tecnica per gli ingegneri radio-elettricisti. Superare il corso di balistica superiore per gli ingegneri di armamento.<br><br>Aver prestato servizio anche nel grado di tenente:<br>— 3 anni quale capo ufficio di sorveglianza tecnica o incarico equipollente per gli ingegneri aeronautici, radioelettricisti e ingegneri di armamento;<br>— 3 anni quale direttore di lavori o incarico equipollente per gli ingegneri edili;<br>— 3 anni quale capo servizio in un laboratorio sperimentale o incarico equipollente per gli ingegneri chimici. | 120 | 8 | 1/13 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo |
| Tenente . . . . . | anzianità | — | 80 | — | — |
| VI – RUOLO INGEGNERI – CATEGORIA GEOFISICI. | | | | | |
| Colonnello . . . . . | — | — | 4 | — | — |
| Tenente colonnello . . | scelta | 1 anno quale capo di un centro meteorologico territoriale o incarico equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore. | 10 | 1 ogni due anni (*e*) (*l*) | 1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo (*m*) |
| Maggiore . . . . . | anzianità | — | 8 | — | — |
| Capitano . . . . . | scelta | Superare il corso di meteorologia superiore; 3 anni quale capo servizio di un ufficio meteorologico aeroportuale o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente. | 36 | 1 o 2 (*n*) (*o*) | 1/13 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo (*p*). |
| Tenente . . . . . | anzianità | — | 20 | — | — |

*Segue* TABELLA N. 3.

| GRADO | Forma di avanzamento al grado superiore | Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, esami e corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento | Organico del grado | Promozioni annuali al grado superiore | Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **VII – RUOLO ASSISTENTI TECNICI – CATEGORIA COSTRUZIONI AERONAUTICHE ED EDILIZIE.** | | | | | |
| Tenente colonnello . . | — | — | 8 | — | — |
| Maggiore . . . . . | anzianità | — | 10 | — | — |
| Capitano . . . . . | scelta | 2 anni in una direzione territoriale delle costruzioni o in una direzione demanio di zona aerea territoriale o di aeronautica; superare gli esami; diploma di licenza di istituto medio di secondo grado | 81 | 3 | 1/26 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo |
| Tenente . . . . . | anzianità | 2 anni in un ufficio di sorveglianza tecnica o in una direzione lavori | 66 | — | — |
| Sottotenente . . . . . | anzianità | 12 mesi in un ufficio di sorveglianza tecnica o in una direzione lavori | | — | — |
| **VIII – RUOLO ASSISTENTI TECNICI – CATEGORIA ASSISTENTI DI METEOROLOGIA.** | | | | | |
| Tenente colonnello . . | — | — | 6 | — | — |
| Maggiore . . . . . | anzianità | — | 8 | — | — |
| Capitano . . . . . | scelta | 2 anni in un centro meteorologico; superare gli esami; diploma di licenza di istituto medio di secondo grado | 66 | 2 o 3 (*g*) | 1/26 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo |
| Tenente . . . . . | anzianità | 2 anni in un servizio meteorologico di aeroporto | 55 | — | — |
| Sottotenente . . . . . | anzianità | 12 mesi in un servizio meteorologico di aeroporto | | — | — |
| **IX – RUOLO COMMISSARIATO.** | | | | | |
| Tenente generale . . . | — | — | 1 | — | — |
| Maggiore generale . . . | scelta | — | 2 | 1 ogni quattro anni (*e*) | Tutti |

*Segue* TABELLA N. 3.

| GRADO | Forma di avanzamento al grado superiore | Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, esami e corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento | Organico del grado | Promozioni annuali al grado superiore | Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Segue* RUOLO COMMISSARIATO. | | | | | |
| Colonnello . . . . . | scelta | 1 anno quale direttore di commissariato di zona aerea territoriale o di aeronautica o incarico equipollente | 15 | 1 ogni due anni (*e*) | 1/7 dei colonnelli non ancora valutati |
| Tenente colonnello . . | scelta | 2 anni quale capo di un ufficio in una direzione di commissariato di zona aerea territoriale o di aeronautica o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore | 51 | 2 | 1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo. |
| Maggiore . . . . . | anzianità | — | 47 | — | — |
| Capitano . . . . . | scelta | 3 anni quale capo di ufficio amministrativo di aeroporto o incarico equipollente; superare gli esami | 123 | 7 o 8 (*r*) | 1/13 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo |
| Tenente . . . . . | anzianità | 4 anni in un ufficio amministrativo di aeroporto | 80 | — | — |
| X - RUOLO AMMINISTRAZIONE. | | | | | |
| Tenente colonnello . . | — | — | 12 | — | — |
| Maggiore . . . . . | anzianità | — | 16 | — | — |
| Capitano . . . . . | scelta | 3 anni in una direzione di commissariato di zona aerea territoriale o di aeronautica; superare gli esami; diploma di licenza d'istituto medio di secondo grado | 110 | 4 o 5 (*s*) | 1/30 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo. |
| Tenente . . . . . | anzianità | 2 anni quale gestore di cassa di un ufficio amministrativo di aeroporto o incarico equipollente | 102 | — | — |
| Sottotenente . . . . . | anzianità | 12 mesi in un ufficio amministrativo di aeroporto | | — | — |

*Segue* TABELLA N. 3.

| GRADO | Forma di avanzamento al grado superiore | Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, esami e corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento | Organico del grado | Promozioni annuali al grado superiore | Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **XI - RUOLO UFFICIALI MEDICI.** | | | | | |
| Tenente generale . . . | — | — | 1 | — | — |
| Maggiore generale . . . | scelta | — | 2 | 1 ogni qattro anni (*e*) | Tutti |
| Colonnello . . . . . | scelta | 1 anno quale direttore di Istituto medico-legale o incarico equipollente | 12 | 1 ogni due anni (*e*) | 1/7 dei colonnelli non ancora valutati |
| Tenente colonnello . . | scelta | 2 anni in un Istituto medico-legale o incarico equipollente; 2 anni quale capo di ufficio sanitario di zona aerea territoriale o di aeronautica. Detti periodi possono essere compiuti in tutto o in parte anche nel grado di maggiore. | 38 | 1 o 2 (*n*) | 1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo. |
| Maggiore . . . . . | anzianità | — | 35 | — | — |
| Capitano . . . . . | scelta | 2 anni quale dirigente di servizio sanitario di aeroporto o incarico equipollente; superare gli esami | 86 | 5 o 6 (*t*) | 1/13 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo |
| Tenente . . . . . | anzianità | 4 anni in servizio sanitario di aeroporto. | 76 | — | — |

(*a*) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.
(*b*) Ciclo di due anni: 14 promozioni nel primo anno; 15 promozioni nel secondo anno.
(*c*) Ciclo di due anni; 30 promozioni nel primo anno; 31 promozioni nel secondo anno.
(*d*) Ciclo di tre anni: 5 promozioni in ciascuno dei primi due anni; 6 promozioni nel terzo anno.
(*e*) Salvo il disposto dell'articolo 29.
(*f*) Ciclo di tre anni: 9 promozioni nel primo anno; 10 promozioni in ciascuno dei due anni successivi.
(*g*) Ciclo di quattro anni: nessuna promozione nel primo anno (salvo il disposto dell'articolo 29); 1 promozione in ciascuno dei tre anni successivi.
(*h*) Nella prima applicazione della legge sono ammessi a valutazione due maggior generali.
(*i*) Ciclo di quattro anni: 2 promozioni nel primo anno; 3 promozioni in ciascuno dei tre anni successivi.
(*l*) Fino alla completa copertura dei 4 posti di colonnello, si osserva il disposto dell'articolo 167, primo comma.
(*m*) Fino alla completa copertura dei 4 posti di colonnello si osserva il disposto dell'articolo 167, secondo comma.
(*n*) Ciclo di due anni: 1 promozione nel primo anno; 2 promozioni nel secondo anno.
(*o*) Nei primi quattro anni di applicazione della legge si effettuano 4 promozioni all'anno.
(*p*) Nei primi quattro anni di applicazione della legge sono annualmente valutati 8 capitani.
(*q*) Ciclo di quattro anni: 2 promozioni in ciascuno dei primi tre anni; 3 promozioni nel quarto anno.
(*r*) Ciclo di due anni: 7 promozioni nel primo anno; 8 promozioni nel secondo anno.
(*s*) Ciclo di due anni: 4 promozioni nel primo anno; 5 promozioni nel secondo anno.
(*t*) Ciclo di due anni: 5 promozioni nel primo anno; 6 promozioni nel secondo anno.

TABELLA N. 4.

## VANTAGGI DI CARRIERA PER GLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELL'ESERCITO

| Titolo per conseguire il vantaggio di carriera | Aliquote di organico per i gradi di (1) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Tenente | Capitano | Maggiore | Tenente colonnello |
| **I – RUOLO DELL'ARMA DEI CARABINIERI.** | | | | |
| Corso di perfezionamento d'arma. Essere compreso nel primo quinto della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20 | 1/12 dell'organico dei subalterni | — | — | — |
| Corso superiore d'istituto. Essere compreso nel primo sesto della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20 (2) | — | 1/10 dell'organico del grado | — | — |
| Corso superiore della scuola di guerra. Aver superato il corso (2) | — | 1/10 dell'organico del grado | 1/8 dell'organico del grado | — |
| Corso valutativo. Essere compreso nel primo sesto della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20 | — | — | — | 1/6 dell'organico del grado |
| **II – RUOLI DELLE ARMI DI FANTERIA, CAVALLERIA, ARTIGLIERIA E GENIO.** | | | | |
| Corso di perfezionamento d'arma. Essere compreso nel primo quarto della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20 | 1/10 dell'organico dei subalterni | — | — | — |
| Corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore. Essere compreso nel primo quinto della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20 (3) | — | 1/10 dell'organico del grado | — | — |
| Corso inferiore della scuola di guerra. Avere superato il corso (3) | — | 1/10 dell'organico del grado | — | — |
| Corso superiore della scuola di guerra. Avere superato il corso | — | 1/5 dell'organico del grado | 1/4 dell'organico del grado | — |
| Corso valutativo. Essere compreso nel primo sesto della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20 | — | — | — | 1/5 dell'organico del grado |
| Periodi di volo compiuti in servizio aeronavigante come osservatore dall'aeroplano con compiti relativi alla cooperazione aereo-terrestre: | | | | |
| *a*) 30 giorni consecutivi (4) | — | 1/40 dell'organico del grado | — | — |
| *b*) 30 giorni consecutivi dopo di aver conseguito il titolo di cui alla lettera *a*) (4) | — | 1/40 dell'organico del grado | — | — |
| *c*) tre ulteriori periodi di volo della durata ciascuno di 30 giorni consecutivi (4) | — | — | 1/16 dell'organico del grado | — |

*Segue* TABELLA N. 4.

| Titolo per conseguire il vantaggio di carriera | Aliquote di organico per i gradi di (1) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Tenente | Capitano | Maggiore | Tenente colonnello |
| **III – RUOLI DEI SERVIZI TECNICI DI ARTIGLIERIA E DELLA MOTORIZZAZIONE.** | | | | |
| Essere compreso nel primo terzo della graduatoria degli ufficiali che hanno presentato il progetto di cui alla colonna 3 della tabella n. 1 ed aver riportato, per il progetto stesso, un punto di classifica non inferiore a 16/20 | — | — | Promozione a tenente colonnello al compimento del 6° anno di grado | — |
| **IV – RUOLO DEL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO.** | | | | |
| Corso superiore automobilistico. Essere compreso nel primo quarto della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20 | — | 2/11 dell'organico del grado | — | — |
| **V – RUOLO DEL SERVIZIO SANITARIO (UFFICIALI MEDICI).** | | | | |
| « Specializzazione » in una branca della medicina, chirurgia o biologia, conseguita presso una Università italiana | — | 1/12 dell'organico del grado | 1/10 dell'organico del grado | — |
| « Libera docenza » in qualunque ramo, eccetto storia della medicina (5) | — | 1/10 dell'organico del grado | 1/8 dell'organico del grado | — |
| Corso superiore di sanità. Essere compreso nel primo quinto della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20 | — | 1/10 dell'organico del grado | — | — |
| **VI – RUOLO DEL SERVIZIO DI COMMISSARIATO (UFFICIALI COMMISSARI).** | | | | |
| Corso superiore di commissariato. Essere compreso nel primo quarto della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20 | — | 1/6 dell'organico del grado | — | — |
| **VII – RUOLO DEL SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE.** | | | | |
| Corso superiore di amministrazione. Essere compreso nel primo quinto della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20 | — | 1/14 dell'organico del grado | — | — |
| **VIII – RUOLO DEL SERVIZIO VETERINARIO.** | | | | |
| Corso superiore di veterinaria. Essere classificato al primo posto della graduatoria finale e avere riportato un punto di classifica non inferiore a 16/20 | — | 1/6 dell'organico del grado | — | — |

(1) Le frazioni uguali o superiori a 0,5 sono arrotondate all'unità per eccesso.

(2) I vantaggi del corso superiore d'istituto e del corso superiore della scuola di guerra sono cumulabili.

(3) I vantaggi del corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore e del corso inferiore della scuola di guerra non sono cumulabili.

(4) I periodi di volo di cui alle lettere *a*) e *b*) e ciascuno dei periodi di volo di cui alla lettera *c*) debbono essere compiuti in anni solari diversi. In ciascun periodo di volo l'ufficiale deve aver compiuto 15 esercitazioni, o missioni, di cooperazione aereo-terrestre e non meno di 30 ore di volo.

(5) L'ufficiale che già abbia conseguito il vantaggio di carriera per una « specializzazione », qualora acquisti titolo a vantaggio di carriera per la « libera docenza » ha diritto alla sola differenza tra l'ammontare dei due vantaggi, calcolata nel grado in cui ha acquisito la « libera docenza ».

TABELLA N. 5

## AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO DELL'ESERCITO

| GRADO | Corsi di istruzione, esperimenti, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento | Periodi di comando e di servizio validi ai fini dell'avanzamento in sostituzione delle condizioni di cui alla colonna 2 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **I – RUOLO DELL'ARMA DEI CARABINIERI.** | | |
| Maggiore . . . | Corso di aggiornamento per comandanti di gruppo o battaglione; 1 mese di esperimento pratico presso un comando di legione | 1 anno di servizio di cui 6 mesi di comando di gruppo o di battaglione |
| Capitano . . . . | Corso di aggiornamento per comandanti di gruppo o battaglione; 1 mese di esperimento pratico presso un comando di gruppo territoriale | 1 anno di comando di compagnia o squadrone |
| Tenente . . . . | Corso di aggiornamento per ufficiali subalterni; 1 mese di esperimento pratico presso una compagnia territoriale | 1 anno di comando di tenenza o di plotone |
| Sottotenente . . | Corso di aggiornamento per ufficiali subalterni . . . . . | 1 anno di comando di tenenza o di plotone |
| **II – RUOLI DELLE ARMI DI FANTERIA, CAVALLERIA, ARTIGLIERIA E GENIO.** | | |
| Maggiore . . . . | Corso di aggiornamento per comandanti di battaglione o gruppo; 1 mese di esperimento pratico presso un comando di battaglione o gruppo, dopo il corso, in periodo di esercitazioni | 1 anno di servizio di cui 6 mesi di comando di battaglione o gruppo |
| Capitano . . . . | Corso di aggiornamento per comandanti di battaglione o gruppo; 1 mese di esperimento pratico presso un comando di battaglione o gruppo, dopo il corso, in periodo di esercitazioni | 1 anno di comando di compagnia, squadrone o batteria |
| Tenente . . . . | Corso di aggiornamento per ufficiali subalterni; 1 mese di esperimento pratico presso un comando di compagnia, squadrone o batteria, dopo il corso, in periodo di esercitazioni | 1 anno di comando di plotone o di sezione |
| Sottotenente . . | Corso di aggiornamento per ufficiali subalterni . . . . . | 1 anno di comando di plotone o di sezione |
| **III – RUOLO DEL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO.** | | |
| Maggiore . . . | Corso di aggiornamento per ufficiali superiori automobilisti; 1 mese di esperimento pratico presso un'officina riparazioni automobilistiche | 1 anno di servizio |
| Capitano . . . . | Corso di aggiornamento per ufficiali superiori automobilisti; 1 mese di esperimento pratico presso un'officina riparazioni automobilistiche | 1 anno di servizio |
| Tenente . . . . | Corso di aggiornamento per ufficiali subalterni automobilisti; 1 mese di esperimento pratico presso un autoreparto | 1 anno di servizio |
| Sottotenente . . | Corso di aggiornamento per ufficiali subalterni . . . . | 1 anno di servizio |

*Segue* TABELLA N. 5.

| GRADO | Corsi di istruzione, esperimenti, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento | Periodi di comando e di servizio validi ai fini dell'avanzamento in sostituzione delle condizioni di cui alla colonna 2 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **IV – RUOLO DEL SERVIZIO SANITARIO (UFFICIALI MEDICI).** | | |
| Maggiore . . . . | 1 mese di esperimento pratico presso un ospedale militare principale | 1 anno di servizio |
| Capitano . . . . | Corso di aggiornamento per capitani medici; 15 anni di esercizio della professione nella vita civile | 1 anno di servizio |
| Tenente . . . . | 10 anni di esercizio della professione nella vita civile . . | 1 anno di servizio |
| Sottotenente . . | 5 anni di esercizio della professione nella vita civile . . . | 1 anno di servizio |
| **V – RUOLO DEL SERVIZIO SANITARIO (UFFICIALI CHIMICI FARMACISTI).** | | |
| Maggiore . . . | 1 mese di esperimento pratico presso una farmacia di ospedale militare principale o presso stabilimenti farmaceutici militari | 1 anno di servizio |
| Capitano . . . . | Corso di aggiornamento per capitani chimici farmacisti; 15 anni di esercizio della professione nella vita civile | 1 anno di servizio |
| Tenente . . . . | 10 anni di esercizio della professione nella vita civile . . | 1 anno di servizio |
| Sottotenente . . | 5 anni di esercizio della professione nella vita civile . . | 1 anno di servizio |
| **VI – RUOLO DEL SERVIZIO DI COMMISSARIATO (UFFICIALI COMMISSARI).** | | |
| Maggiore . . . . | 1 mese di esperimento pratico presso una direzione di commissariato o sezione staccata o stabilimento di commissariato | 1 anno di servizio |
| Capitano . . . . | Corso di aggiornamento per capitani di commissariato . . | 1 anno di servizio |
| Tenente . . . . | Corso di aggiornamento per tenenti di commissariato . . | 1 anno di servizio |
| Sottotenente . . | — | — |
| **VII – RUOLO DEL SERVIZIO DI COMMISSARIATO (UFFICIALI DI SUSSISTENZA).** | | |
| Maggiore . . . . | 1 mese di esperimento pratico presso uno stabilimento di commissariato | 1 anno di servizio |
| Capitano . . . . | Corso di aggiornamento per capitani di sussistenza . . . | 1 anno di servizio |
| Tenente . . . . | Corso di aggiornamento per tenenti di sussistenza . . . . | 1 anno di servizio |
| Sottotenente . . | — | — |

*Segue* TABELLA N. 5.

| GRADO | Corsi di istruzione, esperimenti, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento | Periodi di comando e di servizio validi ai fini dell'avanzamento in sostituzione delle condizioni di cui alla colonna 2 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **VIII - RUOLO DEL SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE.** | | |
| Maggiore . . . . | 1 mese di esperimento pratico presso una direzione di amministrazione | 1 anno di servizio |
| Capitano . . . | Corso di aggiornamento per capitani di amministrazione . | 1 anno di servizio |
| Tenente . . . | Corso di aggiornamento per tenenti di amministrazione. . | 1 anno di servizio |
| Sottotenente . . | — | — |
| **IX - RUOLO DEL SERVIZIO VETERINARIO.** | | |
| Maggiore . . . . | 1 mese di esperimento pratico presso una direzione di veterinaria o presso stabilimenti del servizio veterinario. . | 1 anno di servizio |
| Capitano . . . . | Corso di aggiornamento per capitani veterinari; 15 anni di esercizio della professione nella vita civile | 1 anno di servizio |
| Tenente . . . . | 10 anni di esercizio della professione nella vita civile. . . | 1 anno di servizio |
| Sottotenente . . | 5 anni di esercizio della professione nella vita civile. . . . | 1 anno di servizio |

TABELLA N. 6.

## AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO DELLA MARINA

| GRADO | Corsi di istruzione, esperimenti, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento (1) | Periodi di imbarco e di servizio validi ai fini dell'avanzamento, in sostituzione delle condizioni di cui alla colonna 2 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stato Maggiore | Genio Navale | Armi Navali | Medici e Farmacisti | Commissari | Capitanerie di Porto | Corpo equipaggi militari marittimi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Capitano di corvetta e maggiore. . . . | Corso di istruzione; 1 mese di esperimento pratico | 1 anno d'imbarco | 1 anno d'imbarco o di servizio tecnico | 1 anno di servizio tecnico | 1 anno di servizio | 1 anno di servizio | 1 anno di servizio | — |
| Tenente di vascello e capitano . . . . | Corso di istruzione; 1 mese di esperimento pratico | 1 anno d'imbarco | 1 anno d'imbarco o di servizio tecnico | 1 anno di servizio tecnico | 1 anno di servizio | 1 anno di servizio | 1 anno di servizio | — |
| Sottotenente di vascello e tenente . | Corso di istruzione; 1 mese di esperimento pratico | 1 anno d'imbarco | 1 anno d'imbarco o di servizio tecnico | 1 anno di servizio tecnico | 1 anno di servizio | 1 anno di servizio | 1 anno di servizio | 1 anno di servizio |
| Guardiamarina e sottotenente . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — |

(1) Per gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi non sono previsti corsi di aggiornamento.

TABELLA N. 7.

## AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO DELL'AERONAUTICA

| GRADO | Corsi di istruzione, esperimenti, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento | Periodi di comando e di servizio validi ai fini dell'avanzamento in sostituzione delle condizioni di cui alla colonna 2 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | **I – RUOLO NAVIGANTI.** | |
| Maggiore . . . | Frequentare il corso di aggiornamento; avere frequentato i corsi di allenamento e di addestramento svolti negli ultimi due anni; 1 mese di esperimento presso un comando di stormo | 1 anno di servizio in reparto d'impiego |
| Capitano . . . . | Frequentare il corso di aggiornamento; avere frequentato i corsi di allenamento e di addestramento svolti negli ultimi due anni; 1 mese di esperimento presso un comando di gruppo | 1 anno di servizio in reparti d'impiego, dei quali 6 mesi presso un comando di gruppo |
| Tenente . . . . | Frequentare il corso di aggiornamento; avere frequentato i corsi di allenamento e di addestramento svolti negli ultimi due anni | 1 anno di servizio in reparti d'impiego |
| Sottotenente . . | Frequentare il corso di aggiornamento . . . . . | 1 anno di servizio in reparti d'impiego |
| | **II – RUOLO SERVIZI.** | |
| Maggiore . . . . | Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un reparto servizi di zona aerea territoriale o di aeronautica | 1 anno di servizio |
| Capitano . . . . | Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un reparto servizi di aeroporto | 1 anno di servizio |
| Tenente . . . . | Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un reparto d'impiego o in servizio di aeroporto | 1 anno di servizio |
| Sottotenente . . | Frequentare il corso di aggiornamento . . . . . | 1 anno di servizio |
| | **III – RUOLO SPECIALISTI.** | |
| Tenente . . . . | Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento in servizio di aeroporto | 1 anno di servizio |
| Sottotenente . . | Frequentare il corso di aggiornamento . . . . . | 1 anno di servizio |
| | **IV – RUOLO INGEGNERI – CATEGORIA INGEGNERI E CATEGORIA GEOFISICI.** | |
| Maggiore . . . . | Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso una direzione territoriale delle costruzioni o una direzione demanio di zona aerea territoriale o di aeronautica, rispettivamente per gli ingegneri aeronautici e per gli ingegneri edili; 1 mese di esperimento presso un centro sperimentale o stabilimento per gli ingegneri radio-elettricisti, di armamento, chimici; 1 mese di esperimento presso un centro meteorologico territoriale per i geofisici. | 1 anno di servizio |

*Segue* TABELLA N. 7.

| GRADO | Corsi di istruzione, esperimenti, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento | Periodi di comando e di servizio validi ai fini dell'avanzamento in sostituzione delle condizioni di cui alla colonna 2 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| *Segue* RUOLO INGEGNERI – CATEGORIA INGEGNERI E CATEGORIA GEOFISICI. | | |
| Capitano . . . . | Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso una direzione territoriale delle costruzioni o una direzione demanio di zona aerea territoriale o di aeronautica, rispettivamente per gli ingegneri aeronautici e per gli ingegneri edili; 1 mese di esperimento presso un centro sperimentale o stabilimento per gli ingegneri radio-elettricisti, di armamento, chimici; 1 mese di esperimento presso un ufficio meteorologico aeroportuale per i geofisici. | 1 anno di servizio |
| Tenente . . . . | Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un ufficio di sorveglianza tecnica per gli ingegneri aeronautici, radio-elettricisti e di armamento; 1 mese di esperimento presso una direzione lavori per gli ingegneri edili; 1 mese di esperimento presso un laboratorio sperimentale per gli ingegneri chimici; 1 mese di esperimento presso un ufficio meteorologico aeroportuale per i geofisici. | 1 anno di servizio |
| Sottotenente . . | Frequentare il corso di aggiornamento. . . . . | 1 anno di servizio |
| V – RUOLO ASSISTENTI TECNICI – CATEGORIA ASSISTENTI COSTRUZIONI AERONAUTICHE ED EDILIZIE. | | |
| Maggiore . . . . | Frequentare il corso di aggiornamento . . . . . | 1 anno di servizio |
| Capitano . . . . | Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso una direzione territoriale delle costruzioni o presso una direzione demanio di zona aerea territoriale o di aeronautica | 1 anno di servizio |
| Tenente . . . . | Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un ufficio di sorveglianza tecnica o presso una direzione lavori | 1 anno di servizio |
| Sottotenente . . | Frequentare il corso di aggiornamento . . . . . | 1 anno di servizio |
| VI – RUOLO ASSISTENTI TECNICI – CATEGORIA ASSISTENTI DI METEOROLOGIA. | | |
| Maggiore . . . . | Frequentare il corso di aggiornamento . . . . . | 1 anno di servizio |
| Capitano . . . . | Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un centro meteorologico | 1 anno di servizio |
| Tenente . . . . | Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un servizio meteorologico di aeroporto | 1 anno di servizio |
| Sottotenente . . | Frequentare il corso di aggiornamento . . . . . | 1 anno di servizio |

*Segue* TABELLA N. 7.

| GRADO | Corsi di istruzione, esperimenti, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento | Periodi di comando e di servizio validi ai fini dell'avanzamento in sostituzione delle condizioni di cui alla colonna 2 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | VII - RUOLO COMMISSARIATO. | |
| Maggiore . . . . | Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso una direzione di commissariato di zona aerea territoriale o di aeronautica | 1 anno di servizio |
| Capitano . . . . | Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un ufficio amministrativo di aeroporto | 1 anno di servizio |
| Tenente . . . . | Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un ufficio amministrativo di aeroporto | 1 anno di servizio |
| Sottotenente . . | Frequentare il corso di aggiornamento . . . . . | 1 anno di servizio |
| | VIII - RUOLO AMMINISTRAZIONE. | |
| Maggiore . . . . | Frequentare il corso di aggiornamento . . . . . | 1 anno di servizio |
| Capitano . . . . | Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso una direzione di commissariato di zona aerea territoriale o di aeronautica | 1 anno di servizio |
| Tenente . . . . | Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un ufficio amministrativo di aeroporto | 1 anno di servizio |
| Sottotenente . . | Frequentare il corso di aggiornamento . . . . . | 1 anno di servizio |
| | IX - RUOLO UFFICIALI MEDICI. | |
| Maggiore . . . . | Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un Istituto medico-legale | 1 anno di servizio |
| Capitano . . . . | Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un ufficio sanitario di zona aerea territotoriale o di aeronautica | 1 anno di servizio |
| Tenente . . . . | Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un servizio sanitario di aeroporto | 1 anno di servizio |
| Sottotenente . . | Frequentare il corso di aggiornamento . . . . . | 1 anno di servizio |

TABELLA N. 8.

## AVANZAMENTO PER MERITO DI GUERRA DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELL'ESERCITO

| RUOLO | Aliquote di organico per i gradi di (1) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Generale di divisione | Generale di brigata o maggior generale | Colonnello | Tenente colonnello | Maggiore | Capitano | Subalterni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Carabinieri | — | 1/4 | 1/6 | 1/6 | 1/8 | 1/10 | 1/12 |
| Fanteria, cavalleria, artiglieria e genio | 1/4 | 1/4 | 1/6 | 1/5 | 1/8 | 1/10 | 1/10 |
| Servizio tecnico d'artiglieria | — | 1/2 | 1/5 | in ciascun grado 1/19 dell'organico globale dei tre gradi | | | — |
| Servizio tecnico della motorizzazione | — | 1/2 | 1/5 | | | | — |
| Servizio automobilistico | — | 1/2 | 1/6 | 1/6 | 1/10 | 1/11 | 1/12 |
| Servizio sanitario (ufficiali medici) | — | 1/4 | 1/6 | 1/6 | 1/8 | 1/11 | 1/7 |
| Servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti) | — | — | — | 1/6 | 1/10 | 1/10 | 1/7 |
| Servizio di commissariato (ufficiali commissari) | — | 1/2 | 1/5 | 1/5 | 1/8 | 1/12 | 1/8 |
| Servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza) | — | — | — | — | 1/8 | 1/13 | 1/13 |
| Servizio di amministrazione | — | — | — | 1/5 | 1/9 | 1/14 | 1/9 |
| Servizio veterinario | — | — | — | 1/5 | 1/9 | 1/12 | 1/8 |

(1) Le frazioni uguali o superiori a 0,5 sono arrotondate all'unità per eccesso.

TABELLA N. 9.

## AVANZAMENTO PER MERITO DI GUERRA DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELLA MARINA

| RUOLO | Aliquote di organico per i gradi di (1) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ammiraglio di divisione o tenente generale | Contrammiraglio o maggior generale | Capitano di vascello o Colonnello | Capitano di fregata o tenente colonnello | Capitano di corvetta o maggiore | Tenente di vascello o capitano | Subalterni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Stato maggiore . . . . . Ruolo normale . | 1/5 | 1/4 | 1/7 | 1/6 | 1/6 | 1/8 | 1/5 |
| Stato maggiore . . . . – Ruolo speciale . | — | — | — | — | 1/8 | 1/16 | 1/10 |
| Genio navale . . . . . – Ruolo normale . | 1/3 | 1/2 | 1/7 | 1/7 | 1/7 | 1/9 | 1/6 |
| Genio navale . . . . . – Ruolo speciale . | — | — | — | — | 1/8 | 1/15 | 1/9 |
| Armi navali . . . . . – Ruolo normale . | 1/2 | 1/2 | 1/7 | 1/7 | 1/7 | 1/9 | 1/5 |
| Armi navali . . . . . – Ruolo speciale . | — | — | — | — | 1/5 | 1/15 | 1/9 |
| Sanità . . . . . – Ruolo medici . | — | 1/3 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/12 | 1/3 |
| Sanità . . . . . – Ruolo farmacisti | — | — | — | — | 1/2 | 1/3 | 1/2 |
| Commissariato . . . . – Ruolo normale . | — | 1/3 | 1/7 | 1/8 | 1/8 | 1/10 | 1/4 |
| Commissariato . . . . – Ruolo speciale . | — | — | — | — | 1/5 | 1/15 | 1/6 |
| Capitanerie di porto . – Ruolo normale . | — | 1/3 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/4 |
| Capitanerie di porto . – Ruolo speciale . | — | — | — | — | 1/5 | 1/15 | 1/6 |
| Corpo equipaggi militari marittimi – Ruolo servizi nautici | — | — | — | — | — | — | 1/9 |
| Corpo equipaggi militari marittimi – Ruolo servizi macchina | — | — | — | — | — | — | 1/9 |
| Corpo equipaggi militari marittimi – Ruolo servizi tecnici | — | — | — | — | — | — | 1/9 |
| Corpo equipaggi militari marittimi – Ruolo servizi contabili | — | — | — | — | — | — | 1/9 |
| Corpo equipaggi militari marittimi – Ruolo servizi portuali | — | — | — | — | — | — | 1/9 |

(1) Le frazioni uguali o superiori a 0,5 sono arrotondate all'unità per eccesso.

TABELLA N. 10.

## AVANZAMENTO PER MERITO DI GUERRA DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELL'AERONAUTICA

| RUOLO | Aliquote di organico per i gradi di (1) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Generale di divisione aerea o tenente generale | Generale di brigata aerea o maggior generale | Colonnello | Tenente colonnello | Maggiore | Capitano | Subalterni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ruolo naviganti normale | 1/5 | 1/5 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/7 | 1/6 |
| Ruolo naviganti speciale | — | — | — | — | 1/6 | 1/14 | 1/8 |
| Ruolo servizi | — | — | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/14 | 1/7 |
| Ruolo specialisti: motoristi | — | — | — | — | — | — | 1/12 |
| Ruolo specialisti: montatori | — | — | — | — | — | — | 1/11 |
| Ruolo specialisti: marconisti | — | — | — | — | — | — | 1/11 |
| Ruolo specialisti: armieri | — | — | — | — | — | — | 1/11 |
| Ruolo specialisti: elettricisti | — | — | — | — | — | — | 1/11 |
| Ruolo specialisti: fotografi | — | — | — | — | — | — | 1/8 |
| Ruolo specialisti: automobilisti | — | — | — | — | — | — | 1/12 |
| Ruolo ingegneri – Categoria ingegneri | 1/2 | 1/3 | 1/9 | 1/9 | 1/8 | 1/11 | 1/7 |
| Ruolo ingegneri – Categoria geofisici | — | — | — | 1/10 | 1/8 | 1/18 | 1/7 |
| Ruolo assistenti tecnici – Categoria assistenti costruzioni aeronautiche ed edilizie | — | — | — | — | 1/3 | 1/13 | 1/11 |
| Ruolo assistenti tecnici – Categoria assistenti di meteorologia | — | — | — | — | 1/4 | 1/13 | 1/11 |
| Ruolo commissariato | — | 1/2 | 1/7 | 1/10 | 1/9 | 1/12 | 1/6 |
| Ruolo amministrazione | — | — | — | — | 1/4 | 1/16 | 1/15 |
| Ruolo ufficiali medici | — | 1/2 | 1/6 | 1/8 | 1/4 | 1/9 | 1/8 |

(1) Le frazioni uguali o superiori a 0,5 sono arrotondate all'unità per eccesso.